

CREDITO LOMBARDO VENETO SPA

INFORMATIVA AL PUBBLICO

- Terzo Pilastro di Basilea -

Situazione al 31 dicembre 2024

Documento approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 23 giugno
2025

INDICE

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)	3
CAPITOLO 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435)	11
CAPITOLO 2 - FONDI PROPRI E PASSIVITA' AMMISSIBILI (ART. 437 – ART. 492)	56
CAPITOLO 3 - REQUISITI DI FONDI PROPRI E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 E 447)	66
CAPITOLO 4 – RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)	75
CAPITOLO 5 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA	83
CAPITOLO 6 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)	85
CAPITOLO 7 - DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, LETT. E) ED F) DEL REGOLAMENTO UE N. 575/2013	94
ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.876/2019	96

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

CRR e CRD IV sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione (RTS o ITS) approvate dalla Commissione europea su proposta delle autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità nazionali e dagli stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

In data 7 giugno 2019 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE n. 876/2019 (c.d. "*Capital Requirements Regulation II*" – "CRR II") del 20 maggio 2019, rientrante nel pacchetto di riforme normative che comprende anche la Direttiva UE n. 878/2019 (c.d. "*Capital Requirements Directive V*" – "CRD V", del 20 maggio 2019 e che modifica la Direttiva UE 2013/36 (CRD IV). Tale Regolamento si applica a decorrere dal 28 giugno 2021 e va a modificare il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (introduzione di un requisito minimo obbligatorio di leva finanziaria e di una riserva minima obbligatoria per gli enti G-SII), il coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR) (introduzione dell'obbligo segnaletico da parte dell'ente), i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di controparte attraverso l'introduzione di un nuovo metodo standardizzato maggiormente sensibile al rischio), il rischio di mercato (modifica al calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato), le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo (modifica al calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio (RWA) per gli organismi di investimento collettivo (OICR), le esposizioni verso progetti infrastrutturali (introduzione di un nuovo fattore di sostegno da applicare alle esposizioni verso progetti infrastrutturali), le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento UE n. 648/2012. Inoltre, ha dato mandato all'EBA, nell'art. 434bis "Modelli per l'informativa", di elaborare norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e le relative istruzioni che devono essere utilizzate per la *disclosure*, al fine di istituire un unico *framework* normativo, in luogo della pluralità di fonti normative in materia presenti. Facendo seguito a tali disposizioni, l'Autorità Bancaria Europea ha elaborato le nuove norme tecniche di attuazione (EBA/ITS/2020/04) con l'obiettivo appunto di uniformare il contenuto dell'informativa attraverso un unico *framework* normativo in grado di garantire informazioni sufficientemente complete e comparabili¹.

¹ In data 24 giugno 2020 l'EBA ha emanato le nuove norme tecniche di attuazione EBA/ITS/2020/04 denominate "*Implementing technical standard on public disclosures by institutions of the information referred to in Titles II and III of Part Eight of Regulation (UE) n. 575/2013*", applicabili a partire dal 28 giugno 2021.

La normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- Il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo); sono inoltre previsti: (i) l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica; (ii) i requisiti ed i sistemi di supervisione del rischio di liquidità, sia in termini di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR) sia di regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (*Net Stable Funding Ratio* – NSFR); (iii) un coefficiente di leva finanziaria (*Leverage Ratio*), che consiste nel rapporto percentuale tra il patrimonio costituito dal capitale di Classe 1 e l'ammontare totale delle esposizioni non ponderate per cassa e fuori bilancio;
- Il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP) e dell'adeguatezza della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* – ILAAP), in via attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, di concentrazione, di tasso di interesse, di liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni. L'ICAAP e l'ILAAP devono essere coordinati, rispondenti e coerenti con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF) e con il piano di risanamento. All'Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell'affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cd. SREP - *Supervisory Review and Evaluation Process*), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- Il terzo pilastro (Disciplina di Mercato) prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Per ciò che attiene, in particolare, all'informativa al pubblico (Terzo Pilastro), la materia è disciplinata direttamente:

- dal Regolamento UE n. 876/2019 (CRR II), Parte Otto e Parte Dieci, Titolo I, Capo 3, applicabile dal 28 giugno 2021;
- dai regolamenti della Commissione europea recanti le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione:
 - o Regolamento UE n. 2395/2017, inerente alle disposizioni transitorie dei Fondi Propri dirette ad attenuare l'introduzione del principio contabile internazionale IFRS 9;
 - o Regolamento UE n. 1030/2014, riguardante i modelli uniformi per la pubblicazione delle informazioni riguardanti gli indicatori di importanza sistemica;
 - o Regolamento UE n. 2021/637, che su mandato della CRR II stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla Parte Otto, titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Con l'entrata in vigore di tale Regolamento vengono abrogati il Regolamento UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate);

- Regolamento UE n. 763/2021, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva UE n. 59/2014 per quanto riguarda la segnalazione ai fini di vigilanza e l'informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
- Regolamento UE n. 631/2022, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal Regolamento UE n. 637/2021 per quanto riguarda l'informativa sulle esposizioni al rischio tasso di interesse su posizioni non detenute nel portafoglio di negoziazione.
- gli orientamenti emanati dalla European Bank Authority (EBA) diretti a disciplinare specifici aspetti relativi agli obblighi di Informativa al Pubblico.

I citati riferimenti sono integrati:

- dalla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, per quanto inerente al recepimento della disciplina dell'informativa al pubblico stato per stato richiesta dall'art. 89 della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV);
- dalla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 della Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Sezione VI, per quanto attinente agli obblighi di informativa e di trasmissione dei dati inerenti alle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- dalle disposizioni in materia di Governo Societario della Banca d'Italia (di cui alla Circolare 285/13, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione VII) sulla cui base devono essere fornite, a integrazione dei riferimenti in materia di sistemi di *governance* richieste dall'art. 435 (2) del CRR:
 - le informazioni inerenti agli assetti organizzativi e di governo societario;
 - l'indicazione motivata della categoria di classificazione in cui è collocata la banca a esito del processo di valutazione di cui alla Sezione 1, par. 4.1;
 - specifiche informazioni sulla composizione degli organi e gli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale;
 - informazioni sulle politiche di successione eventualmente predisposte.

In data 2 giugno 2020 l'Autorità Bancaria Europea ha provveduto a pubblicare gli Orientamenti in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19 (EBA/GL/2020/07), diretti a richiedere alle Banche di fornire le informazioni in merito a:

- Finanziamenti oggetto di moratorie che rientrano nell'ambito di applicazione delle linee guida EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- I finanziamenti oggetto di misure di concessione (*forbearance measures*) applicate in risposta alla crisi sanitaria;
- I nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico in risposta alla crisi generata dal Coronavirus.

L'EBA, con comunicazione del 16 dicembre 2022, ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

In data 26 giugno 2020, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento UE 2020/873, che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 e il Regolamento UE n.

876/2019, in riferimento ad alcuni adeguamenti in risposta alla pandemia COVID-19. In sintesi, le principali modifiche hanno riguardato:

- il trattamento temporaneo dei profitti e delle perdite non realizzate, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, alla luce della pandemia COVID-19;
- la proroga del periodo transitorio IFRS 9 per ulteriori due anni e la possibilità, per gli enti che in precedenza avessero già deciso di avvalersi o non avvalersi delle disposizioni transitorie, di poter revocare la decisione in qualsiasi momento durante il “nuovo” periodo transitorio;
- il trattamento prudenziale favorevole delle esposizioni *non performing* derivante dal COVID-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri;
- la modifica al meccanismo di compensazione per l'esclusione temporanea dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria di alcune esposizioni detenute nei confronti delle Banche Centrali;
- il trattamento prudenziale favorevole nell'ambito del modello standardizzato alle esposizioni derivanti da prestiti dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, anticipando quanto previsto dalla CRR 2, nuova metodologia di calcolo dello *SME Supporting Factor*.

A completamento del quadro regolamentare delineatosi per la crisi pandemica, a seguito dell'adozione del c.d. CRR “*quick fix*”, in data 11 agosto 2020 l'EBA ha pubblicato ulteriori linee guida in materia di *reporting* e informativa, con cui vengono forniti chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle novità regolamentari ai fini della compilazione dei *template* del rischio di credito, del rischio di mercato, dei fondi propri, del coefficiente di leva finanziaria e, per quest'ultimo, della relativa *disclosure* (“*Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with the CRR 'quick fix' in response to the Covid-19 pandemic*” - EBA/GL/2020/11), nonché modifica gli orientamenti EBA/GL/2018/01 con la linea guida (EBA/GL/2020/12), sull'informativa uniforme ai sensi dell'articolo 473 bis del Regolamento (UE) n. 876/2019 (CRR II) riguardo alle disposizioni transitorie volte a mitigare l'impatto dell'introduzione dell'IFRS 9 sui Fondi Propri per garantire la conformità con il CRR “*quick fix*” in risposta alla pandemia Covid-19. Al riguardo, la Banca, ai fini del calcolo dei Fondi Propri al 31 dicembre 2024, ha deciso di avvalersi dei suddetti trattamenti temporanei, ove ancora in essere. Si precisa che il trattamento temporaneo relativo ai profitti e alle perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, è terminato a dicembre 2022. Tuttavia, il Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra gli altri, modifica l'art. 468 del Regolamento (UE) 575/2013. L'art. 468 introduce nuovamente, con riferimento ai profitti e alle perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, un periodo di trattamento temporaneo (dal 30 settembre 2024 al 31 dicembre 2025) nel corso del quale gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 una quota dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019. In particolare, per gli esercizi 2024 e 2025 è prevista la possibilità di escludere il 100% degli stessi. La Banca in data 12 agosto ha quindi inviato la richiesta di avvalersi di tale regime transitorio all'Autorità di Vigilanza e dalla segnalazione sui dati al 30 settembre applica nuovamente il regime transitorio in oggetto.

In data 23 dicembre 2020 è entrato in vigore il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020 che va a modificare il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività sottoforma di *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1. Il Regolamento, che ha come scopo anche quello di sostenere la transizione verso un settore bancario più digitalizzato, introduce il criterio di ammortamento prudenziale applicato a tutte le attività sottoforma di *software* su un periodo di 3 anni, indipendentemente dalla vita utile stimata ai fini contabili. Ai fini

del calcolo dei coefficienti patrimoniali, la Banca applica le disposizioni di cui al sopraccitato Regolamento alla data di riferimento del 31 dicembre 2024.

In data 21 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2021/637 della Commissione europea del 15 marzo 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la pubblicazione da parte degli enti delle informazioni di cui alla parte Otto, Titoli II e III, del Regolamento UE n. 575/2013. Tale Regolamento, applicabile dal 28 giugno 2021, ha abrogato il Regolamento di esecuzione UE n. 1423/2013 della Commissione (Informativa sui requisiti dei fondi propri), il Regolamento delegato UE n. 2015/1555 della Commissione (Informativa sulla riserva anticiclica), il Regolamento di esecuzione UE n. 2016/200 della Commissione (Informativa sul coefficiente di leva finanziaria) e il Regolamento delegato UE n. 2017/2295 della Commissione (Informativa sulle attività vincolate e non vincolate) e si pone l'obiettivo di definire un *framework* di riferimento unico in tema di informativa al pubblico, armonizzando la disciplina di mercato mediante la messa a disposizione di formati, modelli e tabelle per l'informativa uniformi.

In data 12 maggio 2021 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 763/2021 della Commissione europea del 23 aprile 2021, il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 575/2013 e della Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda gli obblighi di informativa al pubblico in materia di requisiti di fondi propri e passività ammissibili. Alcune di queste norme sono state oggetto di modifica ed è entrato in vigore dal 27 dicembre 2024 l'obbligo di informativa MREL ai sensi del Regolamento 2024/1618 di esecuzione del regolamento 763/2021. A fronte di tale nuova normativa, le banche non G-SII soggette ai requisiti MREL a norma della direttiva 2014/59/UE sono chiamate a popolare dei nuovi template.

Alla data del 31 dicembre 2024, la Banca pubblica all'interno del "Capitolo 2 – Fondi propri e passività ammissibili" l'informativa richiesta in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 763/2021.

In data 12 ottobre 2022 l'Autorità Bancaria Europea ha pubblicato gli Orientamenti EBA/GL/2022/13, recanti modifica agli orientamenti EBA/GL/2018/10 relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione. Tali orientamenti hanno reintrodotto a partire dal 31 dicembre 2022, per gli enti piccoli e non complessi e per gli altri enti che non devono adempiere agli obblighi di informativa previsti dall'art. 442 del CRR (applicabile invece ai grandi enti), gli obblighi di informativa riguardanti le esposizioni deteriorate, le esposizioni oggetto di misure di concessione e le attività pignorate.

Tale *framework* regolamentare è, pertanto, funzionale a rafforzare la capacità delle banche di assorbire gli *shock* derivanti da tensione di natura economica e finanziaria, a migliorare la gestione del rischio e la *governance*, nonché a rafforzare la trasparenza e l'informativa verso il mercato. Esso mira ad incoraggiare la disciplina del mercato attraverso l'individuazione di un insieme di requisiti di trasparenza informativa tale da consentire agli investitori di disporre di tutte le informazioni fondamentali sui Fondi Propri, sul perimetro di rilevazione, esposizione e processi di valutazione dei rischi e, di conseguenza sull'adeguatezza patrimoniale.

In applicazione di quanto disposto dalla normativa di riferimento, la Banca nella predisposizione della presente Informativa assicura il rispetto dei seguenti principi:

- Chiarezza: al fine di assicurare il rispetto di tale principio, la Banca presenta le informazioni in una forma comprensibile alle principali parti interessate (investitori, clienti del settore finanziario, altri soggetti), evidenziando ed individuando gli elementi di maggiore importanza all'interno del documento. Le questioni complesse vengono spiegate con un linguaggio semplice e le informazioni relative ad ogni singolo rischio sono presentate unitamente all'interno di apposite sezioni dedicate dell'Informativa;

- **Significatività:** la Banca intende tale concetto come incentrato sugli utilizzatori, valutandolo in base alle esigenze degli stessi. Essa viene esaminata a livello di ogni singolo obbligo informativo, e se del caso su base aggregata. L'informativa deve descrivere le principali attività e mettere in evidenza i rischi correnti e potenziali più rilevanti per la Banca, chiarendo come essi sono gestiti e includendo le informazioni che potrebbero attirare l'attenzione del mercato, assicurando di non escludere le informazioni ritenute di particolare interesse per gli utilizzatori. Pertanto, la Banca descrive le variazioni significative in termini di esposizione al rischio tra il periodo di segnalazione e quello precedente, nonché le varie azioni intraprese dal Consiglio di Amministrazione. Infine, la Banca fornisce informazioni sufficienti, sia in termini qualitativi sia quantitativi, sui processi e sulle procedure adottati dal per l'individuazione, misurazione e gestione dei rischi;
- **Coerenza nel tempo:** le informazioni pubblicate all'interno dell'Informativa al Pubblico devono essere coerenti con quanto pubblicato nei periodi di riferimento precedenti, al fine di consentire alle principali parti interessate di individuare l'evoluzione del profilo di rischio della Banca, in relazione a tutti gli aspetti significativi della sua attività. Pertanto, la Banca procede ad evidenziare e spiegare, all'interno della specifica sezione interessata dalla variazione, eventuali integrazioni, cancellazioni e altre variazioni di contenuto e/o alla struttura dell'informativa rispetto alle pubblicazioni precedenti;
- **Comparabilità tra enti:** le informazioni contenute nel presente documento devono essere comparabili con quelle riportate dagli altri Enti. Il livello di dettaglio e gli schemi di rappresentazione devono consentire alle parti interessate di effettuare confronti tra Enti e giurisdizioni diverse in merito alle attività, alle metriche prudenziali, ai rischi e alle modalità di gestione degli stessi.

Con provvedimento del 9 aprile 2024, Banca d'Italia ha modificato la classificazione dell'Istituto, che, ai sensi della normativa di vigilanza, non è più riconducibile alla categoria di ente di piccolo e non complesso.

Il presente documento, denominato "Informativa al pubblico – Terzo Pilastro di Basilea al 31 dicembre 2024", è stato redatto dal Credito Lombardo Veneto SpA su base individuale e fornisce l'aggiornamento al 31 dicembre 2024 delle informazioni richieste dall'art. 433 quater del Regolamento UE n. 876/2019.

Secondo quanto disposto dall'art. 433 del Regolamento UE n. 876/2019 il documento è reso disponibile annualmente, unitamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Banca www.bancaclv.it, sezione Bilanci e informative, come richiesto dalla normativa di riferimento.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio 2024 della Banca e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale e della liquidità (Resoconto ICAAP e ILAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 maggio 2025 e relative all'anno di riferimento dell'informativa.

Si precisa che il presente documento al 31 dicembre 2024 è stato realizzato utilizzando gli schemi informativi previsti dal nuovo *framework* di Pillar 3 (Regolamento UE n. 637/2021).

Si precisa, infine, che non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 876/2019.

Indice delle informazioni quantitative in ottemperanza alle previsioni normative del Regolamento UE n. 575/2013 ("CRR") e successivo aggiornamento del Regolamento UE n. 876/2019 ("CRR II"), in coerenza con il Regolamento di esecuzione UE n. 637/2021, EBA/GL/2020/07 e EBA/GL/2020/12.

Di seguito viene riportata, in ottemperanza ai principi di chiarezza e comparabilità tra enti, una tabella di sintesi che segnala il collocamento all'interno del presente documento di Informativa al Pubblico III Pilastro, delle informazioni quantitative richieste dalla Parte otto del Regolamento UE n. 876/2019 e dal Regolamento UE n.637/2021, applicabili dal 28 giugno 2021, oltre a quanto richiesto dalle EBA/GL/2020/07 e dalle EBA/GL/2020/12.

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
Art. 437 CRR	Capitolo 2 – Fondi Propri e Passività Ammissibili	Tabella 1: Composizione patrimoniale	-
		EU KM2: Metriche principali - MREL	Regolamento UE N. 2024/1618
Art. 438 e 447 CRR	Capitolo 3 – Requisiti di fondi propri e importi delle esposizioni ponderati per il rischio	EU OV1: Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio	Regolamento UE n.637/2021
		EU KM1: Metriche principali	Regolamento UE n.637/2021
		Modello IFRS 9/articolo 468-FL: Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR	EBA/GL/2020/12
Art. 442 CRR	Capitolo 4 – Rettifiche di valore su crediti	Tabella 1: qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione	EBA/GL/2022/13
		Tabella 3: qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto	EBA/GL/2022/13
		Tabella 4: esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti	EBA/GL/2022/13
		Tabella 9: garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi	EBA/GL/2022/13
-	Capitolo 5 - Informativa sulle esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative e sulle nuove esposizioni originate soggette a schemi di garanzia pubblica	COV_001: Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative	EBA/GL/2020/07
		COV_002: Disaggregazione dei prestiti e delle anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie	EBA/GL/2020/07
		COV_003: Informazioni su nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica di nuova applicazione introdotti in risposta alla crisi COVID-19	EBA/GL/2020/07
Art. 450 CRR	Capitolo 6 – Politica di remunerazione	Modello EU REM1: Remunerazione riconosciuta per l'esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM2: Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM3: remunerazione differita	Regolamento UE n.637/2021

Articolo CRR	Capitolo Informativa al Pubblico III Pilastro	Descrizione tabella	Riferimento normativo
		Modello EU REM4: remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio	Regolamento UE n.637/2021
		Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)	Regolamento UE n.637/2021

CAPITOLO 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO (ART. 435)

INFORMATIVA QUALITATIVA

La Banca dedica particolare attenzione al governo e alla gestione dei rischi e, conseguentemente, alla costante evoluzione dei propri presidi di carattere organizzativo/procedurale e delle soluzioni metodologiche e strumenti a supporto di un efficace ed efficiente governo e controllo dei rischi, anche in risposta alle modifiche del contesto operativo e regolamentare di riferimento.

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei controlli interni (c.d. "SCI") aziendale, definito in coerenza con le disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia.

Tali disposizioni richiedono l'adozione di una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi ed i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa sulla consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti.

In linea con le disposizioni emanate da Banca d'Italia, il modello adottato dalla Banca delinea le principali responsabilità in capo agli **organi di governo e controllo**, al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del sistema dei controlli interni.

Esaminando congiuntamente la normativa di vigilanza e lo statuto della Banca si evince che la *funzione di supervisione strategica* e la *funzione di gestione* sono incardinate entro l'azione organica e integrata del Consiglio di Amministrazione. Alla *funzione di gestione* partecipa il Direttore Generale, in quanto vertice della struttura interna.

La funzione di supervisione strategica si esplica nell'indirizzo della gestione di impresa, attraverso la predisposizione del piano strategico, all'interno del quale innestare il sistema di obiettivi di rischio (RAF), e attraverso l'approvazione dell'ICAAP e ILAAP, del *budget* e del Piano di Risanamento, assicurandone la coerenza reciproca e con il sistema dei controlli interni e l'organizzazione; tutto questo nell'ambito del "modello di *business*" adottato dalla Banca.

Più in dettaglio, il Consiglio di Amministrazione è responsabile del Sistema dei Controlli Interni e, pertanto, nell'ambito della *governance* dei rischi:

- Definisce gli orientamenti strategici e le politiche di rischio, nonché gli indirizzi per la loro applicazione e supervisione, presidiandone l'attuazione e approvando eventuali revisioni;
- Assicura, inoltre, la predisposizione del resoconto ICAAP – ILAAP, ne valuta e ne approva le risultanze, provvedendo all'invio all'Organo di Vigilanza qualificandosi come referente per il confronto con la Banca d'Italia in sede SREP;

- Imposta la struttura organizzativa, assegnando le principali responsabilità (organigramma), stabilendo i meccanismi di delega e attribuendo poteri operativi graduati;
- Esamina e approva i regolamenti per il presidio dei principali processi aziendali.

La funzione di gestione, da intendere come l'insieme delle decisioni che un organo aziendale assume per l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica, è in capo al Consiglio di Amministrazione con l'apporto tecnico del Direttore Generale, che partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualità di proponente, con parere consultivo e senza potere di voto ed è inoltre destinatario di deleghe consigliari. Tale funzione si esplica, dunque, secondo le seguenti modalità tipiche:

- Deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta della Direzione, nel rispetto delle previsioni statutarie (art. 18 per le materie di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e art. 23 per i compiti e le attribuzioni del Direttore);
- Decisioni della Direzione e della struttura negli ambiti delegati.

Il Direttore è responsabile poi - ai sensi dello statuto - dell'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e ha il compito di sovrintendere al funzionamento organizzativo, allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi, assicurando conduzione unitaria alla Banca.

Il Direttore, in quanto capo del personale, garantisce una costante attenzione alla formazione dei dipendenti, anche come leva di diffusione della cultura e delle tecniche di gestione e controllo dei rischi. Coinvolge l'organo di governo per l'approvazione dei piani formativi e lo supporta anche nell'individuazione di modalità e contenuti formativi tempo per tempo utili all'apprendimento degli amministratori stessi.

La Direzione Generale è responsabile dell'attuazione degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, presidiando la pianificazione operativa e il *budget* e assicurando un'efficace informativa in merito. È poi responsabile della proposta agli organi sociali della struttura organizzativa e degli schemi regolamentari e di delega; su queste basi cura la conseguente implementazione/aggiornamento di un efficace sistema organizzativo e di controllo attraverso i profili di ruolo, le disposizioni attuative dei processi e l'eventuale attribuzione di sub-deleghe.

Nello specifico contesto del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP) e del governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP), la Direzione Generale ha la responsabilità di coordinare la predisposizione del resoconto ICAAP e ILAAP:

- Avvalendosi degli esiti delle attività di controllo e assegnando alle funzioni interessate ulteriori approfondimenti;
- Ponendo particolare attenzione alle dinamiche di esposizione ai rischi, alle novità intercorse e all'identificazione delle aree suscettibili di miglioramento, con la relativa pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo;
- Presidiando conseguentemente la realizzazione di tali interventi e rendicontando agli organi sociali.

Il Collegio Sindacale rappresenta per la Banca l'organo con funzione di controllo e, in quanto vertice del controllo aziendale, vigila sulla corretta applicazione della legge e dello statuto e, in via specifica, sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni e sull'efficacia delle funzioni aziendali di controllo, anche avvalendosi dei flussi informativi che queste realizzano. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio Sindacale si avvale della collaborazione dell'*Internal Auditing* e di tutte le evidenze e segnalazioni provenienti dalle altre funzioni di controllo aziendali.

Il Collegio Sindacale supporta, inoltre, il Consiglio di Amministrazione nella periodica valutazione dei rischi, analizzandone le politiche per la gestione e proponendone l'eventuale modifica o aggiornamento (anche con specifico riferimento all'ICAAP e ILAAP).

Le disposizioni in materia di *Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa* accentuano la necessità di una preventiva definizione del quadro di riferimento per l'attività bancaria in termini di propensione al rischio, impostando una cornice di riferimenti che le banche devono applicare coerentemente ai contesti operativi, alle dimensioni e al grado di complessità. Tale quadro di riferimento è definito con l'acronimo **"RAF"** (*risk appetite framework*, tradotto come sistema degli obiettivi di rischio) e si declina con la fissazione ex-ante degli obiettivi di rischio/rendimento che la Banca intende raggiungere.

Nell'ambito del modello di gestione dei rischi il RAF rappresenta il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il framework adottato dalla Banca è impiantato su una puntuale gestione delle diverse fattispecie di rischio a cui è esposta. Esso è caratterizzato da una visione unitaria dei rischi e dalla semplicità dell'impostazione degli indicatori prescelti a vantaggio dell'immediata "governabilità" da parte degli Organi di Vertice.

Il *Risk Appetite Framework* costituisce una cornice generale di riferimento che consente di stabilire il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che si intende raggiungere, in rispondenza agli obiettivi strategici prefissati ed al particolare modello di business adottato; come tale costituisce uno strumento indispensabile ai fini del posizionamento prudente (ossia entro valori limite ritenuti accettabili) della effettiva capacità di assunzione del rischio da parte della Banca.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate nella valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità (ICAAP/ILAAP).

La finalità principale del RAF è assicurare che l'attività dell'intermediario si sviluppi entro i limiti di propensione al rischio fissati dagli organi aziendali.

Il RAF costituisce un riferimento obbligato per realizzare, entro il piano strategico, un ragionamento che conduca a stabilire la propensione al rischio della Banca e che si traduca in politiche di governo dei rischi, espresse tramite la definizione di parametri quantitativi e indicazioni di carattere qualitativo ad essa coerenti.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel mese di luglio 2023, ha deliberato il Piano Industriale per il triennio 2023 - 2025, completo di Risk Appetite Framework sul medesimo orizzonte triennale.

Sempre con riferimento al processo di pianificazione, la Banca d'Italia, in data 30 gennaio 2024, ha inviato alle banche *Less Significant* una lettera avente ad oggetto "Comunicazione in materia di raccolta dei piani di funding per il biennio 2024 - 2025". In particolare, l'Autorità di Vigilanza ha richiesto alle LSI di fornire entro il 15 marzo 2024 i piani di funding aggiornati per il biennio 2024 - 2025, unitamente ai dati di confronto a consuntivo per il 2023 e agli eventuali piani di contingency redatti dalle banche. A fronte della richiesta dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i contenuti della rilevazione sui funding plan.

Sulla base di quanto descritto, a valle della elaborazione annuale del resoconto ICAAP e ILAAP, il Consiglio di Amministrazione, in data 29 aprile 2024, ha approvato i propri obiettivi di propensione al rischio (RAF) per l'esercizio 2024. Il sistema degli obiettivi di rischio (RAF) e le correlate politiche di governo dei rischi, compendiate nel piano strategico, devono trovare coerente attuazione nella gestione dei rischi che si concretizza in una modalità attuativa che vede l'integrazione di fasi di impostazione (compendiate nel c.d. "*processo di gestione dei rischi*") e di fasi di operatività per l'esecuzione di quanto impostato.

Essa coinvolge sia il Consiglio di Amministrazione (per le deliberazioni di sua competenza), sia la Direzione che – anche con il supporto dei responsabili delle funzioni operative di volta in volta interessate e dei responsabili delle funzioni di controllo di II livello per le attribuzioni loro riservate – mette a punto le proposte da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, elabora proprie disposizioni e presidia organicamente le attività operative di gestione dei rischi. La gestione dei rischi – conseguentemente – è articolata nell'insieme di limiti, deleghe, regole, procedure, risorse e controlli – di linea, di secondo e di terzo livello – nonché di attività operative attraverso cui attuare le politiche di governo dei rischi.

Si evidenzia che la Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d'Italia, adempie agli obblighi in materia di piani di risanamento con modalità semplificate disciplinate dalla stessa Banca d'Italia. Per tali ragioni, il piano è riesaminato e, se necessario, aggiornato con cadenza biennale. Nel 2024 la Banca ha predisposto l'aggiornamento del piano di risanamento richiesto dalla Direttiva BRRD e collegate disposizioni di attuazione. In tale ambito, sono state definite le modifiche necessarie alle procedure organizzative per assicurare la coerenza con il modello di *governance*, il sistema dei controlli interni, nonché il *risk management framework* del complessivo impianto del piano di risanamento. In particolare, tra i principali profili di intervento realizzati si evidenziano:

- a) lo sviluppo delle procedure inerenti alla definizione e adozione del piano di risanamento, nonché la sua periodica revisione e adeguamento alla luce dell'evoluzione del contesto operativo e regolamentare di riferimento;
- b) lo sviluppo e implementazione delle componenti metodologiche funzionali al piano, nel rispetto del *risk management framework*, con specifico riferimento all'individuazione dei rischi aziendali, al sistema degli indicatori, alla definizione degli scenari avversi ed agli strumenti di valutazione di impatto delle potenziali opzioni di risanamento;
- c) la realizzazione dell'analisi strategica assicurandone la coerenza con il modello di business, le politiche aziendali ed il piano aziendale;
- d) lo sviluppo delle procedure di *escalation* da seguire nei differenti successivi livelli di intervento assicurando la coerenza con quelle attualmente previste nell'ambito del *risk management framework* e dalle stesse disposizioni di vigilanza (ad esempio nel caso di violazione della soglia di *risk tolerance* ovvero di predisposizione del piano di conservazione del capitale);
- e) l'attribuzione dei ruoli e responsabilità a riguardo individuati agli Organi e alle funzioni aziendali coerentemente con il ruolo a questi assegnato dalle disposizioni di legge e di vigilanza e in base alle esigenze operative e gestionali interne;
- f) la rivisitazione, per quanto rilevante, degli attuali processi aziendali e della relativa regolamentazione, dei flussi informativi direzionali e delle deleghe.

La normativa di vigilanza impone alle banche di dotarsi di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, ovvero di un adeguato sistema dei controlli interni.

Tale sistema è costituito dall'insieme delle regole, delle funzioni, delle strutture, delle risorse, dei processi e delle procedure che mirano ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- Verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- Contenimento del rischio entro i limiti indicati nel quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio della banca (*Risk Appetite Framework* - "RAF");
- Salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- Efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- Affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- Prevenzione del rischio che la banca sia coinvolta, anche involontariamente, in attività illecite;
- Conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

I controlli coinvolgono tutta la struttura a partire dagli organi sociali e dalla Direzione per poi articolarsi in:

- Controlli di linea, il cui obiettivo principale è la verifica della correttezza dell'operatività rispetto a norme di etero / auto regolamentazione;
- Verifiche di secondo livello, volte ad attuare controlli sulla gestione dei rischi (in capo alla funzione di controllo dei rischi – *risk management*) e sulla corretta applicazione della normativa (in capo alla funzione di conformità, c.d. *compliance*); con riferimento alla gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in ossequio alla disciplina di riferimento e a seguito di un'accurata analisi organizzativa che ha tenuto conto delle dimensioni aziendali, della complessiva operatività e dei profili professionali in organico, la Banca ha assegnato le attività di pertinenza alla funzione *compliance* e antiriciclaggio.
- Controlli di terzo livello (attribuiti alla funzione di *Internal Auditing*), volti a individuare andamenti anomali delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

La funzione di *Internal Audit*, che presidia il terzo livello di controllo, svolge la "verifica degli altri sistemi di controllo", attivando periodiche sessioni finalizzate al monitoraggio delle variabili di rischio.

Per quanto concerne quest'ultimo livello di controlli, la normativa secondaria prevede che tale attività debba essere svolta da una struttura indipendente da quelle produttive con caratteristiche qualitative e quantitative adeguate alla complessità aziendale e che tale funzione, nelle banche di ridotte dimensioni, possa essere affidata a soggetti terzi.

Il Consiglio di Amministrazione, nel corso del 2022, ha deliberato di concedere, per il triennio 2022/2024, l'incarico di *outsourcer* per la Funzione di *Internal Audit* a BDO S.p.A., società in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di Banca d'Italia, confermando come referente del servizio interno un Amministratore Indipendente.

Nel corso del 2022 si è svolta la migrazione del sistema informativo da Gesbank a SIB2000. L'IT *audit* sul nuovo sistema gestionale SIB2000, assegnato in outsourcing al servizio di *Internal Audit*, è in capo a Cassa Centrale Banca.

Nell'esercizio in esame il Servizio *Internal Audit* ha sviluppato il piano dei controlli tenendo conto delle risultanze dei precedenti interventi e delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale in fase di avvio di intervento.

Gli interventi di *audit* svolti da BDO, riferibili all'esercizio 2023, hanno riguardato i seguenti processi aziendali: Modello di Business; RAF; ICAAP / ILAAP; Politiche di remunerazione;

Segnalazioni FIDT; Funzione Antiriciclaggio; Servizi di Follow up; ICT; Operatività Filiale di Bergamo; Trasparenza; Conflitti di interesse e parti correlate; Usura; Servizi d'investimento e distribuzione prodotti assicurativi.

Nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica (ICAAP) e del governo e gestione del rischio di liquidità (ILAAP), la Banca provvede all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali. L'ICAAP, l'ILAAP e la loro articolazione sono fondati su un modello di gestione coerente con l'operatività e la complessità della banca, secondo il principio di proporzionalità. Attraverso il resoconto ICAAP e ILAAP, la Banca descrive i risultati messi in luce da tali processi.

Nel valutare l'adeguatezza dei propri profili patrimoniali e di liquidità, la Banca tiene conto:

- Del contesto normativo di riferimento;
- Della propria operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento;
- Degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione, per individuare gli eventuali rischi prospettici;
- Degli obiettivi di rischio definiti nel *Risk Appetite Framework* e nel Piano di Risanamento.

Ai fini dell'individuazione dei rischi rilevanti, la Banca ha preso in considerazione tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare 285/2013 (con riferimento al rischio di liquidità la Banca si è attenuta ai principi dettati dal Titolo IV, Capitolo 6), e ha selezionato come rilevanti i seguenti: (i) rischio di credito e controparte, (ii) rischio di aggiustamento della valutazione del credito (CVA) (iii) rischio operativo, (iv) rischio di concentrazione, (v) rischio di tasso di interesse, (vi) rischio da differenziali sul portafoglio bancario (CSRBB) (vii) rischio di liquidità, (viii) rischio di leva finanziaria eccessiva (ix) rischio residuo, (x) rischio strategico, (xi) rischio reputazionale e conformità, (xii) rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, (xiii) rischio connesso con l'operatività verso soggetti collegati, (xiv) rischio di condotta, (xv) rischio connesso alla quota di attività vincolate, (xvi) rischi ESG, (xvii) rischio legato ai cambiamenti climatici, (xviii) rischio pandemico, (xix) rischio geopolitico. Una valutazione specifica è stata poi riservata ai rischi di mercato; derivante da operazioni di cartolarizzazione; legato all'assunzione di partecipazioni significative; paese; di trasferimento; base. Tutti i rischi identificati sono classificati in due tipologie, ovvero rischi quantificabili e non quantificabili.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori, ecc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni che di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

Come previsto dalla normativa di vigilanza, la Banca si è dotata di adeguati sistemi di rilevazione, misurazione e controllo dei rischi, ovvero di un adeguato sistema dei controlli interni (come descritto in precedenza).

Di seguito si fornisce una disamina dei principali rischi.

Rischio di credito

È definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. L'erogazione del credito rappresenta l'attività principale della Banca e pertanto rappresenta la fattispecie di rischio più rilevante.

Gli obiettivi e le strategie dell'attività creditizia della Banca sono indirizzati:

- A un'efficiente selezione delle singole controparti, attraverso una completa ed accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impegni contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito;
- Alla diversificazione del rischio di credito, circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni su gruppi di clienti connessi: anche in considerazione della difficile situazione congiunturale, la Banca ha fissato in euro 1,5 mln il limite massimo di credito concedibile al singolo cliente e in euro 3 mln il limite massimo per gruppo di clienti connessi. Detti limiti possono rispettivamente salire sino a euro 2 mln e a euro 4 mln in presenza di garanzia pignorizia o in caso di intervento del Fondo di garanzia L.23 dicembre 1996 n° 662;
- Alla verifica della persistenza del merito creditizio dei clienti finanziati, nonché al controllo andamentale dei singoli rapporti, effettuato, con l'ausilio del sistema informativo, sia sulle posizioni regolari, sia anche e specialmente sulle posizioni che presentano anomalie e/o irregolarità.

La politica commerciale che contraddistingue l'attività creditizia della Banca è orientata al sostegno finanziario dell'economia locale e si caratterizza per un'elevata propensione a intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con tutte le componenti (famiglie, artigiani, agricoltori, piccole e medie imprese) del proprio territorio di riferimento.

A partire dall'esercizio 2019, all'attività creditizia ordinaria si è affiancata una quota crescente di impieghi rappresentata dai finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione, acquistati da finanziarie specializzate in queste tipologie di prodotti, a testimonianza dell'attenzione particolare della Banca nei confronti del comparto delle famiglie che non hanno accesso ai consueti canali creditizi.

Il segmento delle piccole e medie imprese e quello degli artigiani rappresenta un comparto di particolare importanza per la Banca. In tale ambito, le strategie della Banca sono volte a instaurare relazioni creditizie e di servizio di medio-lungo periodo, attraverso l'offerta di prodotti e servizi mirati e rapporti personali e collaborativi con la stessa clientela, volti anche ad attenuare le difficoltà riconducibili alla congiuntura macroeconomica. In tale ottica, si inseriscono anche le convenzioni, ovvero gli accordi di partnership raggiunti con i principali confidi operanti sul territorio.

Oltre all'attività creditizia tradizionale, la Banca è esposta ai rischi di posizione e di controparte con riferimento, rispettivamente, all'operatività in titoli ed in derivati OTC non speculativa.

L'operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione in quanto gli investimenti in strumenti finanziari sono orientati verso emittenti (governi centrali, intermediari finanziari e imprese non finanziarie) di elevato *standing* creditizio. Il regolamento per il processo riguardante la finanza, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 aprile 2012 ed aggiornato con delibera del CdA del 5 agosto 2024 esplicita i limiti di composizione del portafoglio degli strumenti finanziari.

Le strategie, le facoltà e le regole di concessione e gestione adottate sono indirizzate:

- Al raggiungimento di un obiettivo di crescita degli impieghi creditizi, sostenibile e coerente con la propensione al rischio definita;

- Alla diversificazione, attraverso la limitazione della concentrazione delle esposizioni su singole controparti/gruppi o settori di attività economica;
- All'efficiente selezione delle controparti affidate, attraverso un'accurata analisi del merito creditizio finalizzata a contenere il rischio di insolvenza;
- Al costante controllo andamentale delle relazioni attivate, effettuato sia con procedure informatiche, sia con un'attività di sorveglianza delle posizioni allo scopo di cogliere tempestivamente eventuali sintomi di squilibrio e attivare gli interventi correttivi indirizzati a prevenire il deterioramento del rapporto.

Politiche di gestione del rischio di credito

Nello svolgimento della sua attività la Banca è esposta al rischio che i crediti, a qualsiasi titolo vantati, non siano onorati dai terzi debitori alla scadenza e, pertanto, debbano essere registrate delle perdite in bilancio.

Tale rischio è riscontrabile eminentemente nell'attività tradizionale di erogazione di crediti, garantiti o non garantiti, iscritti in bilancio, nonché in analoghe operazioni non iscritte in bilancio (ad esempio crediti di firma). Le potenziali cause di inadempienza risiedono in larga parte nella mancanza di disponibilità della controparte e in misura minore in ragioni indipendenti dalla condizione finanziaria della controparte, quali il rischio Paese o rischi operativi. Anche le attività diverse da quella tradizionale di prestito espongono ulteriormente la Banca al rischio di credito. In questo caso il rischio di credito può, per esempio, derivare da:

- Compravendite di titoli;
- Sottoscrizione di contratti derivati OTC non speculativi.

Le controparti di tali transazioni potrebbero risultare inadempienti a causa di mancanza di liquidità, deficienza operativa, eventi economici o per altre ragioni.

Alla luce delle disposizioni in materia di controlli interni, e del rilievo attribuito all'efficienza ed efficacia del processo del credito e del relativo sistema dei controlli, la Banca si è dotata di una struttura organizzativa funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo dei rischi creditizi indicati dall'Organo di Vigilanza nel rispetto del principio di prudenza.

In aggiunta ai controlli di linea ed al monitoraggio del credito, quali attività di primo livello, le funzioni incaricate di seguire la gestione delle posizioni e quelle incaricate del controllo di secondo livello e terzo livello si occupano del controllo dell'andamento dei rischi, nonché della correttezza/adequazione dei processi gestionali e operativi.

Con riferimento al rischio di credito, le disposizioni descrivono una serie di aspetti e cautele che già trovano in buona misura disciplina entro la regolamentazione del processo, ma integrano tali ambiti con la richiesta di formalizzare appositi criteri di classificazione, valutazione e gestione delle esposizioni deteriorate.

La Banca ha adottato una policy dei crediti deteriorati ed ha poi provveduto a:

- Esaminare il portafoglio crediti individuando le posizioni problematiche, verificandone la capacità di credito e isolando di conseguenza le posizioni che si ritengono sostenibili - pur con la necessità di un eventuale intervento gestionale - e quelle giudicate insolventi;
- Predisporre conseguentemente le necessità di intervento per le posizioni che si sono ritenute sostenibili, per poter valutare in modo complessivo la capacità della Banca di sostenerle, anche in relazione agli effetti sul rapporto impieghi/depositi ed agli assorbimenti di capitale. I risultati di tale ricognizione saranno tenuti periodicamente aggiornati in base alle dinamiche di portafoglio, tenuto conto anche delle indicazioni delle funzioni di controllo;

- Attivare il percorso di perizie e valutazioni e individuare le percentuali di svalutazione del valore stimato degli immobili, sui quali la Banca intende rivalersi per il rimborso delle esposizioni in capo a controparti insolventi, con riferimento anche al caso di procedura esecutiva, secondo quanto stabilito dalla policy. La validità delle percentuali stabilite sarà tenuta monitorata dalla direzione e dalle funzioni di controllo sulla base degli importi che risulteranno tempo per tempo effettivamente incassati, con la periodica proposta di eventuali modifiche.

Si ricorda che, con la pubblicazione nella GUCE, a novembre 2016, del Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione si è concluso il processo di adozione dell'IFRS 9. Il nuovo principio, a partire dal 1° gennaio 2018, sostituisce integralmente lo IAS 39; si applica, pertanto, a tutti gli strumenti finanziari classificabili nell'attivo e nel passivo di stato patrimoniale del bilancio, modificandone incisivamente i criteri di classificazione e di misurazione e le modalità di determinazione dell'*impairment*, nonché definendo nuove regole di designazione dei rapporti di copertura.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato dai regolamenti interni che in particolare:

- Definiscono i criteri e le metodologie per la valutazione del merito creditizio;
- Definiscono i criteri e le metodologie per la revisione degli affidamenti;
- Definiscono i criteri e le metodologie di controllo andamentale, nonché le iniziative da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Ci sono, poi, le deleghe in materia di erogazione del credito, in altri ambiti gestionali (spese, commissioni, etc.) e di firma.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, come si specificherà in seguito, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione, tra l'altro, di finanziamenti. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati. Tali riferimenti sono stati integrati attraverso l'aggiornamento, dove ritenuto necessario, delle delibere, dei regolamenti e delle deleghe già in uso all'interno della banca. L'insieme di tali documenti, che costituiscono il regolamento, sono in questo modo resi conformi a quanto previsto dalla disciplina sui soggetti collegati.

L'Area Crediti è l'organismo centrale delegato al governo dell'intero processo del credito.

La ripartizione dei compiti e responsabilità è, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse, in special modo attraverso un'opportuna graduazione dei profili abilitativi in ambito informatico.

In particolare, viene garantita la supervisione sistematica della gestione e della rilevazione delle posizioni "problematiche", anche attraverso il coordinamento e la verifica dell'azione svolta dai preposti di filiale (o di altre funzioni specialistiche).

Attualmente la Banca è strutturata in 3 filiali, ognuna diretta e controllata da un responsabile. Le filiali hanno specifiche responsabilità in ambito monitoraggio del credito, in quanto a contatto diretto della controparte e a conoscenza delle specifiche dinamiche di mercato; ogni gestore di relazione verifica nel continuo le posizioni, con riferimento all'entità e alla tipologia del lavoro appoggiato, prestando particolare attenzione a sconfinamenti, movimento degli assegni, conti immobilizzati, rapporti di portafoglio, sospesi, partite da sistemare, verifica dei tabulati, ecc. Essi si tengono informati sui cambiamenti intervenuti nell'attività e nella situazione aziendale

dell'affidato, anche mediante visite periodiche, che costituiscono momenti indispensabili per sostenere commercialmente il rapporto e per favorirne la regolarizzazione.

La funzione di controllo dei rischi (*risk management*), collocata nell'organigramma con una linea di dipendenza gerarchica verso il consiglio di amministrazione, svolge l'attività di controllo sulla gestione dei rischi creditizi, attraverso un'articolazione dei compiti derivanti dalle responsabilità declinate nelle disposizioni di vigilanza sul sistema dei controlli interni.

Nello specifico, la funzione fornisce un contributo preventivo nella definizione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi, nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio. Garantisce un sistematico monitoraggio sul grado di esposizione ai rischi, sull'adeguatezza del RAF e sulla coerenza fra l'operatività e i rischi effettivi assunti dalla Banca rispetto agli obiettivi di rischio/rendimento e ai connessi limiti o soglie prestabiliti; verifica, inoltre, il rispetto e la congruità dell'esercizio delle deleghe.

La funzione *risk management* concorre alla redazione del resoconto ICAAP e ILAAP, in particolare verificando la congruità delle variabili utilizzate e la coerenza con gli obiettivi di rischio approvati nell'ambito del RAF. Tiene monitorato nel tempo il rispetto dei requisiti regolamentari e dei *ratio* di vigilanza prudenziale, provvedendo ad analizzarne e commentarne le caratterizzazioni e le dinamiche.

Formalizza pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo, eventualmente acquisendo il parere di altre funzioni coinvolte.

Concorre all'impostazione/manutenzione organizzativa e disciplinare dei processi operativi (credito, raccolta, finanza, incassi/pagamenti, ICT) adottati per la gestione delle diverse tipologie di rischio, verificando l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate.

Concorre alla definizione/revisione delle metodologie di misurazione dei rischi quantitativi e, interagendo con la funzione contabile, contribuisce a una corretta classificazione e valutazione delle attività aziendali.

Sistemi di gestione, misurazione e controllo

Con riferimento all'attività creditizia del portafoglio bancario, l'Area Crediti assicura la supervisione e il coordinamento delle fasi operative del processo del credito ed esegue i controlli di propria competenza.

A supporto delle attività di governo del processo del credito, la Banca ha attivato procedure specifiche per le fasi di istruttoria/delibera, di revisione delle linee di credito e di monitoraggio del rischio di credito, classificazione dei crediti e definizione delle strategie di recupero dei crediti classificati a deteriorato. In tutte le citate fasi la Banca utilizza metodologie quali-quantitative di valutazione del merito creditizio della controparte, basate o supportate da procedure informatiche sottoposte a periodica verifica e manutenzione.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono i diversi organi competenti, appartenenti sia alle strutture centrali, sia alla rete, in ossequio ai livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura informatica che consente, in ogni momento, la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

In sede di istruttoria, la valutazione, anche prospettica, si struttura su più livelli e si basa prevalentemente su dati tecnici, oltre che – come abitualmente avviene – sulla conoscenza personale e sull'approfondimento della specifica situazione economico-patrimoniale della controparte e dei suoi garanti. Analogamente, per dare snellezza alle procedure, sono state previste tipologie di istruttoria/revisione diversificate: alcune, di tipo semplificato con formalità ridotte all'essenziale, riservate alla istruttoria/revisione dei fidi di importo limitato riferite a soggetti che hanno un andamento regolare; altre, di tipo ordinario, per la restante tipologia di pratiche.

La definizione dei criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito ha come obiettivo anche l'attivazione di una sistematica attività di monitoraggio delle posizioni affidate ai referenti di rete, coordinate dall'area crediti e con il supporto metodologico della funzione *risk management*.

In particolare, gli addetti delegati alla fase di monitoraggio andamentale hanno a disposizione l'evoluzione dei punteggi di *rating*, nonché una molteplicità di elementi informativi che permettono di verificare le movimentazioni dalle quali emergono situazioni di tensione o di immobilizzo dei conti affidati.

Relativamente al monitoraggio del portafoglio crediti, si ricorda che la migrazione al nuovo sistema informativo ha fatto venir meno il funzionamento dell'applicativo *Credit Management*, il quale aveva come *database* appunto il precedente sistema *Gesbank*. Nel corso del 2022 è stato quindi attivato l'applicativo *Early Warning Indicator*. Attualmente lo stesso rappresenta un cruscotto utile per monitorare una serie di indicatori riferibili alle aree andamentale interno, bilancio, centrale rischi, pregiudizievoli e protesti, *rating*, eventi societari.

Il costante monitoraggio delle segnalazioni fornite dalla procedura consente, quindi, di intervenire tempestivamente all'insorgere di anomalie e di prendere gli opportuni provvedimenti ai fini della risoluzione delle stesse e/o della corretta classificazione della singola posizione.

Le posizioni affidate, come già accennato, vengono controllate anche utilizzando le informazioni fornite dalle Centrali dei Rischi.

Tutte le posizioni fiduciarie sono inoltre oggetto di riesame periodico, svolto per ogni singola controparte/gruppo economico di appartenenza dalle strutture competenti per limite di fido.

Il controllo delle attività svolte dall'area crediti è assicurato dalla funzione di controllo dei rischi (*risk management*). In particolare, la Funzione di *Risk Management* conduce controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino efficaci ed affidabili, con riferimento alla capacità di segnalare tempestivamente l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'adeguatezza delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita. In particolare la Funzione conduce (i) controlli volti ad accertare che le procedure adottate risultino, oltre che conformi alle pertinenti disposizioni di Vigilanza, idonee per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con particolare attenzione ai profili metodologici; (ii) controlli sul corretto svolgimento, da parte delle competenti funzioni aziendali, delle attività inerenti al monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni, in particolare quelle deteriorate; (iii) controlli sulla coerenza delle classificazioni, della congruità degli accantonamenti e dell'adeguatezza del processo di recupero, tenuto conto di quanto previsto nelle disposizioni interne, delle disposizioni regolamentari di vigilanza, nonché dell'evoluzione del quadro di riferimento.

La normativa interna sul processo di gestione e controllo del credito è oggetto di aggiornamento costante.

Credito Lombardo Veneto, inoltre, nel corso del 2018 a seguito dell'introduzione del principio contabile IFRS 9, ha adottato un sistema evoluto di valutazione del merito creditizio delle imprese nonché del profilo rischio/rendimento, in collaborazione con gli *outsourcer* informatici: tale modello di *rating* è stato disegnato nell'ottica di realizzare un'adeguata integrazione tra le diverse informazioni quantitative (bilancio, centrale dei rischi, socio – demografico e andamentale interno), con una prevalenza della componente andamentale interna. Pertanto, risponde all'esigenza di conferire maggiore efficacia ed efficienza al processo di gestione del credito, soprattutto attraverso una più oggettiva selezione della clientela e un più strutturato processo di monitoraggio delle posizioni.

L'utilizzo del sistema evoluto di valutazione del merito creditizio e controllo dei clienti affidati e da affidare, ha notevoli implicazioni di tipo organizzativo che devono essere attentamente esaminate e affrontate, nel quadro di un complessivo riesame del sistema dei controlli interni della banca e dei relativi assetti organizzativi e regolamentari.

Inoltre, il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova definizione di *default* prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013). In tale contesto, i modelli di Impairment IFRS 9 della Banca sono stati opportunamente revisionati per tenere conto degli effetti inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

A tale riguardo assume carattere permanente l'attività di sensibilizzazione, di formazione e di addestramento sia per il personale che per la Direzione della Banca.

Ai fini della determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito la Banca adotta la metodologia standardizzata e, in tale ambito, ha deciso di:

- Adottare la metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito (I Pilastro);
- Utilizzare le valutazioni del merito di credito rilasciate dall'ECAI Moody's Investors Service, limitatamente alla determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nel portafoglio "Amministrazioni centrali e banche centrali", nonché indirettamente di quelle ricomprese nei portafogli "Intermediari vigilati", "Enti del settore pubblico" ed "Enti territoriali". Per le esposizioni che rientrano in tutti gli altri portafogli si applicano i coefficienti di ponderazione diversificati previsti dalla disciplina nell'ambito della metodologia standardizzata.

Inoltre, con riferimento al processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) previsto dal II Pilastro della regolamentazione prudenziale e al fine di determinare il capitale interno, si rammenta che il CdA della Banca, con delibera del 22 aprile 2013 ha optato per l'adozione delle metodologie semplificate che l'Organo di Vigilanza ha previsto per gli intermediari appartenenti alla classe 3.

Per quanto riguarda, inoltre, l'effettuazione delle prove di *stress* (*stress test*), il CdA ha individuato le relative metodologie di conduzione e dato incarico alla Direzione Generale della loro esecuzione. La Banca esegue, dunque, periodicamente tali prove di *stress* attraverso analisi di sensibilità che si concretizzano nella valutazione degli effetti di eventi specifici sui rischi della Banca.

Con riferimento al rischio di credito, la Banca effettua lo *stress test* secondo le seguenti modalità:

- Il capitale interno necessario a fronte del nuovo livello di rischio del portafoglio bancario viene ridefinito sulla base dell'incremento dell'incidenza delle esposizioni deteriorate sugli impieghi aziendali dovuto al peggioramento inatteso della qualità del credito della Banca.

L'impatto patrimoniale viene misurato come maggiore assorbimento patrimoniale a fronte del rischio di credito in relazione all'aumento delle ponderazioni applicate. Viene inoltre determinato l'impatto sul capitale complessivo (fondi propri), derivante dalla riduzione dell'utile atteso per effetto dell'incremento delle svalutazioni dei crediti;

- Si valuta inoltre il decremento dei fondi propri nel caso di riduzione del valore di mercato delle esposizioni rappresentate da titoli del portafoglio bancario valutate al "fair value". La costruzione di uno scenario avverso si sostanzia nell'ipotizzare una riduzione del valore delle stesse a causa di eventi derivanti dal mercato di riferimento o, eventualmente, da eventi riconducibili agli emittenti.

Con riferimento all'operatività sui mercati mobiliari, sono attive presso l'Area Finanza della Banca momenti di valutazione e controllo sia in fase di acquisto degli strumenti finanziari, sia in momenti successivi nei quali periodicamente viene analizzata la composizione del comparto per *asset class*/portafoglio Ias/Ifrs, identificato, determinato il livello di rischio specifico oppure di controparte e verificato il rispetto dei limiti e delle deleghe assegnate.

Metodi di misurazione delle perdite attese

L'IFRS 9 ha introdotto, per gli strumenti valutati al costo ammortizzato e al *fair value* con contropartita il patrimonio netto (diversi dagli strumenti di capitale), un modello basato sul concetto di "*expected loss*" (perdita attesa), in sostituzione dell'approccio "*incurred loss*" previsto dallo IAS 39.

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, a differenza dello IAS 39, è necessario rilevare, sin da subito e indipendentemente dalla presenza o meno di un cosiddetto *trigger event*, l'ammontare di perdite attese future sulle proprie attività finanziarie e detta stima dovrà continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte. Per effettuare tale stima, il modello di *impairment* dovrà considerare non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri.

Questo approccio "*forward looking*" permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche su crediti in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di misurazione delle perdite attese su crediti e titoli oggetto di impairment adottato si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al *fair value* a conto economico. Per le esposizioni creditizie rientranti nel perimetro di applicazione² del nuovo modello il principio contabile prevede l'allocatione dei singoli rapporti in uno dei 3 stage basato sui cambiamenti nella qualità del credito, definito su modello di perdita attesa (*expected credit loss*) a 12 mesi o a vita intera nel caso si sia manifestato un significativo incremento del rischio (*lifetime*). In particolare, sono previste tre differenti categorie che riflettono

² I segmenti di applicazione si differenziano in clientela ordinaria, segmento interbancario e portafoglio titoli.

il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'*initial recognition*, che compongono la *stage allocation*:

- In stage 1, i rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito (SICR) o che possono essere identificati come '*Low Credit Risk*';
- In stage 2, i rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo o non presentano le caratteristiche per essere identificati come '*Low Credit Risk*';
- In stage 3, i rapporti *non performing*³.

I parametri di rischio (PD, LGD e EAD) vengono calcolati dai modelli di *impairment*. Si sottolinea che la Banca effettua il calcolo della ECL in funzione dello *stage* di allocazione, per singolo rapporto, con riferimento alle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio.

Le attività progettuali coordinate dalle pertinenti strutture tecniche di Cassa Centrale Banca e Allitude S.p.A. hanno permesso il miglioramento della declinazione delle soluzioni metodologiche per la corretta stima dei parametri di rischio per il calcolo della ECL e la gestione del processo di *staging* secondo gli standard previsti dal principio IFRS 9, nonché indirizzato lo sviluppo dei supporti tecnico/strumentali sottostanti a cura delle pertinenti strutture.

Ai fini del calcolo della Perdita Attesa al 31 dicembre 2024, il fornitore ha provveduto ad aggiornare gli scenari macroeconomici a ottobre 2024 e le serie storiche a settembre 2024, con primo trimestre *forward looking* dicembre 2024. Si ricorda che nel corso del 2023 l'*outsourcer* ha aggiornato uno dei parametri alla base della determinazione della *Loss given default*. A tal riguardo, le analisi di ragionevolezza condotte in relazione all'output dell'ECL calcolata dall'*outsourcer* hanno evidenziato una non piena coerenza con i dati storici del portafoglio crediti della Banca così come con la rischiosità intrinseca di tale portafoglio. Sulla base dei risultati delle analisi qualitative e di *back testing* condotte, e in attesa di ulteriori approfondimenti con l'*outsourcer* finalizzati alla produzione di interventi sulla calibrazione dei parametri di determinazione dell'ECL, la Banca ha calcolato un fattore correttivo della

LGD legato all'effettiva probabilità di passaggio a sofferenza riscontrata nei dati storici della Banca stessa, applicandolo prudenzialmente solo a talune categorie di crediti classificati in bonis *stage* 1. Si ricorda inoltre che la Banca ha apportato un affinamento del modello fornito dall'*outsourcer* in relazione alla determinazione della LGD su linee di credito assistite da garanzie speciali (ossia garanzie statali), in quanto il parametro previsto dal modello non risulta rispecchiare l'effettiva perdita nell'escussione di tali garanzie in modo consistente con i dati storici della Banca. Gli interventi evidenziati non hanno comportato effetti significativi sul livello di coverage medio del portafoglio bonis.

La Banca ha fatto riferimento agli indirizzi definiti da Cassa Centrale Banca e Allitude S.p.A. anche per tutto quanto attiene all'adozione delle soluzioni organizzative e di processo finalizzate a consentire un utilizzo del sistema di rating corretto e integrato nei principali processi aziendali (in sede istruttoria, pricing, monitoraggio e valutazione), nonché per l'implementazione del collegato sistema di monitoraggio e controllo.

Rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento della

³ I crediti *non performing* riguardano: esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, le inadempienze probabili e le sofferenze.

transazione stessa e configura una particolare fattispecie del rischio di credito che si manifesta con riferimento ad alcune tipologie di transazioni, aventi ad oggetto determinati strumenti finanziari, specificamente individuati dalla normativa.

La normativa precisa che le operazioni che possono determinare il rischio di controparte, che rappresenta una particolare fattispecie del rischio di credito, sono le seguenti:

- strumenti finanziari derivati e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – *Securities Financing Transactions*);
- operazioni con regolamento a lungo termine (operazioni LST – *Long Settlement Transactions*).

La gestione e il controllo del rischio di controparte si colloca nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca ed è articolato e formalizzato nella specifica normativa interna. In tale ambito, le politiche inerenti alla gestione del rischio si basano sui seguenti principali elementi:

- Restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili, sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento / forma tecnica;
- Deleghe.

In particolare, nella scelta delle controparti selezionate, l'area finanza individua, sulla base delle linee guida presenti nel regolamento della finanza e nelle relative disposizioni attuative, nonché sulla base dei limiti operativi definiti per la gestione del rischio di controparte, la possibilità di concludere l'operazione con una specifica controparte.

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST).

Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), la Banca utilizza il metodo semplificato (in assenza di operazioni classificate nel portafoglio di negoziazione).

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente all'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

La Banca ha adottato accordi di compensazione bilaterale di contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine stipulati con Cassa Centrale Banca che, pur non dando luogo a novazione, prevede la formazione di un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse nell'accordo stesso, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza, la banca ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate. Il Regolamento (UE) n. 575/2013, con riferimento ai derivati OTC ed alle operazioni con regolamento a lungo termine, inquadra tali accordi nell'ambito degli "altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente e la sua controparte", ovvero degli "accordi scritti tra una banca e una controparte in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, senza effetti novativi."

L'effetto di riduzione del rischio di controparte (e, quindi, il minor assorbimento patrimoniale) è riconosciuto a condizione che l'accordo sia stato comunicato all'Autorità di Vigilanza e la Banca rispetti i requisiti specifici contemplati nella normativa.

A tale riguardo, la Banca:

- ha adottato un sistema di gestione del rischio di controparte su base netta conformemente alla clausola di compensazione bilaterale, senza effetti novativi, presente nei contratti aventi per oggetto derivati OTC e operazioni con regolamento a lungo termine già stipulati Con Cassa Centrale Banca;
- ha adottato presidi organizzativi relativi agli accordi di compensazione bilaterale dei contratti aventi ad oggetto i derivati OTC e le operazioni con regolamento a lungo termine;
- ha rivisto l'approvazione della revisione dei limiti operativi di controparte, della concessione delle relative deleghe e delle modalità del loro utilizzo.

Il diritto legale a compensare non è legalmente esercitabile in ogni momento ma solo in caso di insolvenza o fallimento delle controparti. Ne discende che non sono rispettate le condizioni previste dal paragrafo 42 dello IAS 32 per la compensazione delle posizioni in bilancio come meglio dettagliate dallo stesso IAS 32 nel paragrafo AG38.

La Banca ha stipulato con Cassa Centrale Banca un accordo di marginazione che prevede lo scambio di margini (garanzie) tra le controparti del contratto con periodicità giornaliera sulla base della valorizzazione delle posizioni in essere sulla base dei valori di mercato rilevati nel giorno di riferimento (ovvero il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di valorizzazione). La valorizzazione delle garanzie oggetto di trasferimento da una parte all'altra tiene conto del valore netto delle posizioni in essere, del valore delle eventuali garanzie precedentemente costituite in capo a una delle due parti nonché del valore cauzionale (livello minimo di trasferimento). In particolare, l'accordo di marginazione prevede un ammontare minimo di trasferimento, a favore di entrambe le parti, pari a Euro 250.000. Inoltre, le soglie minime di esposizione (c.d. *threshold*) sono pari a zero. Le garanzie (margini) avranno ad oggetto:

- denaro, nell'ipotesi in cui sia la Banca a dover prestare garanzie;
- titoli obbligazionari (generalmente governativi italiani).

Ai fini del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 l'accordo di collateralizzazione è un "contratto di garanzia finanziaria" e il margine è costituito in pegno ai sensi dell'articolo 5 della medesima legislazione.

Anche in questo caso la Banca ha definito specifiche politiche e procedure al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa in materia per il loro riconoscimento ai fini prudenziali.

Come evidenziato nei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio nel documento di bilancio al 31 dicembre 2024, si porta all'attenzione che, successivamente al 31 dicembre 2024, e fino alla data di approvazione del presente fascicolo di bilancio, i rapporti con una controparte finanziaria vigilata con cui CLV collabora dal 2021 hanno evidenziato un progressivo deterioramento. Nel complesso, l'esposizione verso la controparte finanziaria vigilata ammonta al 31 marzo 2024 a euro 7.002 mila, oltre interessi e accessori. Per tutto l'anno 2024 la controparte finanziaria vigilata ha adempiuto ai propri impegni con regolarità. Gli eventi che hanno determinato il deterioramento dell'esposizione sono avvenuti nel corso dei primi mesi del 2025 e, pertanto, a fronte dell'accresciuto rischio, CLV ha provveduto a riclassificare la posizione al 31 marzo 2025 e ad alimentare un fondo di svalutazione coerente con le normative interne in materia. Preso atto del nuovo contesto, CLV ha attivato tutte le iniziative necessarie per tutelare i propri diritti, sia in via stragiudiziale, sia in via giudiziale, trattandosi di crediti certi, liquidi ed esigibili.

Rischio di Mercato

Il rischio di mercato è il rischio generato dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci.

La Banca ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Nell'ambito del rischio di mercato, la normativa identifica e disciplina il trattamento dei seguenti rischi: rischio di regolamento, rischio di cambio e di posizione su merci (con riferimento all'intero bilancio), rischio di posizione, e rischio di concentrazione (con riferimento al portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza).

In particolare:

- Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti;
- Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);
- Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, che comprende due componenti:
 - o "rischio generico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - o "rischio specifico", ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- Rischio di cambio ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla Banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione sull'intero bilancio.

Il rischio di regolamento configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione a fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prestatore di credito o di diversi prestatori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di "grandi esposizioni" prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli "clienti" o "gruppi di clienti connessi". Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Il rischio di posizione su merci rappresenta il rischio che si verifichino perdite sulle posizioni in merci. Si evidenzia che - considerata la propria operatività specifica - la Banca non risulta esposta al rischio di posizione in merci.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) è inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso, non è superiore ai 50 milioni di euro.

In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

Con specifico riguardo al rischio di cambio la Banca, avendo una posizione netta aperta in cambi inferiore al limite del 2% dei Fondi Propri, è esclusa dall'applicazione della disciplina in materia.

Le politiche inerenti al rischio di mercato definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano sui seguenti principali elementi:

- Definizione di un modello organizzativo di governo e controllo del rischio (struttura, processi, metodologie, rendicontazione periodica);
- Definizione degli obiettivi di rischio/rendimento;
- Declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei portafogli della finanza con riferimento ai diversi aspetti gestionali, contabili e di vigilanza). In particolare, sono istituiti e misurati limiti di VaR, limiti di Riserva Patrimoniale sui titoli, limiti per tipologia di emittente, tipologia di strumento, limiti di esposizione al rischio di concentrazione, restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili in termini di strumenti ammessi;
- struttura delle deleghe.

Le attività di gestione, monitoraggio e analisi del rischio di mercato vengono supportate, dai primi mesi del 2024, dalla reportistica fornita su base giornaliera dalla società di consulenza DB&B Consulting Srl che si occupa della misurazione e analisi del valore a rischio degli investimenti (VaR, Value at Risk). Il VaR viene calcolato su un orizzonte temporale di 10 giorni, con un intervallo di confidenza al 99% e, con l'ausilio della metodologia Montecarlo Filtered Bootstrap, ossia attraverso un campionamento causale di rendimenti giornalieri, estraendoli (con re immissione) dalla serie storica dei rendimenti realizzati dal titolo negli ultimi 2 anni (500 dati). La misurazione del VaR è calcolata su diversi gradi di dettaglio che oltre al portafoglio totale considerano quello Bancario e di Negoziazione, le singole categorie IFRS, i diversi raggruppamenti per tipologia di strumento (Azioni, Fondi, Tasso Fisso e Tasso Variabile Governativo, Sovranazionale e Corporate) e i singoli titoli presenti.

Un'ulteriore misura introdotta per valutare il rischio di mercato è l'*expected shortfall* calcolata con il metodo Montecarlo, su un orizzonte temporale di 10 giorni e con un intervallo di confidenza al 99%.

A supporto della definizione della struttura dei propri limiti interni, di scelte strategiche importanti, o di specifiche analisi è possibile elaborare simulazioni di acquisti e vendite di strumenti finanziari all'interno della propria asset allocation, ottenendo un calcolo aggiornato della nuova esposizione al rischio sia in termini di VaR che di Modified Duration.

Di particolare rilevanza è inoltre l'attività di *backtesting* del modello di VaR utilizzato giornalmente, effettuata sull'intero portafoglio titoli di proprietà confrontando il VaR – calcolato al 99% e sull'orizzonte temporale giornaliero – con le effettive variazioni del valore di mercato teorico del portafoglio.

Quotidianamente sono disponibili *stress test* sul valore di mercato teorico del portafoglio titoli di proprietà attraverso i quali si studiano le variazioni innanzi a determinati scenari di mercato del controvalore teorico del portafoglio di negoziazione e dei diversi raggruppamenti di strumenti ivi presenti Azioni, Fondi, Tasso Fisso e a Tasso Variabile Governativo, Sovranazionali e *Corporate*). Nell'ambito delle strategie di governo del rischio, per una completa e migliore analisi del portafoglio vengono monitorati diversi scenari sul fronte obbligazionario e azionario.

È in aggiunta attivo un *alert* automatico per mail in caso di superamento dei limiti presenti nella regolamentazione interna.

Il modello di misurazione del rischio di mercato rappresenta uno strumento a supporto della gestione e dei controlli interni, mentre, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, la Banca, come evidenziato in precedenza, utilizza il metodo standardizzato previsto dalla normativa prudenziale disciplinata nel Regolamento (UE) n. 575/2013.

Al 31 dicembre 2024 non erano presenti titoli all'interno del portafoglio di negoziazione.

Nell'ambito delle citate politiche sono anche definiti gli strumenti negoziabili da parte della Finanza.

Al fine di gestire e monitorare le esposizioni ai rischi di mercato assunte nell'ambito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha definito nel proprio Regolamento finanza e nelle sottostanti disposizioni attuative i principi guida, i ruoli e le responsabilità delle funzioni organizzative coinvolte. Ciò allo scopo di assicurare la regolare e ordinata esecuzione dell'attività sui mercati finanziari, nell'ambito del profilo rischio/rendimento delineato dal Consiglio di Amministrazione e di mantenere un corretto mix di strumenti, volto al bilanciamento dei flussi di liquidità.

Per il monitoraggio e il controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso gli organi societari e le unità organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio di negoziazione della Banca.

Rischio Operativo

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni.

Tale definizione include il rischio legale (ovvero il rischio di subire perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie), ma non considera quello di reputazione e quello strategico.

Nell'ambito dei rischi operativi, risultano significative le seguenti sottocategorie di rischio, enucleate dalle stesse disposizioni di vigilanza:

- Il rischio informatico ossia il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione (*Information and Communication Technology – ICT*);
- Il rischio di esternalizzazione ossia legato alla scelta di esternalizzare a terzi fornitori lo svolgimento di una o più attività aziendali.
- Il rischio operativo si riferisce, dunque, a diverse tipologie di eventi che non sono singolarmente rilevanti e che vengono quantificati congiuntamente per l'intera categoria di rischio.

Il rischio operativo, connotato nell'esercizio dell'attività bancaria, è generato trasversalmente da tutti i processi aziendali. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni e alla disfunzione dei sistemi informatici.

La Banca, in quanto azienda caratterizzata da un'articolazione organizzativa e di processo relativamente complessa e dall'utilizzo massivo di sistemi informativi a supporto delle proprie attività operative, risulta esposta al rischio operativo.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie di accesso alle metodologie maggiormente complesse individuate dalla Vigilanza e in considerazione dei propri profili organizzativi, operativi e dimensionali, ha deliberato l'applicazione del Metodo Base stabilito dall'articolo 315 del Regolamento UE 535/2013 (CRR).

Sulla base di tale metodologia, il requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi viene misurato applicando il coefficiente regolamentare del 15% alla media delle ultime tre osservazioni su base annuale di un indicatore del volume di operatività aziendale, individuato nel c.d. indicatore rilevante, definito dall'articolo 316 del medesimo Regolamento, riferite alla situazione di fine esercizio (31 dicembre).

Il rischio operativo è mitigato dalla Banca attraverso presidi organizzativi e normativi interni, volti a contenere la possibilità di accadimento degli eventi esogeni e degli errori/frodi interne che potrebbero incidere sul proprio profilo di rischio. A maggior tutela dei diversi portatori di interesse (clienti, azionisti, dipendenti) la Banca ha inoltre stipulato una serie di assicurazioni che coprono i principali rischi connessi all'attività bancaria.

Con riferimento ai presidi organizzativi, poi, assume rilevanza la funzione di conformità (*compliance*), deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme e che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina).

La disciplina in vigore è trasferita anche nelle procedure informatiche con l'obiettivo di presidiare, nel continuo, la corretta attribuzione delle abilitazioni e il rispetto delle segregazioni funzionali in coerenza con i ruoli.

Con la premessa che un efficace ed efficiente sistema di controlli interni presuppone la definizione di controlli anzitutto implementati da parte delle stesse unità organizzative deputate, per quanto di specifica competenza, a contribuire alla realizzazione dell'attività caratteristica della Banca (controlli di primo livello), la Banca ha adottato una serie di manuali che forniscono una descrizione dettagliata dei controlli di linea posti a presidio dei rischi inerenti alcuni tra i principali processi operativi della Banca (credito, finanza, amministrazione e segnalazioni, filiale). Questi documenti vogliono essere un agile strumento operativo in grado di garantire il supporto nella realizzazione dei citati controlli, oltreché la tracciabilità degli stessi, così come richiesto dalle autorità di vigilanza.

Nell'ambito del complessivo *assessment*, con specifico riferimento alla componente di rischio legata all'esternalizzazione di processi/attività aziendali sono inoltre oggetto di analisi:

- Quantità e contenuti delle attività in *outsourcing*;
- Esiti delle valutazioni interne dei livelli di servizio degli *outsourcer*;
- Qualità creditizia degli *outsourcer*.

Credito Lombardo Veneto opera in regime di *full outsourcing* per quanto riguarda le procedure operative e l'infrastruttura IT. Non di meno, monitora con attenzione il rischio informatico, ovvero il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato, in relazione all'utilizzo di tecnologia dell'informazione e della comunicazione, valutando nel continuo le modalità operative e di controllo adottate dai principali *outsourcer*.

Le disposizioni in tema di "Sistema dei Controlli interni, Sistema Informativo e Continuità operativa" sono dedicate agli ambiti informatici, attraverso una riorganizzazione e revisione della disciplina pregressa. Si tratta in particolare delle tematiche inerenti alla gestione degli incidenti di sicurezza informatica, le modalità di approvvigionamento delle risorse informatiche e il sistema di gestione dei dati. Tali tematiche hanno richiesto di intervenire in modo mirato sulla disciplina del processo ICT, in particolare prevedendo di:

- Aggiornare - di concerto con il fornitore dei servizi ICT - la procedura di gestione degli incidenti, garantendone poi manutenzione da parte del referente per l'attività esternalizzata;
- Regolamentare il processo di acquisizione di un servizio di *outsourcing* in ambito tecnologico/informatico, stabilendo in particolare criteri di valutazione dei servizi offerti dai fornitori e dei relativi contratti;
- Definire - in raccordo con l'*outsourcer* - una mirata revisione secondo i requisiti richiesti dalle disposizioni degli *standard* di *data governance*.

In coerenza con le disposizioni normative in materia, la Banca ha completato la revisione dei contratti, al fine di integrare, ove necessario, i contenuti minimi contrattuali e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate. Per ogni attività è stato nominato un referente interno responsabile del monitoraggio del servizio e a presidio dei rischi connessi; i referenti interni di una Funzione Essenziale e Importante hanno inoltre la responsabilità di predisporre apposita relazione annuale sul fornitore al fine di poter redigere, a cura del referente aziendale, apposita relazione da inviare annualmente a Banca d'Italia.

Di rilievo, sempre in ottica di contenimento del rischio operativo, anche le attività connesse con la stesura dei principali regolamenti a presidio del rischio informatico e alla definizione del piano di continuità operativa e di *disaster recovery*; a valle delle consistenti attività svolte, la Banca è ora dotata di uno strumento operativo di gestione delle emergenze integrato con quello dei principali fornitori, aspetto particolarmente rilevante per una Banca che opera in modalità di *full outsourcing*.

Sempre sul fronte rischi ICT e continuità operativa, si ricorda che Banca d'Italia il 3 novembre 2022 ha pubblicato il 40° aggiornamento della Circolare n. 285/2023 contenente le "Disposizioni di Vigilanza per le Banche". Tale aggiornamento ha dato attuazione agli Orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie dell'informazione (ICT) e di sicurezza (EBA/GL/2019/04). La Banca è stata chiamata ad adeguarsi alle novità introdotte dal 40° aggiornamento della circolare di Banca d'Italia n. 285/2013 entro il 30 giugno 2023 e, entro il 1° settembre 2023, a trasmettere a Banca d'Italia una relazione contenente la descrizione degli interventi effettuati per assicurare il recepimento delle stesse. La Relazione sugli interventi di adeguamento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e inviata all'Autorità di Vigilanza entro le tempistiche previste. A tal riguardo, con nuova comunicazione del 23 maggio 2024, l'Autorità di Vigilanza è tornata in argomento segnalando i principali elementi di attenzione emersi dal complessivo esame delle relazioni delle banche LSI. Sulla base di quanto rilevato da Banca d'Italia, la Banca ha provveduto a rivedere, ad aggiornare e integrare la relazione. La Relazione aggiornata è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione e inviata all'Autorità di Vigilanza.

Oltre ad alcuni indicatori tipici di rischio operativo e di conformità che sono monitorati nel continuo⁴ è posta costante e particolare attenzione alle risultanze delle verifiche condotte dalle funzioni di controllo. Al 31 dicembre 2024, gli indicatori non hanno evidenziato particolari criticità. Nel corso del 2017 è stata adottata apposita *policy* in materia, che prevede la segnalazione periodica alla funzione di *risk management*, da parte dei referenti individuati, degli eventuali eventi di perdita intercorsi. La funzione di controllo dei rischi raccoglie tali dati e li classifica secondo quanto previsto dalla *policy*, predisponendo periodica informativa al consiglio di Amministrazione e verificando la coerenza tra i dati di perdita registrati e il livello del capitale interno assorbito dal rischio operativo identificato ai fini prudenziali. I dati di perdita operativa registrati nel corso dell'anno hanno confermato l'ampia capienza del requisito patrimoniale rispetto a quanto effettivamente rilevato.

Con riferimento al rischio legale, la Banca, nello svolgimento della propria attività, può essere coinvolta in contenziosi e procedimenti di natura legale. A fronte di tali contenziosi e procedimenti, sono stati appostati congrui accantonamenti in bilancio in base alla ricostruzione degli importi potenzialmente a rischio, alla valutazione della rischiosità effettuata in funzione del grado di "probabilità" e/o "possibilità" così come definiti dal Principio Contabile IAS 37 e tenendo conto della più consolidata giurisprudenza in merito. Pertanto, per quanto non sia possibile prevederne con certezza l'esito finale, si ritiene che l'eventuale risultato sfavorevole di detti procedimenti non avrebbe, sia singolarmente che complessivamente, un effetto negativo rilevante sulla situazione finanziaria ed economica della Banca.

Rischio di Concentrazione

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce (concentrazione geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Le politiche sul rischio di concentrazione, definite dal Consiglio di Amministrazione, si basano principalmente sulla definizione di linee guida relative ai massimali di esposizione e alle tipologie di posizione rilevanti ai fini della concentrazione quali, ad esempio, una singola controparte, un gruppo connesso, un settore o una branca produttiva, un'area geografica, un'emittente.

Con riferimento alla concentrazione, la Banca, ai fini della determinazione del rischio e del relativo capitale interno ha stabilito, sulla base di una valutazione costi/benefici, di utilizzare l'algoritmo del *Granularity Adjustment* (GA) indicato nella circolare della Banca d'Italia n. 285/2013. L'elaborazione del *Granularity Adjustment* secondo le modalità sopra descritte viene effettuata con cadenza trimestrale. Per l'applicazione di tale algoritmo, la circolare 285/13 della Banca d'Italia fa riferimento al concetto di portafoglio creditizio e, in particolare, alle esposizioni verso imprese che non rientrano nella classe "al dettaglio". Al riguardo, occorre fare riferimento alla classe di attività "imprese e altri soggetti", alle esposizioni a breve termine verso imprese", alle "esposizioni verso imprese rientranti nelle classi di attività "scadute" e garantite da immobili, "esposizioni in strumenti di capitale", nonché alle "altre esposizioni". Le esposizioni comprendono anche le

⁴ Ad esempio, numero e ammontare delle cause e dei risarcimenti di lavoro, numero e valore perdite per frodi interne ed esterne subite, numero e valore delle cause passive con la clientela, numero e valore dei risarcimenti assicurativi per cause esterne distinto per tipologia, numero e valore delle rapine, perdite significative per indisponibilità dei sistemi, perdite per catastrofi naturali, perdite per altri eventi di rischio operativo, numero e valore azioni revocatorie subite.

operazioni fuori bilancio, quest'ultime da considerare per un ammontare pari al loro equivalente creditizio. In presenza di strumenti di protezione del credito che rispettino i requisiti (oggettivi e soggettivi) di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tecniche di attenuazione del rischio (CRM), sono incluse nel calcolo le esposizioni assistite da garanzie rilasciate da imprese *eligible*, mentre ne sono escluse le esposizioni verso imprese assistite da garanzie personali fornite da soggetti *eligible* diversi dalle imprese. In applicazione di tale algoritmo, la quantificazione del capitale interno a fronte del rischio di concentrazione richiede preliminarmente:

- i) la determinazione dell'ammontare delle esposizioni per singole controparti o gruppi di controparti connesse;
- ii) il calcolo dell'indice di *Herfindahl*, parametro che esprime il grado di concentrazione del portafoglio;
- iii) il calcolo della costante di proporzionalità C che è funzione della "probabilità di *default*" (PD) associata agli impieghi per cassa. La costante di proporzionalità è determinata sulla base di un'apposita calibrazione – fissata dalle vigenti disposizioni di vigilanza – della costante stessa al variare della PD attribuita agli impieghi per cassa.

La metodologia descritta consente di contemplare solo il profilo *single-name* del rischio di concentrazione; la Banca, pertanto, determina anche un *add-on* in termini di requisito patrimoniale riferibile alla concentrazione settoriale, confrontando la distribuzione del proprio portafoglio con il *benchmark* di area (Italia Nord Ovest). L'obiettivo dell'attività di misurazione degli impatti del rischio di concentrazione geo-settoriale è quello di stimare un eventuale *add-on* di capitale rispetto al modello standardizzato del rischio di credito, misurato dall'indicatore *Herfindahl* a livello di settore industriale (Hs). L'*add-on* di capitale è previsto solamente nel caso in cui il coefficiente di ricarico calcolato fosse maggiore di uno.

Il monitoraggio su base periodica dell'esposizione al rischio di concentrazione si avvale, inoltre, di un *set* di indicatori, definito nell'ambito del RAF, finalizzato alla segnalazione tempestiva di un eventuale aumento del grado di concentrazione del portafoglio.

Rischio di Tasso di Interesse – Portafoglio Bancario

Il rischio di tasso sul portafoglio bancario consiste nella possibilità che una variazione dei tassi di interesse di mercato si rifletta negativamente sulla situazione finanziaria della Banca, determinando sia una variazione del valore economico sia del margine di interesse della stessa. L'esposizione a tale rischio è misurata con riferimento alle attività ed alle passività comprese nel portafoglio bancario (*Banking book*).

Il monitoraggio dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse sul portafoglio bancario avviene su base trimestrale nel rispetto della normativa, e su base mensile a livello gestionale e di regolamentazione interna. Vengono inoltre predisposte apposite simulazioni prima di procedere ad operazioni che possono determinare incrementi di assorbimento patrimoniale.

Le disposizioni della normativa prudenziale che disciplinano il processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) stabiliscono una soglia di attenzione dell'indicatore di rischiosità ad un valore pari al 15%. Nel caso in cui tale indicatore superi la soglia di attenzione, l'Organo di Vigilanza approfondisce con la Banca i risultati e si riserva di adottare opportuni interventi. La Banca monitora a fini gestionali interni con cadenza mensile il rispetto della citata soglia. Nel caso in cui si determini una riduzione

del valore economico della Banca superiore al 15% dei fondi propri, la Banca attiva opportune iniziative.

La Banca ha posto in essere opportune misure di attenuazione e controllo finalizzate a evitare la possibilità che vengano assunte posizioni eccedenti un determinato livello di rischio obiettivo, fissato nell'ambito del più generale *Risk Appetite Framework* aziendale.

Tali misure di attenuazione e controllo trovano codificazione nell'ambito delle normative aziendali volte a disegnare processi di monitoraggio fondati su limiti di posizione e sistemi di soglie di attenzione in termini di capitale interno al superamento delle quali scatta l'attivazione di opportune azioni correttive. Dal punto di vista organizzativo la Banca ha individuato nell'Area Finanza la struttura deputata a presidiare tale processo di gestione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Le attività di controllo e verifica del rischio tasso sono demandate alla funzione *risk management*. Il monitoraggio all'esposizione al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario avviene su base mensile.

Banca d'Italia ha aggiornato, nel mese di dicembre 2023, la Circolare 285, al fine di recepire nella normativa nazionale le modifiche definite a livello europeo in materia di rischio di tasso (IRRBB) e di credit spread sul portafoglio bancario (CSRBB). In particolare, con l'aggiornamento n. 44 della Circolare 285, Banca d'Italia allinea la disciplina al contenuto degli Orientamenti EBA (limitatamente al CSRBB) e alle disposizioni della CRD V che costituiscono il riferimento nell'ambito del quale si inseriranno i Regolamenti delegati della Commissione Europea. Il 31 Luglio l'EBA ha pubblicato il report finale relativo a *Implementing technical standards (ITS) on supervisory reporting IRRBB*, con entrata in vigore il 30 Settembre 2024. Con la pubblicazione del regolamento di esecuzione della commissione 2024/855 è stato istituito, da settembre 2024, l'invio delle segnalazioni di vigilanza IRRBB. In data 20 giugno 2024 Banca d'Italia ha pubblicato il 48° aggiornamento di Modifica della disciplina sul rischio di tasso di interesse delle attività non appartenenti al portafoglio di negoziazione (IRRBB) che ha interessato la Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Allegati C e C-bis della Circolare della Banca d'Italia n.285/2013.

Ai fini di ottemperare puntualmente a tutte le richieste normative e nell'ottica di disporre di uno strumento all'avanguardia per la gestione del rischio di tasso, considerata la crescente importanza che questo presidio assumerà nei prossimi anni, la Banca ha deciso di utilizzare lo strumento ERMAS sviluppato da Prometeia Spa, in conformità ai criteri e metodologia previste dalla normativa europea, ed utilizzato dalle maggiori banche del sistema italiano.

A tal riguardo, per quanto concerne la metodologia di misurazione del rischio in termini di variazione del valore economico e variazione del margine di interesse, il Consiglio di Amministrazione della Banca nel 2024 ha stabilito di utilizzare il *framework* previsto dalle linee guida EBA (GL-2022-14) che si basa sui seguenti elementi:

- analisi di sensitività al valore economico: il motore di calcolo permette di quantificare la differenza di valore *fair value* delle poste di bilancio calcolato con il metodo dei *discounted cash flow delle poste di bilancio* utilizzando una curva base *senza shock* e successivamente una curva *con shock*. I rapporti possono essere elaborati individualmente oppure essere aggregati sulla base delle caratteristiche finanziarie specifiche degli stessi;
- analisi di sensitività al margine: il motore di calcolo permette di quantificare la differenza del margine di interesse a fronte di uno specifico scenario di *shock* dei tassi, ipotizzando il reinvestimento dei flussi in scadenza o di quelli che rivedono il tasso (rapporti indicizzati) ai tassi *forward* in un orizzonte temporale predefinito (ad esempio dodici mesi);

- trattamento modelli comportamentali: il motore di calcolo consente di tenere conto nelle analisi (sia al valore che al margine) dei modelli comportamentali; normalmente vengono utilizzati quelli delle poste a vista. A tal riguardo, si precisa che la Banca nel corso del 2024 ha abbandonato il modello comportamentale sulle poste a vista ed ha adottato il modello base di Bankit per la gestione delle poste a vista, contenuto nell'Allegato C della circolare 285. A seguito di tale decisione, il Consiglio di Amministrazione ha individuato delle azioni tese a mitigare i profili di rischio della Banca rispetto a ipotesi di rialzo dei tassi di interesse, prevedendo, tra le altre, la sottoscrizione di derivati swap. Inoltre, nel corso del 2024 è stato sviluppato e messo in produzione il modello di *prepayment* previsto dall'allegato C della circolare 285, applicato sui finanziamenti a tasso fisso a rimborso rateale.

La Banca determina il capitale interno del rischio di tasso di interesse secondo il modello della variazione di valore economico sopra illustrato, applicando uno shock di tassi parallelo di +/- 200 punti base.

Ulteriori scenari di *stress* sono determinati per valutare gli impatti derivanti da shift di curva non paralleli. La Banca applica quanto previsto dai c.d. *outlier test*, di cui all'art.98 (5) della CRD 4, con riferimento agli scenari standardizzati richiamati negli Orientamenti EBA/GL/08, i quali prevedono l'applicazione di una serie di scenari (4) con spostamenti non paralleli della curva dei tassi ma, viceversa, con ipotesi di irripidimento e appiattimento della curva dei tassi:

Short Rates Up and Down: si ipotizzano scenari di ribasso o rialzo dei tassi sulla parte a breve della curva; i rialzi ed i ribassi sono via via decrescenti o crescenti lungo curva. Nello scenario di ribasso si applica il vincolo di non negatività, prendendo il posizionamento della curva rilevata al periodo di riferimento.

Steeper-Flattener: si ipotizzano scenari in cui la curva aumenta o diminuisce la propria pendenza; nel caso di *steeper*, gli shock sono negativi sulla prima parte della curva in maniera decrescente per poi diventare positivi sul resto. Lo scenario di *flattener* è costruito in maniera opposta: si parte da shock positivi sulla parte iniziale della curva per arrivare a shock negativi sulla parte rimanente. In entrambi gli scenari si applica il vincolo di non negatività prendendo il posizionamento della curva rilevata al periodo di riferimento.

Accanto all'attività di monitoraggio del rischio tasso mediante la metodologia sopra esposta, la Banca effettua l'attività di gestione operativa avvalendosi del supporto offerto dalle reportistiche ALM mensili disponibili.

A fini gestionali la Banca quantifica mensilmente gli impatti derivanti da shock di curva paralleli e non paralleli, sia per la variazione di valore economico, sia per la variazione del margine di interesse.

Sulla base delle analisi al 31 dicembre 2024, nell'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse nella misura di +/-100 punti base, sono riportati gli effetti relativi alla variazione del valore economico e del margine di interesse, rapportati poi al valore dei Fondi Propri di fine anno e al valore del margine di interesse prospettico (quest'ultimo calcolato su un orizzonte temporale di 12 mesi e con l'ipotesi di reinvestimento delle poste in scadenza alle condizioni di mercato definite nello scenario previsionale).

In particolare, nell'ipotesi di un aumento dei tassi di interesse nella misura "immediata" di 100bps in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge che:

- 1) le attività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di euro 8,6 mln;
- 2) le passività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di euro 4,5 mln;

conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio) diminuirebbe di euro 4,1 mln. Nell'ipotesi di un ribasso dei tassi di interesse nella misura immediata di 100bps (garantendo il vincolo di non negatività dei tassi) in modo uniforme su tutta la curva tassi (breve, medio e lungo periodo) emerge che:

- 1) le attività di bilancio a valori di mercato aumenterebbero di euro 10,4 mln;
- 2) le passività di bilancio a valori di mercato diminuirebbero di euro 5,3 mln;

conseguentemente il valore netto di mercato (sbilancio attività e passività di bilancio e derivati) aumenterebbe di circa euro 5,1 mln.

Si precisa che la Banca valuta l'esposizione al rischio di tasso, oltre che in termini del valore economico, anche in termini di variazione del margine di interesse. Tale valutazione, considerata un'ipotetica variazione della curva dei tassi di interesse, è realizzata su un arco temporale di 12 mesi successivi alla data di riferimento, in ipotesi di "bilancio costante", ossia ipotizzando che il volume e la composizione delle attività e delle passività rimangano costanti, prevedendo quindi in egual misura la loro sostituzione man mano che si estinguono. Al 31 dicembre 2024, l'impatto sul margine di interesse, con ripercussione sul margine di intermediazione e sul risultato di esercizio, è risultato pari a euro +238mila nel caso dello scenario a rialzo (+100 punti base) ed euro -415mila nel caso dello scenario a ribasso (-100 punti base). Nello scenario a ribasso è stato rispettato il vincolo di non negatività dei tassi. Nello scenario di stress la Banca non quantifica un capitale interno a fronte del rischio tasso di interesse in termini di impatto sul margine di interesse, tenendo presente la coerenza con lo scenario adottato per la misurazione del rischio tasso in termini di variazione del valore economico. In ogni caso, l'elevata dotazione patrimoniale dell'istituto consentirebbe di sostenere tale contrazione dei ricavi, mantenendo adeguati livelli di coefficienti patrimoniali e di eccedenza patrimoniale.

Con riferimento al rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse da quelle del portafoglio di negoziazione (CSRBB), si precisa che la Banca applica da alcuni esercizi uno *stress* sulla riserva OCI. Lo stesso rappresenta il punto di partenza per la valutazione e l'implementazione del *framework* volto a gestire e misurare rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse da quelle del portafoglio di negoziazione (CSRBB). A tal riguardo, si precisa che, in relazione alle nuove linee guida EBA in ambito rischio tasso e all'aggiornamento della circolare 285, la Banca, con il supporto dei consulenti specializzati in materia, sta seguendo l'adeguamento all'evoluzione della normativa. Le prime simulazioni fornite dal consulente in ambito CSRBB evidenziano come lo scenario di stress ipotizzato dalla Banca appaia prudentiale.

Rischio di Liquidità

Si definisce rischio di liquidità la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell'incapacità di reperire nuovi fondi (*funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a liquidare proprie attività in condizioni di mercato sfavorevoli, sostenendo costi molto alti per far fronte a tali impegni (*market liquidity risk*). Il *Funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *Mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *Contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario e (iii) *margin calls liquidity risk*, ossia il rischio che la banca, a fronte di variazioni avverse del *fair value* degli strumenti finanziari, sia contrattualmente chiamata a ripristinare i margini di riferimento mediante *collateral*/margini per cassa.

A tale proposito si evidenzia che il Regolamento Delegato della Commissione europea (UE) n. 61/2015 ha introdotto il Requisito di Copertura della Liquidità (*Liquidity Coverage Requirement - LCR*) per gli enti creditizi (di seguito, RD-LCR). Il LCR è una regola di breve termine volta a garantire la disponibilità da parte delle singole banche di attività liquide che consentano la sopravvivenza delle stesse nel breve/brevissimo termine in caso di *stress* acuto, senza ricorrere al mercato. L'indicatore compara le attività liquide a disposizione della banca con i deflussi di cassa netti (differenza tra deflussi e afflussi lordi) attesi su un orizzonte temporale di 30 giorni, quest'ultimi sviluppati tenendo conto di uno scenario di *stress* predefinito. Il RD-LCR è entrato in vigore il 1° ottobre 2015; a partire da tale data gli enti creditizi sono tenuti al rispetto del nuovo requisito secondo il regime transitorio previsto dall'art. 460 del CRR e dell'art. 38 del RD-LCR. In particolare, nei periodi 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016 e 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017 il valore minimo dell'indicatore è posto pari, rispettivamente, al 70% e 80%. A partire dal 1° gennaio 2018 deve essere rispettato un requisito del 100%. Il RD-LCR integra e, in parte, modifica quanto previsto in materia dal Regolamento n. 575/2013 (CRR) che prevede esclusivamente obblighi di natura segnaletica.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni ed esterni alla Banca. Le fonti del rischio di liquidità possono, pertanto, essere distinte nelle seguenti macro-categorie:

- Endogene: rappresentate da eventi negativi specifici della Banca (ad es. deterioramento del merito creditizio della Banca e perdita di fiducia da parte dei creditori);
- Esogene: quando l'origine del rischio è riconducibile ad eventi negativi non direttamente controllabili da parte della Banca (crisi politiche, crisi finanziarie, eventi catastrofici, ecc.) che determinano situazioni di tensione di liquidità sui mercati;
- Combinazioni delle precedenti.

L'identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- L'analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie nonché delle operazioni fuori bilancio;
- L'individuazione:
 - ✓ Delle poste che non presentano una scadenza definita (poste "a vista e a revoca");
 - ✓ Degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l'entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - ✓ Degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell'andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- L'analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della Banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della finanza/tesoreria, della raccolta e del credito.

La regolamentazione interna sulla gestione del rischio di liquidità risponde ai requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza e garantisce la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alle disposizioni delle Autorità di Vigilanza, persegue l'obiettivo di riuscire a finanziare lo sviluppo delle proprie attività alle migliori condizioni di mercato in normali circostanze operative e garantire di far fronte agli impegni di pagamento anche nell'eventualità dell'emergere di una situazione di crisi di liquidità, senza interrompere la continuità operativa o alterare l'equilibrio finanziario della Banca.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategica, il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità – in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità - formalizzando la propria normativa interna in materia di governo e di gestione del rischio di liquidità.

La liquidità della Banca è gestita dall'area finanza, conformemente ai citati indirizzi strategici. A tal fine, essa si avvale delle previsioni di impegno rilevate tramite uno scadenziario relativo ai fabbisogni e disponibilità di liquidità nei successivi giorni, la cui alimentazione è affidata alla stessa struttura.

L'area finanza monitora quotidianamente:

- Il saldo liquido prospettico giornaliero per ogni giorno dei successivi 30 giorni dei conti correnti di corrispondenza;
- L'importo delle Attività Prontamente Monetizzabili al netto di eventuali vincoli o impegni;
- Il valore prospettico a fine mese del requisito regolamentare LCR, utilizzando modelli interni semplificati, basati sull'ultima segnalazione disponibile;
- L'ammontare delle APM nette deve coprire l'eventuale saldo prospettico giornaliero negativo sull'orizzonte di analisi.

In caso contrario, l'area finanza verifica la copertura dell'importo eccedente le APM tramite il margine disponibile delle linee di credito, eventualmente garantita da titoli, ottenute da altri Istituti.

In caso di incapacità di copertura dell'eventuale saldo prospettico negativo, l'area Finanza informa tempestivamente la funzione *risk management* e la Direzione Generale. La Direzione Generale si attiva prontamente per effettuare un monitoraggio più profondo e per avviare i contatti utili al reperimento delle risorse necessarie.

La reportistica elaborata dall'area Finanza con l'evidenza della natura della copertura dell'eventuale saldo prospettico negativo viene messa a disposizione della funzione *risk management* e della Direzione Generale.

Sono definiti i presidi organizzativi del rischio di liquidità in termini di controlli di linea e attività in capo alle funzioni di controllo di II e III livello. Il controllo del rischio di liquidità è di competenza della funzione di *risk management* ed è finalizzato a verificare la disponibilità di riserve di liquidità sufficienti ad assicurare la solvibilità nel breve termine e la diversificazione delle fonti di finanziamento nonché, al tempo stesso, il mantenimento di un sostanziale equilibrio fra le scadenze medie di impieghi e raccolta nel medio/lungo termine.

La Banca intende perseguire un duplice obiettivo:

- La gestione della liquidità operativa, finalizzata a verificare la capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisi, di breve termine (fino a 12 mesi);
- La gestione della liquidità strutturale, volta a mantenere un adeguato rapporto tra passività complessive e attività a medio/lungo termine (oltre i 12 mesi).

La Banca ha strutturato il presidio della liquidità operativa di breve periodo (fino 12 mesi) su due livelli:

- Il primo livello prevede il presidio giornaliero/infra-mensile della posizione di tesoreria;
- Il secondo livello prevede il presidio mensile della complessiva posizione di liquidità operativa.

Con riferimento al presidio mensile della complessiva posizione di **liquidità operativa** la Banca utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza di Cassa Centrale Banca.

La misurazione e il monitoraggio mensile della posizione di **liquidità operativa** avvengono attraverso:

- L'indicatore *LCR*, per la posizione di liquidità a 30 giorni, così come determinato sulla base di quanto prescritto dal RD-LCR e trasmesso (secondo lo schema elaborato dall'EBA) su base mensile all'autorità di vigilanza;
- Il monitoraggio e il controllo della propria posizione di liquidità verificando sia gli sbilanci periodali (*gap* periodali) sia gli sbilanci cumulati (*gap* cumulati) sulle diverse fasce temporali della *maturity ladder*;
- la propria posizione di liquidità mediante l'indicatore "*Time To Survival*", volto a misurare la capacità di coprire lo sbilancio di liquidità generato dall'operatività inerziale delle poste di bilancio;
- Un *set* di indicatori sintetici finalizzati ad evidenziare l'eventuale vulnerabilità nella posizione di liquidità della Banca in riferimento ai diversi fattori di rischio rilevanti, ad esempio la concentrazione di rimborsi, la concentrazione della raccolta, la dipendenza dalla raccolta interbancaria;
- L'analisi del livello di *asset encumbrance* e quantificazione delle Attività Prontamente Monetizzabili.

In particolare, per quanto concerne la concentrazione delle fonti di provvista al 31 dicembre 2024:

- i) L'incidenza della raccolta dalle prime 10 controparti non bancarie sul totale della raccolta della Banca da clientela ordinaria risulta pari a circa il 20%, in deciso miglioramento rispetto all'esercizio precedente; pur considerando le caratteristiche di stabilità della relazione commerciale esistente con i principali depositanti e le riserve liquide disponibili, la Banca nel corso del 2024 ha proseguito nell'attività di stabilizzazione della raccolta; inoltre, si precisa che la Banca ha attivato un canale di raccolta online, per il tramite della partnership con la fintech Raisin GmbH, il quale rappresenta una ulteriore fonte di raccolta stabilizzata a disposizione della Banca;
- ii) Il rapporto tra l'ammontare dei certificati di deposito e il totale della raccolta da clienti è circa pari al 17%; il rapporto tra l'ammontare dei *time deposit* e il totale della raccolta da clienti è circa pari al 46%. A tal riguardo, si evidenzia che la Banca, a partire dal 2022, ha attivato il canale di raccolta online, per il tramite della partnership con la fintech Raisin GmbH, il quale rappresenta una ulteriore fonte di raccolta stabilizzata a disposizione della Banca. Le somme raccolte tramite tale canale a fine 2024 ammontavano a circa Euro 128 milioni.
- iii) L'incidenza della somma delle operazioni di rifinanziamento del portafoglio titoli, con la Banca Centrale Europea, sul totale della raccolta diretta è all'incirca pari al 9%.

L'esposizione della Banca a flussi di cassa in uscita inattesi riguardano principalmente:

- Le poste che non presentano una scadenza definita (in primis conti correnti passivi e depositi liberi);
- Le passività a scadenza (certificati di deposito e depositi vincolati) che, su richiesta del depositante, possono essere rimborsate anticipatamente;
- I margini disponibili sulle linee di credito concesse.

Ai fini di valutare la propria vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca calcola e monitora l'indicatore LCR così come determinato sulla base di quanto

prescritto dal RD-LCR e trasmesso (secondo lo schema elaborato dall'EBA) su base mensile all'autorità di vigilanza; inoltre, periodicamente, sono condotte delle prove di stress in termini di analisi di sensitività e/o di "scenario". Questi ultimi, condotti secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa e dalle linee guida di vigilanza, contemplano due "scenari" di crisi di liquidità, di mercato/sistemica e specifica della singola banca. I relativi risultati forniscono altresì un supporto per la: (i) valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, (ii) pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci; (iii) revisione periodica del Piano di emergenza (*Contingency Funding and Recovery Plan* - CFRP). Inoltre, la Banca calcola e monitora un indicatore finalizzato a misurare un'estensione dello scenario di stress contemplato dalla regolamentazione del LCR. L'obiettivo è quello di valutare l'impatto di prove di carico aggiuntive dovute ad uno "scenario" combinato di crisi specifica e di mercato/sistemica costruito secondo una predeterminata *severity*.

La Banca ha, ad oggi, sempre rispettato il vincolo normativo indicato.

Con riferimento alla gestione della **liquidità strutturale** la Banca utilizza la reportistica di analisi disponibile mensilmente nell'ambito del Servizio Consulenza di Prometeia. L'equilibrio finanziario, garantito dal mantenimento di un adeguato rapporto tra passività e attività a medio-lungo termine, consente di evitare tensioni sulle fonti, attuali e prospettiche, a breve termine. La funzione finanza, sulla base delle strategie e della policy approvata dal Consiglio di Amministrazione, provvede ad analizzare la posizione di liquidità strutturale della Banca, con la finalità di assicurare alla stessa la capacità di finanziare l'attivo e di far fronte agli impegni di pagamento attraverso un adeguato bilanciamento delle scadenze delle poste dell'attivo e del passivo.

Gli indicatori di trasformazione delle scadenze misurano la durata e la consistenza di impieghi a clientela, raccolta da clientela a scadenza e mezzi patrimoniali disponibili al fine di proporre degli indicatori sintetici utili per giudicare la coerenza e la sostenibilità nel tempo della struttura finanziaria della Banca.

L'indicatore "*Net Stable Funding Ratio*", costituito dal rapporto fra gli elementi che forniscono finanziamento stabile e gli elementi che richiedono finanziamento stabile. La struttura dell'indicatore si basa sul Regolamento UE 2019/876, che recepisce le indicazioni del Comitato di Basilea '*Basel III: the Net Stable Funding Ratio*', dell'ottobre 2014.

Le risultanze delle analisi effettuate vengono presentate al comitato rischi. Il posizionamento della banca relativamente alla liquidità operativa e strutturale viene altresì rendicontato con frequenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione.

La Banca ha definito degli indicatori di pre-allarme di crisi, specifica e sistemica/di mercato, ossia un insieme di rilevazioni di natura qualitativa e quantitativa utili per l'individuazione di segnali che evidenzino un potenziale incremento dell'esposizione al rischio di liquidità. Tali indicatori rappresentano, unitariamente ai risultati derivanti dalla misurazione del rischio di liquidità, un elemento informativo importante per l'attivazione delle misure di attenuazione del rischio di liquidità previste dal *Contingency Funding and Recovery Plan* (CFRP).

La Banca si è infatti dotata di procedure organizzative e operative da attivare per fronteggiare situazioni di allerta o crisi di liquidità. Nel CFRP della Banca sono quindi definiti gli stati di non ordinaria operatività e i processi e strumenti per la relativa attivazione/gestione (ruoli e responsabilità degli organi e delle unità organizzative aziendali coinvolti, indicatori di preallarme di crisi sistemica e specifica, procedure di monitoraggio e di attivazione degli stati di non ordinaria operatività, strategie e strumenti di gestione delle crisi).

La Banca, tradizionalmente, ha registrato una significativa disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri *asset*, formato prevalentemente da strumenti finanziari di alta qualità ed eleggibili per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dal mantenimento di margini di sicurezza in termini di eccedenza della raccolta diretta a fronte degli impieghi nei confronti della clientela.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, la linea di credito garantita stipulata con Cassa Centrale Banca per soddisfare inattese esigenze di liquidità e i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Al 31 dicembre 2024 l'importo delle riserve di liquidità stanziabili presso la Banca Centrale Europea (BCE) ammonta a complessivi euro 133 milioni, di cui circa 77 milioni non impegnati.

I finanziamenti contratti con l'eurosistema ammontano a euro 35 milioni. In particolare, nel mese di dicembre 2024, è scaduta l'operazione di rifinanziamento di euro 60 milioni rappresentata esclusivamente da raccolta riveniente dalla partecipazione alle operazioni di prestito denominate *Targeted Longer Term Refinancing Operations* (TLTRO). A fronte di tale scadenza, la Banca ha sottoscritto un'asta ordinaria trimestrale per euro 35 milioni (con conferimento a garanzia di titoli *eligible*) e ha rimborsato la restante parte attraverso liquidità già disponibile (riveniente anche da vendita di titoli effettuata nei giorni precedenti per euro 15 milioni).

Dal punto di vista strutturale, la Banca, al 31 dicembre 2023 presenta una struttura per fasce di scadenza equilibrata in quanto dispone di un ammontare di provvista stabile e patrimonio sufficiente a bilanciare le attività a medio-lungo termine. In particolare, con riferimento al profilo di scadenza, l'ammontare delle attività a medio lungo termine, rappresentate principalmente dalla quota di titoli detenuti nel portafoglio bancario a scadenza più lunga, dai mutui, CQS/CQP e dai prestiti verso clientela, risulta bilanciato della provvista stabile, rappresentata oltre che dal patrimonio, dalle passività a scadenza medio – lungo termine e dalle passività a vista che presentano, comunque, in base alle caratteristiche dei depositanti, discreti tassi di stabilità. Al fine di mitigare l'esposizione al rischio di liquidità strutturale si specifica, inoltre, che risultano relativamente contenuti gli investimenti in titoli diversi da attività liquide (ad esempio Obbligazioni Corporate), così come le immobilizzazioni (materiali ed immateriali). Coerentemente con le linee guida del piano industriale e considerati gli impegni di rimborso delle operazioni eseguite con la BCE, particolare e crescente attenzione sarà data alla posizione di liquidità della Banca. A tal riguardo, si segnala che la Banca provvede a segnalare all'Autorità di Vigilanza i *template* relativi agli *Additional Liquidity Monitoring Metrics* ("ALMM"), i quali rispondono all'esigenza di fornire una visione più esaustiva del profilo di rischio relativo alla posizione di liquidità della Banca.

Infatti, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) prevede che gli intermediari finanziari dispongano di ulteriori metriche per il controllo della liquidità (*Additional liquidity monitoring metrics* – ALMM) al fine di ottenere un quadro completo del profilo di rischio di liquidità. Nello specifico, il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/313 prevede che vengano predisposti i seguenti modelli come strumenti informativi di controllo:

- Concentrazione del finanziamento (funding) per controparte: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione del finanziamento per controparte degli enti segnalanti, evidenziando i primi 10 contributori di finanziamento;
- Concentrazione della capacità di compensazione per emittente/controparte: serve a raccogliere informazioni sulla concentrazione della capacità di compensazione degli enti

segnalanti con riferimento alle dieci principali detenzioni di attività o linee di liquidità concesse all'ente a tale scopo;

- Maturity Ladder: serve a rappresentare le poste di attivo e passivo in scadenza, suddivise all'interno di una serie di fasce temporali; è quindi possibile determinare eventuali gap per singola fascia temporale e confrontarli con la capacità di compensazione della Banca.

Rischio Strategico, Rischio di Reputazione e di conformità e Rischio Residuo

La Banca, nell'ambito del processo di autovalutazione, prende in esame ulteriori rischi cui potrebbe essere esposta quali il rischio strategico, il rischio di reputazione e il rischio residuo.

Il **rischio strategico** è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Il **rischio di reputazione** e di **conformità** è il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale, derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).

Il **rischio residuo** è il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Fornisce una misura dell'efficacia delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, del quale è una declinazione.

Questi rischi sono stati considerati rilevando che gli stessi non sono misurabili con tecniche predefinite.

In ogni caso, preme sottolineare che i rischi residuo, strategico e di reputazione sono indirettamente presidiati attraverso i controlli atti a verificare la corretta e puntuale applicazione della regolamentazione interna, finalizzata a far sì che l'attività della Banca sia svolta nel rispetto delle norme e degli indirizzi strategici e operativi adottati dagli organi societari.

Il rischio strategico è rilevante, in particolare in questi primi anni di attività della Banca, in quanto insito nell'esercizio di un'attività imprenditoriale e proporzionato alla sua complessità e alla fase di vita dell'azienda; la fonte di generazione è individuata nei processi di governo.

La Banca monitora il livello di esposizione a tale rischio attraverso i seguenti indicatori di redditività e produttività (dati al 31 dicembre 2024 confrontati con i dati al 31 dicembre 2023):

- RoE – *Return on Equity* -0,7% (ex 5,7%);
- Commissioni nette / Margine di interesse: 45% (ex 37%);
- Commissioni nette / Margine di intermediazione: 30% (ex 27%);
- Commissioni nette / Costi operativi: 34% (ex 36%);
- Risultato Gestione Finanziaria / Costi Operativi: 100% (ex 134%);
- Costi operativi / Margine di intermediazione: 86% (ex 74%).

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo del rischio strategico, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti a una prudente e consapevole assunzione dei rischi, attraverso la predisposizione del RAF – *Risk Appetite Framework*, traducibile come Sistema degli Obiettivi di Rischio. In particolare, la Banca intende presidiare il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica e operativa, provvedendo a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- Con riferimento al processo di controllo di gestione, definendo un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi di rendimento e rischio definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel mese di luglio 2023, ha deliberato il Piano Industriale per il triennio 2023 - 2025, completo di Risk Appetite Framework sul medesimo orizzonte triennale.

Infine, a valle della elaborazione annuale del resoconto ICAAP e ILAAP, il Consiglio di Amministrazione, in data 29 aprile 2024, ha approvato i propri obiettivi di propensione al rischio (RAF) per l'esercizio 2024.

Il **rischio reputazionale e di conformità** è il rischio attuale o prospettico di flessione utili o capitale derivante da una percezione negativa della Banca da parte degli *stakeholder* o dal mancato rispetto della normativa esterna e interna, generata ad esempio da:

- Atti dolosi o colposi commessi dalla Banca o a essa riconducibili a danno diretto della clientela;
- Mancata chiarezza nel trasferimento delle informazioni alla clientela;
- Fenomeni di *market abuse* e altri reati societari a danno degli investitori;
- Inadempimenti di obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di trasparenza, antiriciclaggio, usura, *privacy*, etc.;
- Eventi di regolamento parziale o non puntuale, tale da indurre le controparti istituzionali a contrarre la negoziazione nei mercati non regolamentati;
- Mancato rispetto di accordi interbancari, di altre normative o comunicazioni non chiare e trasparenti nell'ambito di processi di ristrutturazione;
- Dichiarazioni errate, omissive o poco trasparenti all'Autorità di Vigilanza.

Tali rischi, fortemente correlati al rischio operativo, di cui talvolta sono una manifestazione, sono connaturati all'esercizio dell'attività imprenditoriale e sono, pertanto, rilevanti. Vengono monitorati dalla Banca anche attraverso i seguenti indicatori:

- N° di reclami;
- N° di ricorsi all'ombudsman;
- N° di ricorsi all'Adusbef;
- N° e valore sanzioni subite.

Al 31 dicembre 2024 il numero dei reclami rimane contenuto.

La nomina, deliberata dal Consiglio di Amministrazione il 22 gennaio 2013, del responsabile della funzione *compliance* e antiriciclaggio, rende operativo un presidio organizzativo specificamente rivolto alla gestione e controllo dei rischi di conformità, di quelli reputazionali a questi collegati e agli specifici adempimenti in tema di prevenzione e gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Rientra nel ruolo della funzione, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto, non solo della lettera, ma anche dello spirito delle norme, contribuendo, per gli aspetti di competenza, alla realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. In tale ambito, la funzione contribuisce a garantire la comunicazione e condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, la definizione di chiare

procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, la costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di *compliance* e antiriciclaggio atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio *standing* reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico, non meno che dalla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi. A tale fattore di controllo interno si aggiunge l'impostazione e il contesto culturale dal quale la Banca trae le sue origini, mutuandone i propri valori cardinali, e nel quale si trova ad operare. Rilevanti, in tal senso, appaiono:

- La missione, ispirata dalla peculiare compagine sociale e dalla derivata formula imprenditoriale: *Banca del Territorio*. La politica commerciale che contraddistingue l'attività della Banca è orientata al sostegno finanziario delle famiglie, degli artigiani e delle piccole e medie imprese locali;
- Il codice etico (approvato dal CdA il 4 settembre 2012), il codice di comportamento (approvato dal CdA il 9 aprile 2013) e le strategie di gestione delle operazioni personali (approvate dal CdA il 28 marzo 2013) enunciano l'insieme dei principi, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Banca e del personale rispetto a tutti i soggetti con i quali la Banca entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale e si propongono di fissare *standard* di riferimento e norme comportamentali mirate a orientarne la condotta. Le norme indicate trovano applicazione nei rapporti con tutti i soggetti, interni ed esterni alla Banca (soci, dipendenti, amministratori, clienti, pubblica amministrazione, ecc.) che ne determinano e al contempo ne giudicano la reputazione.

Proprio per quanto precede, la Banca ritiene di dover porre la massima attenzione nello sviluppo della propria offerta commerciale, valutandone in profondità gli aspetti di potenziale rischio reputazionale.

La reputazione che la Banca si è costruita nel territorio di appartenenza è un patrimonio intangibile che consente alla stessa di essere protagonista dello sviluppo locale e che le ha permesso di raggiungere risultati importanti. Per questo motivo, il mantenimento dello *standing* reputazionale e la prevenzione di quei fattori da cui potrebbe derivare una percezione negativa della Banca sono argomenti su cui è posta da anni la massima attenzione, attraverso meccanismi che attenuino sia il manifestarsi dell'evento negativo, sia l'impatto dello stesso.

Rischi Connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati

I rischi legati all'operatività con parti correlate fanno parte della più generale tematica dei presidi da assicurare ai fini della prevenzione e gestione dei conflitti di interesse. Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati (ovvero l'insieme costituito dalle parti correlate alla Banca e dai relativi soggetti connessi), si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

Ai sensi delle Disposizioni di vigilanza, la Banca ha disciplinato i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni di altra natura nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'indipendenza dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

Inoltre, con riferimento ai controlli interni e alla responsabilità degli organi aziendali, esplicitamente previsti dalle disposizioni di vigilanza, la Banca ha provveduto a integrare con specifiche indicazioni vincolanti la propria normativa interna.

Nel 2012 la Banca ha adottato il regolamento in materia di operazioni con soggetti collegati o in conflitto di interessi sulla base dei principi contenuti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 29 luglio 2008, n. 277 (Disciplina delle attività di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell'articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), nonché delle disposizioni previste dalla circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (fascicolo "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") - 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011. Successivamente il regolamento è stato più volte aggiornato per mantenerlo adeguato alla realtà della Banca, e l'ultima revisione è datata 10 novembre 2021.

Le istruzioni di vigilanza prudenziale in materia, entrate in vigore il 31 dicembre 2012, impongono alle banche la necessità di dotarsi di specifici presidi per la gestione delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, con particolare riguardo alla:

- Fissazione di limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti dei soggetti collegati;
- Previsione di apposite procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati;
- Adozione di assetti organizzativi e controlli interni idonei ad assicurare il rispetto costante dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative in materia di operazioni con soggetti collegati nonché a prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con tali soggetti.

In tale ambito, la funzione *compliance* provvede direttamente al censimento nel sistema informativo aziendale delle parti correlate e dei soggetti connessi sulla base delle dichiarazioni rilasciate, allo smistamento delle comunicazioni relative alle operazioni con parti correlate tra la Banca e gli amministratori indipendenti, inserendo a sistema il parere rilasciato dagli stessi (in mancanza del quale il sistema non consente di rendere operative le operazioni di affidamento). A seguito dello scioglimento nel 2014 del patto di sindacato della Banca, le parti correlate di Credito Lombardo Veneto risultano costituite dagli esponenti aziendali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direzione Generale).

Nel corso del 2024 la funzione *compliance* ha provveduto a mantenere aggiornati nel sistema informativo i dati concernenti i soggetti connessi agli esponenti aziendali, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dagli stessi, sia su loro iniziativa, sia mediante l'attività di revisione annuale.

Altri rischi

Per quanto riguarda gli altri rischi specificamente indicati dalla normativa, quali il rischio derivante da operazioni di cartolarizzazione⁵ e il rischio legato all'assunzione di partecipazioni significative⁶, essi non sono applicabili alla Banca per l'assenza di operazioni della specie. Per quanto precede, tali rischi non risultano rilevanti, sia attualmente, sia in ottica prospettica e la valutazione qualitativa di tale rilevanza si basa sull'incidenza delle esposizioni nominali riferibili alle due fattispecie rispetto ai fondi propri. Le fonti di tali rischi sono state individuate nei processi di governo.

Con riferimento al rischio paese⁷, al rischio di trasferimento e al rischio base, l'esposizione nei confronti dei rischi indicati risulta essere poco rilevante e materialmente limitata; di conseguenza, al persistere delle evidenze di seguito indicate, l'esposizione a tali rischi permane poco rilevante e materialmente limitata anche in ottica prospettica. Le fonti dei rischi di trasferimento e paese sono state individuate nei processi del credito e della finanza, quelle del rischio base nel solo processo della finanza.

Le esposizioni verso controparti soggette a rischio paese diverso dall'Italia detenute dalla Banca si limitano alla detenzione di titoli di stato di paesi esteri, comunque appartenenti all'area euro (al 31 dicembre 2024 in totale circa euro 37 mln, di cui le quote maggiori nei confronti del Regno di Spagna, Repubblica Francese, Repubblica Portoghese, Repubblica Federale di Germania e Unione Europea).

Per quanto riguarda il rischio di trasferimento, si specifica che, al 31 dicembre 2024 la quota di finanziamenti legati all'operatività sull'estero rispetto al totale dei finanziamenti erogati è pari a circa il 2% e per la maggior parte denominata in euro; l'esposizione netta al 31 dicembre 2024 nei confronti di clienti e banche in divisa estera (la Banca non detiene titoli denominati in divisa estera) è complessivamente pari a un controvalore di euro 85mila.

Con riferimento al rischio base, la Banca, operando con strumenti finanziari a limitata complessità, non assume posizioni che rilevano per tale rischio.

La Banca risulta esposta, sia attualmente, sia in ottica prospettica, al rischio di condotta, ovvero il rischio attuale o prospettico di perdite conseguenti un'offerta inappropriata di servizi finanziari ed i derivanti costi processuali, incluse casi di condotta intenzionalmente inadeguata o

⁵ Il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

⁶ Il rischio legato all'assunzione di partecipazioni significative è disciplinato dalla Circolare 285 2013, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1.

⁷ **Rischio paese:** rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni, indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche; **rischio di trasferimento:** rischio che una banca, esposta nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione; **rischio base:** nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in *future* / altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza o alla composizione.

negligente. Le metodologie di controllo e attenuazione sono assimilabili a quelle poste in essere per il rischio operativo.

La Banca monitora il rischio connesso alla quota di attività vincolate⁸ attraverso l'indicatore *Asset Encumbrance*, il quale, a partire dall'esercizio 2021, è stato incluso nel *Risk Appetite Framework* aziendale.

Con riferimento ai rischi ESG⁹ e legati ai cambiamenti climatici¹⁰, la Banca, nella predisposizione del resoconto ICAAP e ILAAP, ha considerato i rischi climatici (di transizione in particolare) nell'impianto di simulazione attraverso lo scenario (quindi cogliendo i cosiddetti rischi indiretti della transizione climatica). Questo si riflette sulla qualità del credito dei portafogli di impieghi così come sulle curve dei rendimenti e sul *fair value* degli asset finanziari, contribuendo al peggioramento dei parametri di rischio (probabilità di *default* e *loss given default*) e, da questi, al peggioramento delle *expected credit loss*. Il Rischio Climatico rappresenta un primo step di adeguamento alle indicazioni fornite dalla Vigilanza, il cui sviluppo continuerà nel corso del 2025 e negli anni seguenti.

In relazione al rischio pandemico¹¹, si ricorda che la Banca si è dotata di un Piano di Continuità Operativa, ovvero uno strumento operativo di gestione delle emergenze integrato con quello dei principali fornitori, aspetto particolarmente rilevante per una Banca che opera in modalità di *full outsourcing*.

Il rischio di una leva finanziaria eccessiva origina da un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri (ed in particolare rispetto al patrimonio di qualità primaria) che rende la Banca vulnerabile, richiedendo l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

A far data dal 28 giugno 2021 è stato introdotto, da parte del Regolamento UE n. 876/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 (c.d. CRR II), il limite regolamentare del 3% per il coefficiente di leva finanziaria. È stato così sancito il termine della fase di monitoraggio, introducendo il coefficiente di leva finanziaria come requisito di I Pilastro.

La Banca monitora il rischio in oggetto utilizzando l'indice di leva finanziaria costruito secondo quanto indicato all'articolo 429 del Regolamento UE CRR 575/2013:

Indice di leva finanziaria = Capitale Primario di classe 1 / Esposizione complessiva

⁸ Rischio che la quota di attività vincolate detenute sia di misura tale da limitare il grado di liquidabilità dell'attivo dell'ente.

⁹ Rischi derivanti da fattori ambientali, sociali o di *governance* che possono rappresentare fonti di cambiamento strutturale per gli individui, per l'attività economica e, in ultima istanza, per il Sistema finanziario. I rischi ESG si concretizzano quando i fattori ESG che influenzano le controparti degli Istituti hanno un impatto negativo sulla performance finanziaria o sulla solvibilità di tali istituzioni.

¹⁰ Rischio derivante da perdite legate a eventi climatici estremi o cronici (*Physical Risk*) o alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (*Transition Risk*).

¹¹ Rischio di perdite derivanti dalle conseguenze per la salute pubblica, l'attività economica e il commercio dovute all'insorgere di un'epidemia.

Dove:

- per “Esposizione complessiva” si intende la somma delle seguenti forme tecniche:
 - le attività per cassa;
 - le esposizioni fuori bilancio;
 - gli strumenti derivati;
 - le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

Con riferimento alle attività per cassa sono rilevate le attività ricomprese nel portafoglio bancario e quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Al riguardo, sono rilevate le attività al valore di bilancio prima dell'applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, escludendo le attività dedotte dai fondi propri. Le attività fuori bilancio (garanzie e impegni) sono rilevate al valore nominale (non riducendo il valore per le rettifiche di valore specifiche su crediti) prima dell'applicazione dei fattori di conversione creditizia e delle tecniche di mitigazione del rischio. Le esposizioni fuori bilancio a rischio basso sono prese in considerazione applicando un fattore minimo del 10% al predetto valore nominale, così come stabilito dal Regolamento Delegato UE n.62/2015.

Con riferimento agli strumenti derivati, sono distinti quelli:

- non soggetti ad accordi di compensazione;
- soggetti ad accordi di compensazione riconosciuti ai fini delle tecniche di CRM.

Il valore dell'esposizione dei derivati è determinato conformemente all'articolo 429 bis del CRR. In ultimo sono rilevate le operazioni SFT e, in particolare, le operazioni di pronti contro termine che sono computate nel denominatore della leva finanziaria in base al metodo semplificato di trattamento delle garanzie reali finanziarie.

- per “Capitale primario di classe 1” si intende l'equivalente del capitale di classe 1, calcolato, però, con riferimento alle nuove disposizioni di vigilanza contenute nella circolare 285/2013.

La Banca – in linea con le indicazioni contenute nella Circolare 285/13 di Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo III, Tavola 1 – non quantifica in termini monetari un *buffer* di capitale interno a presidio del rischio in esame. La Banca monitora con frequenza trimestrale l'indicatore Leverage Ratio, disciplinato dall'art. 429 e segg. del CRR, così come modificati dal Regolamento Delegato UE n. 62/2015, tenendo conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

Nell'ambito dei processi di pianificazione strategica, pianificazione operativa e di *budgeting*, la Banca provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propria dotazione patrimoniale. In particolare, il livello di sviluppo delle masse dell'attivo viene programmato – e successivamente attuato nel volgere della gestione ordinaria - nell'ottica di preservare un adeguato equilibrio con la dotazione di mezzi propri.

Al 31 dicembre 2024 il valore dell'indicatore si è attestato al 6,18%, superiore al livello regolamentare.

Infine, con riferimento al rischio geo-politico, si precisa che la Banca non detiene nel proprio portafoglio titoli obbligazioni riferibili a Russia, Bielorussia e Ucraina. Inoltre, le controparti affidate dalla Banca non evidenziano esposizioni significative verso realtà aventi sede in Russia e Ucraina. Tuttavia, in relazione al proseguire del conflitto e all'incertezza del possibile impatto generale sull'economia europea e italiana, Credito Lombardo Veneto monitorerà attentamente l'evoluzione delle variabili macroeconomiche e il conseguente potenziale effetto sulle proprie attività, al fine di garantire una corretta classificazione e valutazione delle stesse.

Sistemi di governance (art. 435 CRR, paragrafo 2 e Circolare 285/13 della Banca d'Italia, Parte Prima, Titolo IV, Tavola 1, Sezione VII)

INFORMATIVA SULLE LINEE GENERALI DEGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E DI GOVERNO SOCIETARIO ADOTTATI IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA

L'informativa contenuta nel presente capitolo è resa ai sensi della circolare n°285/2013 Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1 – Sezione VII.

Obblighi di informativa al pubblico

Le banche sono tenute a fornire un'informativa sulle linee generali e gli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni prudenziali della Banca d'Italia.

Gli assetti di governo societario della Banca Credito Lombardo Veneto S.p.A. sono declinati nello Statuto sociale¹² della stessa agli artt. 13-26.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- È una società per azioni con capitale sociale di euro 36.800.000,00 suddiviso in numero 36.800.000 di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna;
- Ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona (art. 9 dello Statuto sociale);
- Adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo. L'amministrazione è affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica e di gestione che svolge il proprio compito col supporto e la partecipazione del direttore generale; il controllo è, invece, attribuito al collegio sindacale, posto al vertice del sistema dei controlli interni.

La Banca ha adottato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2015, il regolamento in materia di autovalutazione degli organi aziendali, che disciplina la metodologia per condurre il processo di autovalutazione, che viene svolto annualmente, e le azioni da intraprendere per rimediare ai punti di debolezza eventualmente rilevati negli esiti dell'analisi.

Informativa circa le modalità di attuazione della normativa di vigilanza sul governo societario.

Con riguardo alle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni di vigilanza si fornisce la seguente informativa:

- Credito Lombardo Veneto S.p.A. è collocata nella categoria delle “banche di minori dimensioni o complessità operativa”, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro; non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore;
- Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 amministratori, fra i quali è eletto il presidente. Il numero dei componenti è stabilito dallo statuto vigente (art. 13 dello statuto sociale);
- Il Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2016 ha approvato il documento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione, successivamente aggiornato nel mese di aprile 2022¹³. In conformità con quanto previsto

¹² Lo Statuto è consultabile sul sito internet della Banca www.bancaclv.it.

¹³ Il documento completo è consultabile sul sito www.bancaclv.it

dall'art.435 (paragrafo 2) del CRR, in tale ambito si descrivono i meccanismi di *governance* riguardanti la politica di ingaggio e di selezione dei consiglieri.

- Per quanto più specificamente riguarda i requisiti di professionalità – fermo il rispetto della vigente regolamentazione – il consiglio ritiene necessario che gli esponenti con incarichi esecutivi siano scelti fra persone che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: (i) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, (ii) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- Gli esponenti con incarichi non esecutivi sono scelti tra persone che soddisfano i requisiti riportati in precedenza o che abbiano esercitato, per almeno tre anni, anche alternativamente: (i) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e prevalente nei settori sopra richiamati; (ii) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; (iii) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti descritti in precedenza.
- Il medesimo documento prevede che la composizione degli organi di amministrazione e controllo debba essere adeguatamente diversificata in modo da: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione della banca.
- È presa in considerazione, a questi fini, la presenza negli organi di amministrazione e controllo di esponenti: (i) diversificati in termini tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, durata di permanenza nell'incarico, proiezione internazionale, rappresentatività dell'azionariato. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 20% essendo Credito Lombardo Veneto S.p.A. una banca di minori dimensioni o complessità operativa. Al riguardo si evidenzia che dal 2025 tale percentuale dovrà essere portata al 33%; (ii) le cui competenze, collettivamente considerate, siano idonee a realizzare gli obiettivi indicati nel precedente punto; (iii) adeguati, nel numero, ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.
- L'età anagrafica e la permanenza in carica degli esponenti sono esposte nelle tabelle (cfr. tabella 1 e 2).

Tabella 1.1 - Composizione del Consiglio di amministrazione (fino alla data del 26/05/2025)

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica	Componente del CE (**)
(*) Bruni Conter Giambattista	M	1958	9	23/05/2022	Assemblea 2025	
(**) Bonomi Aldo	M	1951	14	23/05/2022	Assemblea 2025	
(**) Jannone Carlo	M	1963	9	23/05/2022	Assemblea 2025	
Gafforini Spartaco	M	1946	9	23/05/2022	Assemblea 2025	
Dallera Giancarlo	M	1946	14	23/05/2022	Assemblea 2025	
Saottini Beatrice	F	1954	9	23/05/2022	Assemblea 2025	
Auricchio Gian Domenico	M	1957	4	23/05/2022	Assemblea 2025	
Gobbi Marco	M	1982	6	23/05/2022	Assemblea 2025	
Ruggeri Gnutti Andrea	M	1989	8	23/05/2022	Assemblea 2025	
Ferretti Pier Luigi	M	1957	9 (dal 18/12/2010 al 16/5/2016, dal 14/05/2018 al 13/05/2019 e dal 23/05/2022)	23/05/2022	Assemblea 2025	
Segala Chiara	F	1972	3	23/05/2022	Assemblea 2025	

(*) = Presidente del Consiglio di Amministrazione

(**) = Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

(***) = Il Comitato Esecutivo è stato soppresso dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2021 a far data dall'8 febbraio 2021

Tabella 1.2 - Composizione del Consiglio di amministrazione (dalla data del 26/05/2025)

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica	Componente del CE (***)
(*) Bruni Conter Giambattista	M	1958	9	26/05/2025	Assemblea 2026	
(**) Bonomi Aldo	M	1951	14	26/05/2025	Assemblea 2026	
(**) Jannone Carlo	M	1963	9	26/05/2025	Assemblea 2026	
Gafforini Spartaco	M	1946	9	26/05/2025	Assemblea 2026	
Dallera Giancarlo	M	1946	14	26/05/2025	Assemblea 2026	
Auricchio Gian Domenico	M	1957	4	26/05/2025	Assemblea 2026	
Gobbi Marco	M	1982	6	26/05/2025	Assemblea 2026	
Ruggeri Gnutti Andrea	M	1989	8	26/05/2025	Assemblea 2026	
Segala Chiara	F	1972	3	26/05/2025	Assemblea 2026	
Spinelli Francesco	M	1949	/	26/05/2025	Assemblea 2026	
Villani Elisabetta	F	1959	/	26/05/2025	Assemblea 2026	

Tabella 2 - Composizione del Collegio sindacale (dalla data del 23/05/2022)

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
(*) Presidente	Bastia Paolo	M	1957	23/05/2022	Assemblea 2025
Sindaco Effettivo	Dal Lago Pierantonio	M	1963	23/05/2022	Assemblea 2025
Sindaco Effettivo	Torsi Fernanda	F	1946	23/05/2022	Assemblea 2025
Sindaco Supplente	Cabibbo Stefania	F	1981	23/05/2022	Assemblea 2025
Sindaco Supplente	Capezzuto Claudio	M	1970	23/05/2022	Assemblea 2025

(*) = Presidente del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci del 26 maggio 2025 ha confermato la composizione del Collegio Sindacale in carica.

Il Consiglio ha prestato particolare attenzione alla sussistenza dei profili sostanziali di indipendenza da individuarsi in capo ad un numero qualificato di amministratori, al fine di assicurare un elevato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e tale da apportare un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo. Dall'autovalutazione condotta, il Consiglio di Amministrazione ha individuato 3 amministratori indipendenti.

Il numero e la tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti sono esposti nella tabella (cfr. tabella 3).

Tabella 3.1 - Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali (in carica fino alla data del 26/05/2025)

Nominativo	Carica	Tipologia
Bonomi Aldo	Vice Presidente	Presidente e A.D. (n. 8) – Vice Presidente (n. 2) – Membro di giunta (n. 1) – Amministratore Unico (n. 1) – Direttore e A.D. (n.1) – Amministratore Delegato (n. 1) Membro consiglio direttivo (n. 1) – Componente del consiglio generale (n. 1) – Consigliere (n.2)– Presidente (n. 4)
Bruni Conter Giambattista	Presidente	Sindaco effettivo (n. 2) — Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1) – Amministratore (n. 3) –Revisore (n. 2)
Ferretti Pier Luigi	Consigliere	Amministratore e legale rappresentante (n. 1) – Consigliere (n. 1)
Dallera Giancarlo	Consigliere	Consigliere (n. 2) – Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1)
Segala Chiara	Consigliere	Sindaco Effettivo (n. 7) – Presidente collegio sindacale (n. 2) – Sindaco supplente (n. 2) – Sindaco Unico (n. 1) – Revisore legale (n. 4) – Legale rappresentante (n. 1) – Liquidatore (n. 1) – Commissario Straordinario (n. 1)
Gafforini Spartaco	Consigliere	//
Gobbi Marco	Consigliere	Amministratore Unico (n.2) – Consigliere Delegato (n.2) – Consigliere (n. 2)
Jannone Carlo	Vice Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 4) – Amministratore Unico (n. 2) – Consigliere (n. 14) – Presidente del Collegio Sindacale (n. 2) - Sindaco Effettivo (n. 4) – Presidente e Consigliere Delegato (n. 1) – Vicepresidente (n. 1) – Consigliere Delegato (n. 1)
Ruggeri Gnutti Andrea	Consigliere	Presidente Consiglio di Amministrazione (n.1) –Vicepresidente (n. 1) - Amministratore Delegato (n.2) – Consigliere (n. 1) – Amministratore (n. 2)
Saottini Beatrice	Consigliere	Consigliere (n. 1) – Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1)
Auricchio Gian Domenico	Consigliere	Amministratore Delegato (n. 1) –Presidente (n. 2) Consigliere (n. 3) – Membro Consiglio Direttivo (n. 1) – Componente Consiglio Autonomie Locali (n. 1) – Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Cremona (n. 1)
Bastia Paolo	Presidente Collegio Sindacale	Presidente del Collegio Sindacale (n. 4)
Dal Lago Pierantonio	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio Sindacale (n. 6) – Sindaco effettivo (n. 9) – Revisore Legale (n. 5) – Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1) – Consigliere (n. 4) – Amministratore Unico (n. 4) – Sindaco Unico (n.2)
Torsi Fernanda	Sindaco effettivo	Presidente collegio sindacale (n. 1) – Sindaco Effettivo (n. 1)
Capezzuto Claudio	Sindaco supplente	Sindaco effettivo (n. 7) – Presidente collegio sindacale (n. 6) – Consigliere (n. 4) – Presidente OdV (n. 1)
Cabibbo Stefania	Sindaco supplente	Sindaco effettivo con revisione legale (n. 3) – Sindaco effettivo (n. 1) – Sindaco Supplente (n. 3) – Presidente collegio sindacale (n.1)

Tabella 3.2 - Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali (dalla data del 26/05/2025)

Nominativo	Carica	Tipologia
Bonomi Aldo	Vice Presidente	Presidente e A.D. (n. 8) – Vice Presidente (n. 2) – Membro di giunta (n. 1) – Amministratore Unico (n. 1) – Direttore e A.D. (n.1) – Amministratore Delegato (n. 1) Membro consiglio direttivo (n. 1) – Componente del consiglio generale (n. 1) – Consigliere (n.2)– Presidente (n. 4)
Bruni Conter Giambattista	Presidente	Sindaco effettivo (n. 2) — Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1) – Amministratore (n. 3) –Revisore (n. 2)
Dallera Giancarlo	Consigliere	Consigliere (n. 2) – Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1)
Segala Chiara	Consigliere	Sindaco Effettivo (n. 7) – Presidente collegio sindacale (n. 2) – Sindaco supplente (n. 2) – Sindaco Unico (n. 1) – Revisore legale (n. 4) – Legale rappresentante (n. 1) – Liquidatore (n. 1) – Commissario Straordinario (n. 1)
Gafforini Spartaco	Consigliere	//
Gobbi Marco	Consigliere	Amministratore Unico (n.2) – Consigliere Delegato (n.2) – Consigliere (n. 2)
Jannone Carlo	Vice Presidente	Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 4) – Amministratore Unico (n. 2) – Consigliere (n. 14) – Presidente del Collegio Sindacale (n. 2) - Sindaco Effettivo (n. 4) – Presidente e Consigliere Delegato (n. 1) – Vicepresidente (n. 1) – Consigliere Delegato (n. 1)
Ruggeri Gnutti Andrea	Consigliere	Presidente Consiglio di Amministrazione (n.1) –Vicepresidente (n. 1) - Amministratore Delegato (n.2) – Consigliere (n. 1) – Amministratore (n. 2)
Auricchio Gian Domenico	Consigliere	Amministratore Delegato (n. 1) –Presidente (n. 2) Consigliere (n. 3) – Membro Consiglio Direttivo (n. 1) – Componente Consiglio Autonomie Locali (n. 1) – Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Cremona (n. 1)
Spinelli Francesco	Consigliere	//
Villani Elisabetta	Consigliere	//
Bastia Paolo	Presidente Collegio Sindacale	Presidente del Collegio Sindacale (n. 4)
Dal Lago Pierantonio	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio Sindacale (n. 6) – Sindaco effettivo (n. 9) – Revisore Legale (n. 5) – Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. 1) – Consigliere (n. 4) – Amministratore Unico (n. 4) – Sindaco Unico (n.2)
Torsi Fernanda	Sindaco effettivo	Presidente collegio sindacale (n. 1) – Sindaco Effettivo (n. 1)
Capezzuto Claudio	Sindaco supplente	Sindaco effettivo (n. 7) – Presidente collegio sindacale (n. 6) – Consigliere (n. 4) – Presidente OdV (n. 1)
Cabibbo Stefania	Sindaco supplente	Sindaco effettivo con revisione legale (n. 3) – Sindaco effettivo (n. 1) – Sindaco Supplente (n. 3) – Presidente collegio sindacale (n.1)

Nell'ambito del Sistema dei Controlli interni, la Banca ha istituito il Comitato Rischi quale organo collegiale finalizzato alla condivisione tra le diverse funzioni aziendali (operative e di controllo) di una cultura diffusa, orientata alla consapevolezza delle tipologie e dei livelli di rischio assunti o

che si intendono assumere nei vari ambiti di operatività dell'istituto. Il Comitato Rischi è un organo consultivo di supporto alla Direzione e al Consiglio di Amministrazione nella gestione consapevole dei rischi assunti dalla Banca. Il Comitato fornisce inoltre supporto alle Funzioni di controllo di secondo livello (*Risk Management* e *Compliance*) in fase di individuazione dei rischi cui la Banca è esposta, condividendo l'elenco delle strutture coinvolte nella gestione di ciascun rischio e le responsabilità da assegnare alle stesse. Inoltre, collabora al coordinamento della fase di misurazione / valutazione dei rischi, valutando le problematiche e le criticità di natura organizzativa od operativa e individuando, in collaborazione con le Funzioni di *Risk Management* e *Compliance*, le iniziative di monitoraggio e mitigazione più appropriate in base alle evidenze emerse dagli indicatori di rilevanza e dal *self assessment* di esposizione ai rischi. In tale contesto, supporta la Direzione Generale nel monitoraggio dell'effettiva realizzazione degli interventi correttivi individuati. Attraverso il monitoraggio dell'andamento dei rischi stessi, effettuato analizzando le risultanze delle attività di misurazione / valutazione dei rischi rappresentate nella reportistica, verifica la coerenza nel tempo del grado di esposizione ai rischi con le strategie definite dal Consiglio di Amministrazione. Sulla base di tale monitoraggio, formula proposte di modifica o aggiornamento delle politiche in materia di gestione dei rischi. Contribuisce alla promozione nell'azienda di una cultura di attiva gestione dei rischi monitorando, tra l'altro, le attività formative in materia. Nel corso del 2024 le riunioni del comitato rischi sono state tre, nel corso delle quali sono state affrontate tematiche quali (i) *risk appetite framework* e reportistica sull'evoluzione dell'esposizione ai rischi della Banca, (ii) situazione dei mercati finanziari ed evoluzione del portafoglio titoli, (iii) Resoconto ICAAP e ILAAP e Piano di Risanamento, (iv) relazioni della funzione *compliance* a antiriciclaggio, (v) *verifica sui prestiti con garanzia pubblica richiesta alle banche LSI dall'Autorità di Vigilanza* (vi) relazioni della funzione *Internal Audit*.

CAPITOLO 2 - FONDI PROPRI E PASSIVITA' AMMISSIBILI (ART. 437 – ART. 492)¹⁴

INFORMATIVA QUALITATIVA

Una delle consolidate priorità strategiche della Banca è rappresentata dalla consistenza e dalla dinamica dei mezzi patrimoniali. Il patrimonio costituisce, infatti, il primo presidio a fronte dei rischi connessi all'operatività bancaria e il principale parametro di riferimento per le valutazioni condotte dall'autorità di vigilanza e dal mercato sulla solvibilità dell'intermediario. Esso contribuisce positivamente alla formazione del reddito di esercizio, permette di fronteggiare le immobilizzazioni tecniche e finanziarie della Banca, accompagna la crescita dimensionale rappresentando un elemento decisivo nelle fasi di sviluppo. Costituisce, pertanto, il miglior elemento per una gestione efficace, sia in un'ottica strategica che di operatività corrente, in quanto elemento finanziario in grado di assorbire le possibili perdite prodotte dall'esposizione della Banca a tutti i rischi assunti, nonché svolge un ruolo rilevante anche in termini di garanzia dei confronti dei depositanti e dei creditori in generale.

Il patrimonio netto della Banca è determinato dalla somma del capitale sociale, della riserva sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, delle riserve da valutazione, degli strumenti di capitale, delle azioni proprie e dall'utile di esercizio, per la quota da destinare a riserva.

L'aggregato patrimoniale rilevante ai fini di Vigilanza – denominato fondi propri – viene determinato sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico, determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui fondi propri e sui coefficienti prudenziali, introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 36/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'Autorità Bancaria Europea, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea, nonché nelle istruzioni di vigilanza. Come anticipato nella premessa della presente Informativa, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 7 giugno 2019 è stato pubblicato il Regolamento UE n. 2019/876 (c.d. CRR II) che modifica il Regolamento UE n. 575/2013 per quanto riguarda anche i requisiti di Fondi Propri. Salvo talune eccezioni, il Regolamento si applicherà a partire dal 28 giugno 2021.

I fondi propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale; le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei fondi propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*); a sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 – CET1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET1, AT1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

¹⁴ Informativa nuova introdotta dal CRR in sostituzione dell'informativa sulla composizione del Patrimonio di Vigilanza.

La normativa di vigilanza richiede di misurare con l'utilizzo di metodologie interne la complessiva adeguatezza patrimoniale della Banca, sia in via attuale, sia in via prospettica e in ipotesi di 'stress' per assicurare che le risorse finanziarie disponibili siano adeguate a coprire tutti i rischi anche in condizioni congiunturali avverse; ciò con riferimento oltre che ai rischi del c.d. 'Primo Pilastro' (rappresentati dai rischi di credito e di controparte - misurati in base alla categoria delle controparti debitorie, alla durata e tipologia delle operazioni e alle garanzie personali e reali ricevute- dai rischi di mercato sul portafoglio di negoziazione e dal rischio operativo), ad ulteriori fattori di rischio - c.d. rischi di 'Secondo Pilastro' - che insistono sull'attività aziendale (quali, ad esempio, il rischio di concentrazione, il rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, etc.).

Il presidio dell'adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica è sviluppato quindi in una duplice accezione:

- capitale regolamentare a fronte dei rischi di Pillar 1;
- capitale interno complessivo a fronte dei rischi di Pillar 2, ai fini del processo ICAAP.

Con l'obiettivo di mantenere costantemente adeguata la propria posizione patrimoniale, la Banca si è dotata di processi e strumenti per determinare il livello di capitale interno adeguato a fronteggiare ogni tipologia di rischio assunto, nell'ambito di una valutazione dell'esposizione, attuale, prospettica e in situazione di 'stress' che tiene conto delle strategie aziendali, degli obiettivi di sviluppo, dell'evoluzione del contesto di riferimento.

La disciplina di vigilanza sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio che permetteva una computabilità graduale delle disposizioni presentate nella Circolare n. 285/2013, il quale ha previsto in particolare:

- L'introduzione graduale ("*phase-in*") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni, terminato il 31 dicembre 2017;
- Regole di "*grandfathering*" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti autorità di vigilanza nazionali.

Si segnala che, dal 1° gennaio 2018, i profitti e le perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso Amministrazioni Centrali di Paesi appartenenti all'Unione Europea e classificate contabilmente tra le "Attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva" vengono interamente portati a incremento/decremento del Capitale Primario di classe 1. A tal riguardo, si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", la Banca d'Italia aveva fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle "Attività finanziarie disponibili per la vendita". Ai sensi dell'articolo 467 del CRR, a partire dal 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, decade la possibilità di neutralizzare le riserve su titoli AFS emessi da amministrazioni centrali UE. Di conseguenza, le riserve patrimoniali (positive e/o negative) su tali strumenti finanziari seguiranno lo stesso trattamento delle altre riserve patrimoniali su titoli non di emissione di amministrazioni centrali UE. Tuttavia, a seguito della pandemia da Covid-19, il Regolamento (EU) 2020/873 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra gli altri, ha sostituito

l'art. 468 del Regolamento (UE) 575/2013. L'art. 468 introduce, con riferimento ai profitti e alle perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, un periodo di trattamento temporaneo (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022) nel corso del quale gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 una quota dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019. In particolare, per l'esercizio 2022 è prevista la possibilità di escludere il 40% degli stessi. La Banca ha deciso e comunicato all'autorità di Vigilanza di avvalersi del periodo di trattamento temporaneo a partire dalla data contabile del 30 giugno 2022. Il trattamento temporaneo sopra descritto è terminato a dicembre 2022. A tal riguardo, il Regolamento (EU) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, tra gli altri, modifica l'art. 468 del Regolamento (UE) 575/2013. L'art. 468 introduce nuovamente, con riferimento ai profitti e alle perdite non realizzati misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, un periodo di trattamento temporaneo (dal 30 settembre 2024 al 31 dicembre 2025) nel corso del quale gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 una quota dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019. In particolare, per gli esercizi 2024 e 2025 è prevista la possibilità di escludere il 100% degli stessi. La Banca in data 12 agosto ha quindi inviato la richiesta di avvalersi di tale regime transitorio all'Autorità di Vigilanza e dalla segnalazione sui dati al 30 settembre applica nuovamente il regime transitorio in oggetto. L'impatto dello stesso è pari a circa euro 3,8 milioni a dicembre 2024.

Sempre a partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Strumenti Finanziari" (in sostituzione del precedente IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione") che rinnova la disciplina in tema di valutazione del portafoglio bancario (impairment). Tale principio, superando il concetto di "Incurred Loss" del precedente IAS 39, introduce una metodologia di stima delle perdite di tipo atteso (ECL – '*Expected Credit Loss*'), assimilabile a quella di derivazione regolamentare di Basilea. Le modifiche introdotte dal nuovo principio contabile sono caratterizzate da una visione prospettica che, in determinate circostanze, può richiedere la rilevazione immediata di tutte le perdite previste nel corso della vita di un credito. In particolare, rispetto allo IAS 39, è necessario rilevare sin da subito e indipendentemente o meno dalla presenza di un c.d. trigger event, gli ammontari iniziali delle perdite future attese sulle proprie attività finanziarie; tale stima, deve continuamente essere adeguata anche in considerazione del rischio di credito della controparte, mediante un modello di *impairment* che considera non solo dati passati e presenti, ma anche informazioni relative ad eventi futuri. Tale approccio *forward-looking* permette, quindi, di ridurre l'impatto con cui le perdite hanno avuto manifestazione e consente di appostare le rettifiche in maniera proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il conto economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo, in tale maniera, l'effetto pro-ciclico.

Inoltre, a seguito dell'introduzione dell'IFRS 9, sono state modificate le categorie contabili all'interno delle quali classificare le attività finanziarie, prevedendo che gli strumenti di debito (titoli di debito e crediti) siano classificati in funzione del modello di business adottato dall'entità e delle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali generati dall'attività finanziaria.

Il perimetro di applicazione del nuovo modello di impairment si riferisce alle attività finanziarie (crediti e titoli di debito), agli impegni a erogare fondi, alle garanzie e alle attività finanziarie non oggetto di valutazione al *fair value* a conto economico.

Relativamente agli impatti economici e patrimoniali dell'IFRS 9, in sede di prima applicazione dello stesso i principali impatti sono derivati proprio dall'applicazione del nuovo modello di impairment utilizzato, come descritto in precedenza basato su un concetto di perdita attesa, nonché dall'applicazione delle regole per il trasferimento delle esposizioni nei diversi stage di

classificazione. Pertanto, considerato il rilevante impatto dell'applicazione dei nuovi metodi valutativi ai fini di bilancio, la Banca ha deciso e comunicato alla Vigilanza di avvalersi della disciplina transitoria introdotta dal nuovo art. 473 bis¹⁵ del CRR e parzialmente integrato dal Regolamento UE n. 873/2020, con i quali sono state apportate modifiche al Regolamento UE n. 575/2013, inerenti all'introduzione di una specifica disciplina transitoria (dal 2018 al 2024), diretta ad attenuare gli impatti sui fondi propri derivanti dall'applicazione del nuovo modello di *impairment* basato sulla valutazione della perdita attesa introdotta dal principio contabile.

In particolare, nel caso di diminuzione del CETI conseguente alle maggiori rettifiche di valore determinate in applicazione del nuovo modello di valutativo, le norme permettono di diluire, fino al termine del 2024:

- l'impatto incrementale della svalutazione sulle esposizioni in bonis e deteriorate rilevato alla data di transizione all'IFRS 9 conseguentemente all'applicazione del nuovo modello di impairment (c.d. componente statica del filtro);
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato al 31 dicembre 2019, rispetto all'impatto misurato alla data di transizione al nuovo principio (c.d. componente "dinamica old");
- l'eventuale ulteriore incremento delle complessive svalutazioni inerente alle sole esposizioni in bonis, rilevato a ciascuna data di riferimento rispetto all'ammontare misurato al 31 dicembre 2019 (c.d. componente "dinamica new").

L'aggiustamento al CETI riferito alle componenti "statica" e "dinamica *old*" sono terminati a dicembre 2022.

L'aggiustamento al CETI riferito alla componente "dinamica *new*" potrà essere apportato nel periodo compreso tra il 2020 e il 2024, re-includendo l'impatto sopra descritto nella misura di seguito indicata, per ciascuno dei 5 anni del periodo transitorio:

- 100% per l'anno 2020;
- 100% per l'anno 2021;
- 75% per l'anno 2022;
- 50% per l'anno 2023;
- 25% per l'anno 2024.

Tale ultima componente è stata, in particolare, introdotta dal Regolatore all'interno del pacchetto di previsioni normative elaborate in risposta alla pandemia da COVID-19, al fine di agevolare l'erogazione del credito bancario a famiglie e imprese. L'applicazione delle disposizioni transitorie al CETI richiede di apportare un adeguamento simmetrico nella determinazione dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito attraverso la rettifica dei valori delle esposizioni determinate ai sensi dell'art. 111, par. 1 del Regolamento UE n. 575/2013, al fine di evitare un doppio computo del beneficio prudenziale.

A partire da giugno 2020, tale adeguamento si riflette negli attivi ponderati per il rischio mediante l'applicazione di un fattore di ponderazione del 100% applicato all'importo della somma delle componenti calcolate sull'incidenza dell'aggiustamento apportato al CETI. Tale impostazione ha sostituito l'applicazione del fattore di graduazione prevista originariamente, determinato sulla base del complemento ad 1 dell'incidenza dell'aggiustamento apportato al CETI. Laddove rilevate,

¹⁵ Cfr. Regolamento UE 2395/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo, pubblicato lo scorso 12 dicembre 2017.

infine, un simmetrico aggiustamento va operato a fronte di DTA collegate alle maggiori rettifiche di valore, dedotte o ponderate al 250%.

Infine, come anticipato in premessa, ai fini del calcolo dei coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2024 la Banca applica il Regolamento Delegato UE n. 2176/2020, entrato in vigore il 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento Delegato UE n. 241/2014 per quanto riguarda la deduzione delle attività immateriali rappresentate da *software* dagli elementi del capitale primario di classe 1.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2.

Capitale primario di classe 1 (CET1)

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- Capitale sociale;
- Sovrapprezzi di emissione;
- Riserve di utili e di capitale;
- Riserve da valutazione;
- “Filtri prudenziali”, quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (*cash flow hedge*), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso la cartolarizzazione soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze / minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- Deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dai “regimi transitori”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET1, le seguenti condizioni:

- a) Sono emesse direttamente dalla banca;
- b) Sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca, né direttamente né indirettamente;
- c) Sono classificate in bilancio come capitale;
- d) Sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) Sono prive di scadenza;
- f) Non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia;
- g) Non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) I dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;

- i) Non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi, né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) Assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);
- k) Sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) Conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) Non sono protette né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte di (i) la banca o sue filiazioni; (ii) l'impresa madre della banca o sue filiazioni; (iii) la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; (iv) la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; (v) qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) Non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT 1)

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT 1.

Capitale di classe 2 (T2)

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del "regime transitorio".

Per ciò che attiene agli effetti connessi all'applicazione dei regimi transitori sugli aggregati dei fondi propri della Banca, se ne riporta la sintetica composizione: in assenza di capitale di classe aggiuntiva (AT1) e di capitale di classe 2 (T2), gli effetti del regime transitorio si concentrano sul CET1 (Tier 1) della Banca e ammontano (i) ad euro 151 mila relativamente al regime transitorio riferibile al principio contabile IFRS 9 (Regolamento UE 2020/873) (ii) a euro 3.815 mila relativamente al periodo di trattamento temporaneo (sino al 31/12/2025) nel corso del quale gli enti possono escludere dal calcolo dei loro elementi del capitale primario di classe 1 il 100% dei profitti e delle perdite non realizzati accumulati a partire dal 31 dicembre 2019 (regolamento UE 2024/1623).

La Circolare 285/2013 prevede i coefficienti patrimoniali minimi che le banche sono tenute a rispettare:

- Coefficiente di Capitale primario di classe 1 pari al 4,5%;

- Coefficiente di Capitale di classe 1 pari al 6%;
- Coefficiente di Fondi Propri pari all'8%.

In aggiunta ai coefficienti indicati, le banche sono altresì tenute a detenere un ulteriore buffer di capitale rappresentato dalla riserva di conservazione del capitale (*capital conservation buffer* - CCB)¹⁶, la quale si compone di capitale primario di classe 1 ed è pari, terminato il rispettivo regime transitorio, al 2,5% delle esposizioni ponderate per il rischio.

A seguito degli esiti del periodico processo di revisione prudenziale (SREP) condotto dalla Banca d'Italia ai sensi degli art. 97 e seg. della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) e notificato alla Banca con specifico provvedimento del 13 marzo 2024, alla data del 31 marzo 2024 la Banca era tenuta al rispetto dei seguenti coefficienti minimi di capitale:

- 8,90% con riferimento al CET 1 ratio (composto da una misura vincolante del 6,40% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);
- 11,10% con riferimento al TIER 1 ratio (composto da una misura vincolante del 8,60% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale);
- 13,90% con riferimento al Total Capital Ratio (composto da una misura vincolante del 11,40% e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale).

La riserva di conservazione di capitale è interamente coperta da CET1.

A partire dal 31 dicembre 2024 è attiva una nuova Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (*Systemic Risk Buffer* - SyRB) pari allo 0,5% delle esposizioni rilevanti, costituita da capitale di elevata qualità. A partire dal 30 giugno 2025 alla suddetta riserva sarà applicato il coefficiente target dell'1%, in linea con le disposizioni normative in materia. Di conseguenza, tali valori si sommano a quelli indicati nella tabella precedente, determinando un incremento dei requisiti minimi.

In caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell'OCR, ma al di sopra della misura vincolante, occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale. Qualora uno dei *ratio* dovesse scendere al di sotto della misura vincolante occorre dare corso a iniziative atte al ripristino immediato dei ratio su valori superiori al limite vincolante.

Al fine di assicurare che le misure vincolanti siano rispettate anche in caso di deterioramento economico/finanziario, a fronte di una maggiore esposizione ai rischi in condizioni di *stress* la Banca è inoltre destinataria delle seguenti misure di *capital guidance*:

- 11,65% con riferimento al CET 1 ratio;
- 13,85% con riferimento al TIER 1 ratio;
- 16,65% con riferimento al Total Capital Ratio.

Tali livelli di capitale rappresentano un'aspettativa della Banca d'Italia sulla detenzione di riserve aggiuntive da parte della Banca. Laddove anche solo uno dei *ratio* di capitale della Banca scenda al di sotto dei livelli in argomento, la Banca dovrà informare Banca d'Italia, fornendo motivazioni e presentando un piano di riallineamento. L'Autorità di Vigilanza valuterà quali tempi stabilire per il ripristino dei coefficienti entro i livelli richiesti (il periodo non sarà comunque inferiore ad un anno).

¹⁶ In merito alla riserva di conservazione del capitale, si precisa che l'evoluzione normativa propria di Basilea 3 ha introdotto, a partire dal 2016, un requisito aggiuntivo di capitale pari al 2,5% degli attivi ponderati per il rischio, con un'opzione di adozione progressiva (0,625% nel 2016, 1,25% nel 2017, 1,875% nel 2018 e 2,5% dal 1° gennaio 2019). Banca d'Italia ha originariamente optato per la riserva piena già a partire dal 2016, per poi, nel corso dell'anno, ritornare sulla decisione e reintrodurre il regime transitorio, ma solo a partire dal 2017.

Come dimostrato nelle evidenze quantitative che seguono, i limiti regolamentari e i limiti aggiuntivi imposti risultano tutti ampiamente rispettati, in quanto:

- Il coefficiente di capitale primario della Banca è pari al 20,86% e determina una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio (OCR – *Overall Capital Requirement ratio*) pari ad euro 17.172.093;
- Il coefficiente di capitale di classe 1 della Banca è pari al 20,86% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio (OCR – *Overall Capital Requirement ratio*) pari ad euro 13.894.528;
- Il coefficiente di capitale totale della Banca è pari al 20,86% e configura una eccedenza rispetto al requisito minimo obbligatorio (OCR – *Overall Capital requirement ratio*) pari ad euro 9.723.081.

Si precisa che i coefficienti *fully loaded*, ossia determinati non considerando l'effetto dei regimi transitori (IFRS 9 e Riserva OCI), si attestano al 18,21%, superiori ai vincoli normativi.

Per quanto attiene la *capital conservation buffer* si evidenzia che, ai sensi della disciplina transitoria applicabile, dal 1° gennaio 2019 la Banca ha detenuto una misura pari al 2,5% delle attività di rischio complessive.

Inoltre, per assicurare il rispetto della misura vincolante riguardante la leva finanziaria e garantire che i fondi propri di Credito Lombardo Veneto possano assorbire eventuali perdite derivanti da scenari di stress, tenendo conto dei risultati delle prove di stress prudenziali di cui all'articolo 100 della direttiva 2013/36/UE, la Banca d'Italia si aspetta che l'Intermediario mantenga nel continuo il seguente livello complessivo di leva finanziaria: 3,70%, composto da un TSLRR T1 ratio pari al 3% e da una Componente Target, a fronte di una maggiore esposizione al rischio in condizioni di stress, pari allo 0,70%.

Al 31 dicembre 2024 il valore dell'indicatore Leva finanziaria si è attestato al 6,18%, superiore al livello regolamentare.

La Banca d'Italia nel mese di ottobre 2022 ha comunicato l'avvio del procedimento di determinazione del nuovo requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), poi conclusosi nel mese di dicembre 2022. Nella determinazione del requisito MREL, l'Autorità di Risoluzione stabilisce l'ammontare di fondi propri e di passività ammissibili necessario per: (i) l'assorbimento delle perdite ("*loss absorption amount*" o "LAA") ed, eventualmente, (ii) in linea con la strategia di risoluzione prescelta nell'ambito della pianificazione della risoluzione, la ricapitalizzazione dell'ente al fine di assicurare il rispetto delle condizioni di autorizzazione all'attività bancaria, lo svolgimento delle attività dell'ente e la conservazione della fiducia del mercato ("*recapitalization amount*" o "RCA").

In particolare, mentre in precedenza i fondi propri e le passività ammissibili erano rapportati al totale passività (TLOF), ora l'indicatore è formulato in due dimensioni: (i) la prima *risk based* calcolata sulle attività di rischio ponderate (MREL - RW), (ii) la seconda *leverage based* calcolata sulle attività di rischio non ponderate (MREL - LR).

Il requisito MREL che Credito Lombardo Veneto è tenuto a rispettare, equivalente all'importo necessario all'assorbimento delle perdite, è pari al 10,21% del TREA – *Total Risk Exposure Amount* e al 3% del LRE – *Leverage Ratio Exposure*. Il primo limite deriva dal requisito di primo pilastro (8%) e dal requisito di secondo pilastro della Banca (2,21%), il secondo limite corrisponde al coefficiente minimo di leva finanziaria previsto dalla regolamentazione europea. Resta fermo che al variare del requisito di secondo pilastro della Banca, il requisito MREL si aggiorna

automaticamente. Di conseguenza, al 31/12/2024 il requisito MREL che la Banca è tenuta a rispettare, equivalente all'importo necessario all'assorbimento delle perdite, è pari all'11,40% del TREA – *Total Risk Exposure Amount* e al 3% del LRE – *Leverage Ratio Exposure*.

Si segnala che gli indicatori MREL – TREA e MREL – LR al 31 dicembre 2024 evidenziavano valori rispettivamente pari al 21,03% e 6,87%, superiori ai vincoli normativi.

Si segnala che in data 7 febbraio 2025, Prot. No 0287399/25, l'Autorità di Vigilanza ha trasmesso il piano di risoluzione aggiornato, il quale non prevede la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) nei confronti di Credito Lombardo Veneto. Alla luce di ciò e in linea con la citata previsione, il requisito MREL in precedenza fissato non è più efficace; resta in ogni caso fermo il rispetto dei requisiti di vigilanza prudenziale vigenti.

Credito Lombardo Veneto è stato sottoposto all'ispezione periodica ordinaria di Banca d'Italia dal 28 ottobre 2024 al 10 gennaio 2025. Gli accertamenti ispettivi si sono conclusi con una valutazione parzialmente sfavorevole, riflettendo la fragilità del modello di business e l'elevata esposizione ai rischi di tasso di interesse e liquidità.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Fatte salve eventuali indicazioni specifiche, gli importi delle tabelle che seguono sono espressi in euro.

Composizione Patrimoniale

Componenti	31/12/2024	31/12/2023
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	28.578.907	27.763.657
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(106.590)	(130.341)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A+/-B)	28.472.317	27.633.316
D. Elementi da dedurre dal CET1	(1.363.832)	(1.784.418)
E. Regime transitorio - Impatto su CET1(+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie	3.966.444	443.608
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) (C-D+/-E)	31.074.929	26.292.506
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
H. Elementi da dedurre dall'AT1	-	-
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	-	-
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	-	-
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	-	-
N. Elementi da dedurre dal T2	-	-
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 Per effetto di disposizioni transitorie	-	-
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)	-	-
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	31.074.929	26.292.506

Metriche principali - MREL

		31/12/2024
Fondi propri e passività ammissibili, rapporti e componenti		
1	Fondi propri e passività ammissibili	31.336.910
EU-1a	Di cui fondi propri e passività subordinate	31.074.929
2	Importo complessivo dell'esposizione al rischio (TREA) del gruppo soggetto a risoluzione	148.980.238
3	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale del TREA	21,03%
EU-3a	Di cui fondi propri e passività subordinate	20,86%
4	Misura dell'esposizione complessiva (TEM) del gruppo soggetto a risoluzione	456.032.781
5	Fondi propri e passività ammissibili in percentuale della TEM	6,87%
EU-5a	Di cui fondi propri o passività subordinate	6,81%
6a	Si applica la deroga per subordinazione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)? (deroga 5 %)	-
6b	Importo complessivo degli strumenti di passività non subordinate ammissibili consentiti se si applica la facoltà di subordinazione conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR (deroga 3,5 % massimo)	-
6c	Se si applica la deroga per subordinazione con massimale conformemente all'articolo 72 ter, paragrafo 3, del CRR, l'importo di passività emesse che ha rango pari a quello delle passività escluse e incluso nella riga 1, diviso per le passività emesse che hanno rango pari a quello delle passività escluse e che sarebbero incluse nella riga 1 se non fosse applicato alcun massimale (%)	-
Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL)		
EU-7	MREL espresso in percentuale del TREA	11,40%
EU-8	Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate	
EU-9	MREL espresso in percentuale della TEM	3,00%
EU-10	Di cui da soddisfare con fondi propri o passività subordinate	

CAPITOLO 3 - REQUISITI DI FONDI PROPRI E IMPORTI DELLE ESPOSIZIONI PONDERATI PER IL RISCHIO (ART. 438 E 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Descrizione sintetica del metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche della Banca

Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) implementato dalla Banca persegue la finalità di misurare la capacità della dotazione patrimoniale di supportare l'operatività corrente e le strategie aziendali in rapporto ai rischi assunti. La Banca ritiene, infatti, prioritario valutare costantemente la propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica. Conformemente a quanto previsto dalla quarta direttiva sui requisiti patrimoniali ("*Capital Requirements Directive IV*" – "CRD IV") nonché ai sensi delle disposizioni contenute nella Circolare 285/13 della Banca d'Italia ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"), la Banca svolge anche il processo di valutazione interno dell'adeguatezza del governo e della gestione della liquidità (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process* - ILAAP). Una soddisfacente adeguatezza patrimoniale, associata ad una sana e prudente gestione della liquidità, sono espressione immediata della capacità della Banca di sostenere il proprio sviluppo e la propria continuità di funzionamento anche in ipotesi di scenari avversi e stressati.

L'ICAAP affianca ed integra il processo "tradizionale" di valutazione della congruità tra i Fondi propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui ratio patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di Primo Pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

Come noto, la Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che sono oggetto di valutazione nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso organo di vigilanza, fornisce una interpretazione del principio di proporzionalità che ripartisce le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 4 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, regole organizzative e procedure di controllo per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*).

Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo a un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello

atteso; per capitale interno complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico. Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

Nell'ambito dell'ICAAP, la Banca provvede all'individuazione di tutti i rischi relativamente ai quali è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicare la sua operatività, il perseguimento delle proprie strategie e il conseguimento degli obiettivi aziendali.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità; è parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF (*Risk Appetite Framework*) e con il Piano di Risanamento, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- Le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- Le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto. Responsabile di tale attività è la funzione di gestione dei rischi, la quale esegue un'attività di *assessment* avvalendosi della collaborazione delle principali funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai responsabili, valutazioni qualitative sulla significatività dei rischi o analisi del grado di rilevanza dei rischi. In questa fase vengono identificate le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

I rischi identificati sono classificati in due tipologie:

- **Rischi quantificabili**, in relazione ai quali la Banca si avvale di apposite metodologie di determinazione del capitale interno: rischio di credito e controparte, rischio di mercato, rischio operativo, rischio di concentrazione e rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario, rischio di leva finanziaria eccessiva;
- **Rischi non quantificabili**, per i quali, non essendosi ancora affermate metodologie robuste e condivise di determinazione del relativo capitale interno, non viene determinato un assorbimento patrimoniale, bensì vengono predisposti adeguati sistemi di controllo ed attenuazione. Tra i quali si segnalano il rischio di liquidità, rischio residuo, rischio strategico, rischio di reputazione, rischio di non conformità alle norme e rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, rischio connesso con l'operatività verso soggetti collegati, rischio di condotta, rischi ESG, rischio pandemico, rischio geopolitico.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito e controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati per il rischio di concentrazione. Più in dettaglio vengono utilizzati: (i) il metodo standardizzato per il rischio di credito; (ii) il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte; (iii) il metodo standardizzato per il rischio di mercato; (iv) il metodo base per il rischio operativo; (v) l'algoritmo del *Granularity Adjustment* per il rischio di concentrazione single-name; (vi) la

metodologia di calcolo elaborata dall'ABI per il rischio di concentrazione nella declinazione geo-settoriale; (vii) lo strumento ERMAS sviluppato da Prometeia Spa, in conformità ai criteri e metodologia previste dalla normativa europea ed utilizzato dalle maggiori banche del sistema italiano, per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili in termini di capitale interno, come già detto, coerentemente con le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia nella citata normativa, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Con particolare riferimento al profilo di liquidità la Banca, in conformità a quanto disciplinato nella Circolare 285/13 relativamente alle Banche di classe 3, redige la sezione ILAAP all'interno del resoconto ICAAP, utilizzando un'articolazione più contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato D della suddetta Circolare. Tale sezione riporta un'analisi complessiva della posizione di liquidità della Banca, con riferimento sia al rischio di liquidità di breve termine (entro i 12 mesi) che strutturale (superiore ai 12 mesi), in condizioni di normale operatività e in condizioni di *stress*. In particolare, costituisce oggetto di valutazione l'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili a fronte dei rischi di liquidità e *funding*, nonché l'appropriatezza dei processi, presidi e controlli relativi a tali rischi.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* in termini di analisi semplificate di sensibilità riguardo ai principali rischi assunti. Tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi semplificate di sensibilità relativamente al rischio di credito, al rischio di concentrazione sul portafoglio crediti e al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario, sulla base delle indicazioni fornite nella stessa normativa e mediante l'utilizzo delle suddette metodologie semplificate di misurazione dei rischi.

I relativi risultati, opportunamente analizzati, conducono a una miglior valutazione dell'esposizione ai rischi stessi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili. Nel caso in cui l'analisi dei risultati degli *stress test* evidenzia l'inadeguatezza dei presidi interni posti in essere dalla Banca, viene valutata l'opportunità di adottare appropriate misure organizzative e/o di allocare specifici *buffer* di capitale interno.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di liquidità eccezionali ma plausibili, la Banca esegue prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario. Per formulare una previsione sul comportamento dei propri flussi di cassa in condizioni sfavorevoli la Banca utilizza indicazioni fornite dalle linee guida di Vigilanza eventualmente integrate da ipotesi determinate in base all'esperienza aziendale. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Più in generale, l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP/ILAAP, è presa in considerazione al fine di corroborare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata: in presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP/ILAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già richiamato approccio "*building block*" – viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica. Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata su base trimestrale. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza essenzialmente annuale

- in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività. A tal fine la Banca:

- Utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- Individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- Definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- Verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- Effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- Considera inoltre le eventuali esigenze di carattere strategico.

Al fine di valutare l'adeguatezza patrimoniale, l'importo del fabbisogno di capitale necessario alla copertura dei rischi (capitale interno complessivo) viene confrontato con le risorse patrimoniali disponibili (capitale complessivo), tanto in termini attuali quanto in chiave prospettica. Tenuto anche conto delle proprie specificità normative ed operative, la Banca ha identificato il proprio capitale complessivo nei fondi propri, in quanto quest'ultimo – oltre a rappresentare un archetipo dettato da prassi consolidate e condivise – agevola la dialettica con l'organo di vigilanza.

Le richieste di capitale sono definite in termini:

- Di requisito vincolante - cd. "*Total SREP Capital Requirement* (TSCR) ratio - ossia la somma dei requisiti regolamentari e il coefficiente aggiuntivo vincolante fissato dall'Autorità di Vigilanza. La somma tra il predetto requisito vincolante e la riserva di conservazione del capitale corrisponde al *Overall Capital Requirement* (OCR) ratio;
- Di orientamenti di secondo pilastro ossia la somma tra il suddetto OCR ed il coefficiente aggiuntivo definito dall'Autorità di Vigilanza ("*capital guidance*") che questa ultima si aspetta che la Banca soddisfi nel continuo al fine di assicurare il rispetto delle misure vincolanti anche in caso di deterioramento del contesto economico e finanziario.

Fermo il rispetto del requisito di capitale minimo previsto dall'art. 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, al 31.12.2024 i requisiti specifici assegnati dalla Banca d'Italia, a seguito del periodico processo di revisione prudenziale (SREP), erano pari al 8,90% sul CET 1 ratio, al 11,10% sul Tier1 ratio e al 13,90% sul Total Capital Ratio.

Ulteriori requisiti sono imposti per preservare il mantenimento di una solida dotazione patrimoniale anche nel caso di "deterioramento del contesto economico e finanziario" cd. requisiti di *Capital Guidance*; le soglie-obiettivo complessive inclusive di OCR e *Capital Guidance* risultano rispettivamente pari al 11,65% sul CET1 Ratio, al 13,85% sul Tier1 ratio e al 16,65% sul Total Capital Ratio.

Con particolare riferimento ai requisiti minimi patrimoniali, a partire dal 31 dicembre 2024 è attiva una nuova Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (Systemic Risk Buffer - SyRB) pari allo 0,5% delle esposizioni rilevanti, costituita da capitale di elevata qualità. A partire dal 30 giugno 2025 alla suddetta riserva sarà applicato il coefficiente target dell'1%, in linea con le disposizioni normative in materia. In particolare, la determinazione del coefficiente della riserva SyRB avviene, sostanzialmente, riproporzionando gli attivi ponderati per il rischio riferibili al rischio di credito e controparte sul *total risk exposure amount* - TREA complessivo della banca. Di conseguenza, sulla base di quanto evidenziato, l'incremento dei requisiti minimi, a partire dal 30 giugno 2025, è riportato nella tabella seguente:

	applicabile dal 31 marzo 2024 con SyRB a regime dal 30.06.2025	capital guidance
Requisito specifico su CET1	9,78%	12,53%
Requisito specifico su T1	11,98%	14,73%
Requisito specifico su TCR	14,78%	17,53%

Nello svolgimento delle diverse attività del processo ICAAP, la funzione di *Risk Management* provvede a fornire periodicamente all'Alta Direzione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi sul posizionamento rispetto alle soglie di propensione al rischio (*Risk Appetite*), di *Early warning* e di tolleranza (*Risk Tolerance*) stabilite dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del proprio *Risk Appetite Framework* e sul grado di adeguatezza del patrimonio.

In caso di scostamenti tra capitale interno complessivo e capitale complessivo, il Consiglio di Amministrazione della Banca provvede a deliberare le azioni correttive da intraprendere, previa stima degli oneri connessi con il reperimento delle risorse patrimoniali aggiuntive.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa – nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che l'eventuale violazione dei coefficienti vincolanti (TSCR ratio) comporta l'obbligo di immediato ripristino del loro rispetto pena l'attivazione delle misure di Vigilanza; mentre in caso di riduzione di uno dei ratio patrimoniali al di sotto dell'OCR ratio, ma al di sopra della misura vincolante (TSCR ratio), occorre procedere all'avvio delle misure di conservazione del capitale.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento dei livelli attesi di capitale (comprensivi della *capital guidance*) in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, occorre fornire un'informativa all'Autorità di Vigilanza, accludendo dettagliati riferimenti sulle motivazioni per cui i livelli di capitale della Banca sono inferiori a quanto richiesto dalla stessa Autorità, nonché sul piano di riallineamento che dovrà consentire di ritornare al livello atteso. L'Autorità di Vigilanza valuterà quali tempi stabilire per il ripristino dei coefficienti entro i livelli richiesti (il periodo non sarà comunque inferiore ad un anno).

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere, nonché all'entità del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso, nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale o non adeguatezza.

L'esposizione complessiva ai rischi della Banca, con riferimento tanto alla situazione rilevata al 31 dicembre 2024 quanto a quella stimata al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, risulta adeguata rispetto alla dotazione patrimoniale ed al profilo di rischio accettato, ferma restando la volontà della proprietà di valutare possibili operazioni straordinarie e di sostenere patrimonialmente la Banca qualora se ne rilevasse l'esigenza.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito sono rappresentati gli assorbimenti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e di controparte, di aggiustamento della valutazione del merito creditizio, di mercato e operativi, nonché i valori assunti dai coefficienti patrimoniali riferiti al patrimonio base e complessivo (*CET 1 Ratio*, *Tier 1 Ratio* e *Total Capital Ratio*).

Fatte salve eventuali indicazioni specifiche, gli importi delle tabelle che seguono sono espressi in euro.

Quadro sinottico degli importi complessivi dell'esposizione al rischio

		Importi complessivi dell'esposizione al rischio (TREA)		Requisiti di capitale minimi
		31/12/2024	31/12/2023	31/12/2024
1	Rischio di credito (escluso il CCR)	128.127.861	117.380.110	10.250.229
2	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	128.127.860	117.380.110	10.250.229
3	<i>Di cui metodo IRB di base (F-IRB)</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
4	<i>Di cui metodo di assegnazione</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
EU-4a	<i>Di cui strumenti di capitale soggetti al metodo della ponderazione semplice</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
5	<i>Di cui metodo IRB avanzato (A-IRB)</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
6	Rischio di controparte (CCR)	2.038.078	98.551	163.046
7	<i>Di cui metodo standardizzato</i>	-	-	-
8	<i>Di cui metodo dei modelli interni (IMM)</i>	-	-	-
8a	<i>Di cui esposizioni verso una CCP</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
8b	<i>Di cui aggiustamento della valutazione del credito (CVA)</i>	1.000.582	62.123	80.047
9	<i>Di cui altri CCR</i>	1.037.496	36.428	83.000
15	Rischio di regolamento	-	-	-
16	Esposizioni verso le cartolarizzazioni incluse nel portafoglio bancario (tenendo conto del massimale)	-	-	-
17	<i>Di cui metodo SEC-IRBA</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
18	<i>Di cui metodo SEC-ERBA (compreso IAA)</i>	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
19	<i>Di cui metodo SEC-SA</i>	-	-	-
19a	<i>Di cui 1250% / deduzione</i>	-	-	-
20	Rischi di posizione, di cambio e di posizione in merci (rischio di mercato)	-	-	-
21	<i>Di cui con metodo standardizzato</i>	-	-	-
22	<i>Di cui con IMA</i>	-	-	-
22a	Grandi esposizioni	-	-	-
23	Rischio operativo	18.814.299	18.421.383	1.505.144
23a	<i>Di cui con metodo base</i>	18.814.299	18.421.383	1.505.144
23b	<i>Di cui con metodo standardizzato</i>	-	-	-
23c	<i>Di cui con metodo avanzato di misurazione</i>	-	-	-
24	Importi al di sotto delle soglie per la deduzione (soggetto a fattore di ponderazione del rischio del 250%)	6.429.153	6.576.478	514.332
29	Totale	148.980.238	135.900.044	11.918.419

Metriche principali

		31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Fondi propri disponibili (Importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	31.074.929	31.207.546	25.100.468	25.898.174	26.292.506
2	Capitale di classe 1	31.074.929	31.207.546	25.100.468	25.898.174	26.292.506
3	Capitale totale	31.074.929	31.207.546	25.100.468	25.898.174	26.292.506
Importi dell'esposizione ponderati per il rischio						
4	Importo complessivo dell'esposizione al rischio	148.980.238	147.976.271	141.585.514	136.436.388	135.900.044
Coefficienti di capitale (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
5	Coefficiente del capitale primario di classe 1 (%)	20,86%	21,09%	17,73%	18,98%	19,35%
6	Coefficiente del capitale di classe 1 (%)	20,86%	21,09%	17,73%	18,98%	19,35%
7	Coefficiente di capitale totale (in %)	20,86%	21,09%	17,73%	18,98%	19,35%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato)						
EU 7a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte a rischi diversi dal rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	2,21%
EU 7b	Di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	1,24%
EU 7c	Di cui costituiti da capitale di classe 1 (punti percentuali)	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	1,66%
EU 7d	Requisiti di fondi propri SREP totali (%)	11,40%	11,40%	11,40%	11,40%	10,21%
Requisito combinato di riserva e requisito patrimoniale complessivo (in percentuale dell'importo dell'esposizione ponderato per il rischio)						
8	Riserva di conservazione del capitale (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 8a	Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 9a	Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (%)	0,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 10a	Riserva di altri enti a rilevanza sistemica (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Requisito combinato di riserva di capitale (%)	2,93%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
EU 11a	Requisiti patrimoniali complessivi (%)	14,33%	13,90%	13,90%	13,90%	12,71%
12	CET1 disponibile dopo aver soddisfatto i requisiti di fondi propri SREP totali (%)	9,46%	9,69%	6,33%	7,58%	9,14%
Coefficiente di leva finanziaria						
13	Misura dell'esposizione complessiva	456.032.781	468.016.677	482.702.807	475.184.208	497.652.806
14	Coefficiente di leva finanziaria (%)	6,81%	6,67%	5,20%	5,45%	5,28%
Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in percentuale della misura dell'esposizione complessiva)						
EU 14a	Requisiti aggiuntivi di fondi propri per far fronte al rischio di leva finanziaria eccessiva (in %)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14b	di cui costituiti da capitale CET1 (punti percentuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14c	Requisiti del coefficiente di leva finanziaria totali SREP (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Riserva del coefficiente di leva finanziaria e requisito complessivo del coefficiente di leva finanziaria (in percentuale della misura dell'esposizione totale)						
EU 14d	Requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EU 14e	Requisito del coefficiente di leva finanziaria complessivo (%)	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Coefficiente di copertura della liquidità						
15	Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA) (valore ponderato - media)	67.316.846	67.566.556	69.120.827	69.089.232	68.408.918
EU 16a	Deflussi di cassa - Valore ponderato totale	42.409.904	40.618.911	40.400.427	43.963.617	49.971.490
EU 16b	Afflussi di cassa - Valore ponderato totale	26.894.242	26.394.825	27.044.307	29.789.236	31.910.466
16	Totale dei deflussi di cassa netti (valore corretto)	16.201.291	14.909.715	14.089.168	15.344.258	18.612.029
17	Coefficiente di copertura della liquidità (%)	479,70%	493,33%	532,45%	498,28%	413,96%
Coefficiente netto di finanziamento stabile						
18	Finanziamento stabile disponibile totale	319.165.864	279.999.622	284.272.471	330.625.644	349.684.091
19	Finanziamento stabile richiesto totale	202.070.839	203.480.779	201.781.194	230.908.855	239.026.911
20	Coefficiente NSFR (%)	157,95%	137,61%	140,88%	143,18%	146,30%

Modello IFRS 9/Articolo 468-FL (Allegato I - Confronto dei fondi propri e dei coefficienti patrimoniali e di leva finanziaria degli enti, con e senza l'applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti, con e senza l'applicazione del trattamento temporaneo in conformità dell'articolo 468 del CRR)

#	Componenti	31/12/2024	30/09/2024	30/06/2024	31/03/2024	31/12/2023
Capitale disponibile (Importi)						
1	Capitale primario di classe 1 (CET1)	31.074.929	31.207.546	25.100.468	25.898.174	26.292.506
2	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	30.923.545	31.072.335	24.930.433	25.672.949	25.848.898
2a	Capitale primario di classe 1 (CET1) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico	27.259.870	27.296.235	25.100.468	25.898.174	26.292.506
3	Capitale di classe 1	31.074.929	31.207.546	25.100.468	25.898.174	26.292.506
4	Capitale di classe 1 come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	30.923.545	31.072.335	24.930.433	25.672.949	25.848.898
4a	Capitale di classe 1 come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	27.259.870	27.296.235	25.100.468	25.898.174	26.292.506
5	Capitale totale	31.074.929	31.207.546	25.100.468	25.898.174	26.292.506
6	Capitale totale come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	30.923.545	31.072.335	24.930.433	25.672.949	25.848.898
6a	Capitale totale come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	27.259.870	27.296.235	25.100.468	25.898.174	26.292.506
Attività ponderate per il rischio (Importi)						
7	Totale delle attività ponderate per il rischio	148.980.238	147.976.271	141.585.514	136.436.388	135.900.044
8	Totale delle attività ponderate per il rischio come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	148.828.854	147.841.060	141.415.479	136.211.163	135.456.436
Coefficienti patrimoniali						
9	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	20,86%	21,09%	17,73%	18,98%	19,35%
10	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	20,78%	21,02%	17,63%	18,85%	19,08%
10a	Capitale primario di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	18,30%	18,45%	17,73%	18,98%	19,35%
11	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	20,86%	21,09%	17,73%	18,98%	19,35%
12	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	20,78%	21,02%	17,63%	18,85%	19,08%
12a	Capitale di classe 1 (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	18,30%	18,45%	17,73%	18,98%	19,35%
13	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	20,86%	21,09%	17,73%	18,98%	19,35%
14	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	20,78%	21,02%	17,63%	18,85%	19,08%
14a	Capitale totale (come percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio) come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo	18,30%	18,45%	17,73%	18,98%	19,35%
Coefficiente di leva finanziaria						
15	Misurazione dell'esposizione totale del coefficiente di leva finanziaria	456.032.781	468.016.677	482.702.807	475.184.208	497.652.806
16	Coefficiente di leva finanziaria	6,81%	6,67%	5,20%	5,45%	5,28%
17	Coefficiente di leva finanziaria come se non fossero state applicate le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 o analoghe perdite attese su crediti	6,79%	6,64%	5,17%	5,41%	5,20%
17a	Coefficiente di leva finanziaria come se non fosse applicato il trattamento temporaneo previsto dall'articolo 468 del CRR per i profitti e perdite non realizzati, misurati al valore equo rilevato nelle altre componenti di conto economico	5,98%	5,84%	5,20%	5,46%	5,29%

CAPITOLO 4 – RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442 CRR)

Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” utilizzate ai fini contabili

La Banca assicura una classificazione delle esposizioni creditizie deteriorate accurata e coerente con la normativa di riferimento e con le disposizioni interne che le hanno recepite, da cui ne deriva un'adeguata determinazione delle rettifiche associate a ciascun grado di rischio. Rientrano tra le attività deteriorate i crediti che, a seguito del verificarsi di eventi occorsi dopo la loro erogazione, mostrano oggettive evidenze di una perdita di valore. In base al loro stato di criticità, esse sono suddivise nelle seguenti categorie:

- sofferenza: esposizioni creditizie vantate dalla Banca nei confronti di controparti in stato di insolvenza (anche se non accertato giudizialmente), o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di eventuali garanzie poste a presidio delle esposizioni e dalle previsioni di perdita formulate;
- inadempienza probabile: esposizioni creditizie, diverse dalle sofferenze, per le quali sia ritenuto improbabile che, senza il ricorso ad azioni di tutela, quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente, in linea capitale e/o interessi, alle sue obbligazioni creditizie a prescindere dalla presenza di eventuali importi/rate scadute e non pagate;
- scaduto e/o sconfinante deteriorato: esposizioni creditizie, diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili, che risultano scadute e/o sconfinanti. L'esposizione complessiva verso un debitore viene rilevata come scaduta e/o sconfinante deteriorata, secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017, qualora l'ammontare del capitale, degli interessi o delle commissioni non pagato alla data a cui era dovuto superi, per almeno 90 giorni, entrambe le seguenti soglie: a) limite assoluto pari a euro 100 per le esposizioni retail e pari a euro 500 per le esposizioni diverse da quelle retail; b) limite relativo dell' 1% dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo scaduto e/o sconfinante a livello di gruppo e l'importo complessivo di tutte le esposizioni creditizie verso lo stesso debitore.

A seguito dell'emanazione del Regolamento di esecuzione UE n. 227/2015 (con il quale è stato recepito l'*Implementing Technical Standard* – ITS contenente le nuove definizioni di *Non-Performing Exposures* (NPEs) e *Forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013), successivamente modificato dal Regolamento di esecuzione UE n. 1278/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non si configura come una categoria di esposizioni deteriorate distinta ed ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto come un sottoinsieme di ciascuna di esse. L'attributo di “*forborne*” viene assegnato alle esposizioni al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il debitore versa in una situazione di difficoltà economico-finanziaria che non gli consente di rispettare pienamente gli impegni contrattuali del suo contratto di debito e che realizza uno stato di “deterioramento creditizio” (classificazione in una delle categorie di esposizioni deteriorate: sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni);
- la Banca acconsente ad una modifica dei termini e condizioni di tale contratto, ovvero ad un rifinanziamento totale o parziale dello stesso, per permettere al debitore di rispettarlo (concessione che non sarebbe stata accordata se il debitore non si fosse trovato in uno stato di difficoltà).

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo. Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati in massima parte al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito/aumentato dei rimborsi di capitale, delle rettifiche/riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

A partire dal 1° gennaio 2018, come conseguenza dell'entrata in vigore del principio contabile IFRS 9, tutte le tipologie di crediti vengono sottoposti al SPPI test (*Solely Payments of Principal and Interest*), ovvero un test che ha l'obiettivo di determinare se i flussi di cassa contrattuali sono rappresentati esclusivamente da pagamenti per capitale e interessi. In caso di superamento del test SPPI, si opererà la valutazione al costo ammortizzato e la misurazione dell'*impairment* secondo il modello di perdita attesa (*expected credit loss*), mentre i crediti che non dovessero superarlo saranno misurati al "*fair value* con impatto a conto economico (FVTPL)". Si precisa che alla data del 31 dicembre 2024 tutti i crediti erogati dalla Banca hanno superato il suddetto test e quindi sono valutati al costo ammortizzato.

Le modifiche introdotte dall'IFRS 9 sono caratterizzate da una visione prospettica che permette di ridurre l'impatto con cui hanno avuto manifestazione le perdite e consente di appostare le rettifiche in modo proporzionale all'aumentare dei rischi, evitando di sovraccaricare il Conto Economico al manifestarsi degli eventi di perdita e riducendo l'effetto pro-ciclico.

La Banca adotta il processo di *staging allocation* previsto dal principio contabile IFRS 9, che attribuisce lo *stage* a livello di singolo rapporto e guida la determinazione delle rettifiche per il rischio di credito connesso alla relativa esposizione creditizia. In particolare, sono previste tre differenti categorie che riflettono il modello di deterioramento della qualità creditizia dall'*initial recognition*:

- *stage 1*: rapporti che non presentano, alla data di valutazione, un incremento significativo del rischio di credito o che possono essere identificati come *Low Credit Risk*;
- *stage 2*: rapporti che alla data di riferimento presentano un incremento significativo del rischio di credito o non hanno le caratteristiche per essere classificati tra i *Low Credit Risk*;
- *stage 3*: rapporti relativi a controparti classificate come deteriorate, così come definito dalla Circolare Banca d'Italia n. 272/08 e successivi aggiornamenti.

Le esposizioni creditizie in Bonis sono sottoposte alla valutazione di una perdita di valore collettiva a partire dal calcolo delle perdite attese, secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 9. In particolare la perdita attesa si basa sui parametri di "esposizione creditizia attesa al momento dell'insolvenza" (EAD - *Exposure at Default*), "probabilità di insolvenza" (PD - *Probability of Default*) e "perdita in caso di insolvenza" (LGD - *Loss Given Default*). La stima della perdita attesa tiene conto di fattori macro-economici e ad una combinazione di informazioni *forward-looking* ragionevolmente desumibili dalla Banca sulla base degli strumenti informativi (interni ed esterni).

Per determinare le rettifiche di valore relative ai crediti deteriorati, la Banca procede, a seconda delle caratteristiche delle esposizioni, ad effettuare una valutazione analitica specifica.

La valutazione analitica forfettaria è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascun rapporto, ed è effettuata attraverso la stima di parametri di rischio definiti da un modello statistico, in coerenza con quanto previsto per la valutazione collettiva delle esposizioni in Bonis, con riferimento alle esposizioni creditizie in *stage 2*.

La valutazione analitica specifica è finalizzata a determinare la corretta quantificazione degli accantonamenti per ciascuna posizione, considerando sia le caratteristiche del singolo rapporto oggetto di valutazione, sia le caratteristiche della controparte a cui lo stesso è intestato. La valutazione viene effettuata puntualmente, considerando tutte le specificità della singola esposizione creditizia. In particolare, viene svolto un esame della documentazione a disposizione e una quantificazione realistica dei previsti flussi di cassa futuri (tenendo conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia), attualizzati secondo il metodo del tasso di interesse effettivo.

Il modello utilizzato dalla Banca per la determinazione degli accantonamenti relativi ai crediti deteriorati valutati al CA o FVOCI prevede, a seconda delle loro caratteristiche, il ricorso ad una valutazione analitica specifica oppure ad una valutazione analitica forfettaria. La valutazione analitica forfettaria si applica alle esposizioni creditizie classificate come scadute e/o sconfinanti deteriorate. La valutazione analitica specifica si applica alle esposizioni creditizie classificate come inadempimenti probabili e sofferenze.

Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione

Le tabelle seguenti contengono informazioni, alla data di riferimento del 31 dicembre 2024, riguardanti le esposizioni deteriorate, quelle oggetto di misure di concessione (*forbearance*). Le tabelle si conformano agli schemi previsti dagli orientamenti EBA/GL/2012/13 del 12 ottobre 2022, relativi all'informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.

Qualità creditizia delle esposizioni oggetto di misure di concessione

	Valore lordo delle esposizioni oggetto di misure di concessione				Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti		Garanzie reali ricevute e garanzie finanziarie ricevute sulle esposizioni oggetto di misure di concessione	
	Esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate		Di cui in stato di default	Di cui impaired	Su esposizioni oggetto di misure di concessione non deteriorate	Su esposizioni oggetto di misure di concessione deteriorate	Di cui garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute su esposizioni deteriorate oggetto di misure di concessione
Prestiti e anticipazioni	1.716.699	5.066.728	5.066.728	5.066.728	(174.111)	(441.129)	6.049.249	4.593.669
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	571.278	4.666.923	4.666.923	4.666.923	(53.259)	(353.662)	4.744.639	4.287.275
Famiglie	1.145.421	399.805	399.805	399.805	(120.852)	(87.467)	1.304.610	306.394
Titoli di debito	-	-	-	-	-	-	-	-
Impegni all'erogazione di finanziamenti	-	1.527	1.527	1.527	-	-	968	968
TOTALE	1.716.699	5.068.255	5.068.255	5.068.255	(174.111)	(441.129)	6.050.217	4.594.637

Qualità creditizia delle esposizioni deteriorate e non deteriorate per giorni di scaduto

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate											
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate								
		Non scadute o scadute da < 30 giorni	Scadute da > 30 giorni e < 90 giorni		Inadempienze probabili che non sono scadute o sono scadute da < 90 giorni	Scadute da > 90 giorni e < 180 giorni	Scadute da > 180 giorni e < 1 anno	Scadute da > 1 anno e < 2 anni	Scadute da > 2 anni e < 5 anni	Scadute da > 5 anni e < 7 anni	Scadute da > 7 anni	DI cui in stato di default
Prestiti e anticipazioni	255.696.244	254.793.083	903.161	16.104.712	4.487.556	814.092	4.195.736	2.054.920	2.648.942	1.763.039	140.427	16.104.713
Banche centrali	19.681	19.681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	1.835.001	1.835.001	-	26.521	26.521	-	-	-	-	-	-	26.521
Enti creditizi	3.316.317	3.316.317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	4.576.194	4.576.072	122	970	-	-	-	-	970	-	-	970
Società non finanziarie	115.057.761	114.906.641	151.120	13.338.993	3.388.762	735.569	4.063.093	1.822.395	1.699.006	1.522.047	108.121	13.338.993
di cui: PMI	70.929.199	70.802.336	126.863	7.202.245	3.158.060	370.921	279.561	1.266.611	1.441.346	577.625	108.121	7.202.245
Famiglie	130.891.290	130.139.371	751.919	2.738.228	1.072.273	78.523	132.643	232.525	948.966	240.992	32.306	2.738.229
Titoli di debito	133.269.163	133.269.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	129.161.791	129.161.791	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	3.042.716	3.042.716	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	603.475	603.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	461.181	461.181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	126.807.532			1.114.797								1.114.797
Banche centrali	-			-								-
Amministrazioni pubbliche	-			-								-
Enti creditizi	3.536.565			-								-
Altre società finanziarie	2.105.373			-								-
Società non finanziarie	117.336.834			1.074.197								1.074.197
Famiglie	3.828.760			40.600								40.600
TOTALE	515.772.939	388.062.246	903.161	17.219.509	4.487.556	814.092	4.195.736	2.054.920	2.648.942	1.763.039	140.427	17.219.510

Esposizioni deteriorate e non deteriorate e relative rettifiche e accantonamenti

	Valore lordo delle esposizioni deteriorate e non deteriorate					
	Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate		
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3
Prestiti e anticipazioni	255.696.244	243.660.889	12.035.354	16.104.712	-	16.104.712
Banche centrali	19.681	19.681	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	1.835.001	76.377	1.758.624	26.521	-	26.521
Enti creditizi	3.316.317	3.316.317	-	-	-	-
Altre società finanziarie	4.576.194	4.576.072	122	970	-	970
Società non finanziarie	115.057.761	108.505.628	6.552.133	13.338.993	-	13.338.993
di cui: PMI	70.929.199	66.319.602	4.609.597	7.202.245	-	7.202.245
Famiglie	130.891.290	127.166.814	3.724.475	2.738.228	-	2.738.228
Titoli di debito	133.269.163	133.161.218	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	129.161.791	129.161.791	-	-	-	-
Enti creditizi	3.042.716	3.042.716	-	-	-	-
Altre società finanziarie	603.475	603.475	-	-	-	-
Società non finanziarie	461.181	353.236	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	126.807.532	122.310.391	4.497.141	1.114.797	-	1.114.797
Banche centrali	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	3.536.565	3.536.565	-	-	-	-
Altre società finanziarie	2.105.373	2.105.373	-	-	-	-
Società non finanziarie	117.336.834	113.249.108	4.087.726	1.074.197	-	1.074.197
Famiglie	3.828.760	3.419.345	409.415	40.600	-	40.600
TOTALE	515.772.939	499.132.498	16.532.495	17.219.509	-	17.219.509

	Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti						Cancellazioni parziali cumulate	Garanzie reali e garanzie finanziarie ricevute	
	Esposizioni non deteriorate - rettifiche di valore cumulate e accantonamenti			Esposizioni deteriorate - rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito e accantonamenti				Su esposizioni non deteriorate	Su esposizioni deteriorate
		Di cui stadio 1	Di cui stadio 2		Di cui stadio 2	Di cui stadio 3			
Prestiti e anticipazioni	(1.633.685)	(1.055.843)	(577.842)	(4.912.380)	-	(4.912.381)	(402)	202.769.564	8.927.332
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	(4.634)	(382)	(4.252)	(11.065)	-	(11.065)	-	-	-
Enti creditizi	(382)	(382)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	(899)	(899)	-	(969)	-	(969)	-	1.031.324	-
Società non finanziarie	(743.545)	(481.610)	(261.935)	(4.040.448)	-	(4.040.448)	(402)	75.642.674	7.516.393
di cui: PMI	(479.579)	(281.027)	(198.552)	(2.339.328)	-	(2.339.328)	-	51.756.364	4.184.017
Famiglie	(884.225)	(572.570)	(311.655)	(859.898)	-	(859.899)	-	126.095.566	1.410.939
Titoli di debito	(28.948)	(28.948)	-	-	-	-	-	-	-
Banche centrali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amministrazioni pubbliche	(22.716)	(22.716)	-	-	-	-	-	-	-
Enti creditizi	(383)	(383)	-	-	-	-	-	-	-
Altre società finanziarie	(3.697)	(3.697)	-	-	-	-	-	-	-
Società non finanziarie	(2.152)	(2.152)	-	-	-	-	-	-	-
Esposizioni Fuori Bilancio	281.340	258.332	23.008	18.915	-	18.915		25.632.764	70.842
Banche centrali	-	-	-	-	-	-		-	-
Amministrazioni pubbliche	-	-	-	-	-	-		-	-
Enti creditizi	778	778	-	-	-	-		-	-
Altre società finanziarie	203	203	-	-	-	-		44.569	-
Società non finanziarie	258.979	240.026	18.952	12.623	-	12.623		25.054.882	62.726
Famiglie	21.380	17.325	4.056	6.292	-	6.292		533.313	8.116
TOTALE	(1.381.293)	(826.459)	(554.834)	(4.893.465)	-	(4.893.466)	(402)	228.402.328	8.998.174

Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso e mediante procedimenti esecutivi

		Garanzie reali ottenute acquisendone il possesso	
		Valore al momento della rilevazione iniziale	Variazioni negative cumulate
1	Immobili, impianti e macchinari	-	-
2	Diversi da immobili, impianti e macchinari	-	-
3	<i>Immobili residenziali</i>	-	-
4	<i>Immobili non residenziali</i>	-	-
5	<i>Beni mobili (autoveicoli, natanti, ecc.)</i>	-	-
6	<i>Strumenti rappresentativi di capitale e di debito</i>	-	-
7	<i>Altro</i>	-	-
8	TOTALE	-	-

CAPITOLO 5 - INFORMATIVA SULLE ESPOSIZIONI SOGGETTE A MORATORIE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE E SULLE NUOVE ESPOSIZIONI ORIGINATE SOGGETTE A SCHEMI DI GARANZIA PUBBLICA

L'Autorità Bancaria Europea ha provveduto, in data 2 giugno 2020, ad emanare gli Orientamenti (EBA/GL/2020/07) relativi agli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria Covid-19, richiedendo informazioni relative a:

- esposizioni che beneficiano di "moratorie" di pagamento che rispettano i criteri definiti dagli orientamenti EBA/GL/2020/02, modificate poi dai successivi Orientamenti EBA/GL/2020/08 e Orientamenti EBA/GL/2020/15, emanati rispettivamente il 25 giugno 2020 e il 2 dicembre 2020 (i quali hanno esteso il termine entro il quale la moratoria deve essere annunciata e applicata);
- finanziamenti oggetto di misure di concessione (cd. *Forbearance measures*) applicate a seguito della crisi sanitaria (previsto solo per finalità segnaletica);
- nuovi finanziamenti garantiti dallo Stato o da altro Ente Pubblico.

Al 31 dicembre 2024, i prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica ammontano complessivamente a circa euro 89 mln (circa il 24% dell'intera massa creditizia della Banca). Circa il 98% delle erogazioni è rappresentata da esposizioni ancora in bonis.

L'EBA, in data 16 dicembre 2022, ha pubblicato una comunicazione mediante la quale ha abrogato con decorrenza 1° gennaio 2023 gli obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della recente crisi sanitaria COVID-19 (EBA/GL/2020/07).

Infine, si precisa che la Banca alla data del 31 dicembre 2024 non ha più in essere esposizioni soggette a moratorie legislative e non legislative connesse al contesto pandemico.

Vengono di seguito fornite le informazioni richieste dagli orientamenti EBA/GL/2020/07 con riferimento al 31 dicembre 2024.

Informazioni su prestiti e anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative

		Valore contabile lordo					
			Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate	
			Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	-	-	-	-	-	-	-
di cui: a Famiglie	-	-	-	-	-	-	-
di cui: garantiti da beni immobili residenziali	-	-	-	-	-	-	-
di cui: a Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
di cui: a piccole e medie imprese	-	-	-	-	-	-	-
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali	-	-	-	-	-	-	-

		Rettifiche di valore cumulate, variazioni negative cumulate del fair value (valore equo) dovute al rischio di credito							Valore contabile lordo
		Esposizioni non deteriorate			Esposizioni deteriorate				
		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui strumenti con un aumento significativo del rischio di credito dopo la rilevazione iniziale ma che non sono deteriorati (Stage 2)		Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Di cui inadempienze probabili che non sono scadute o che sono scadute da meno di 90 giorni	Afflussi nelle esposizioni deteriorate		
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui: a Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui garantiti da beni immobili residenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui: a Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui: a piccole e medie imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	
di cui garantiti da beni immobili non residenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	

Disaggregazione dei prestiti/anticipazioni soggetti a moratorie legislative e non legislative per durata residua delle moratorie

	Numero di debitori		Valore contabile lordo						
			Di cui moratorie legislative	Di cui scadute	Durata residua delle moratorie				
					<= 3 mesi	> 3 mesi <= 6 mesi	> 6 mesi <= 9 mesi	> 9 mesi <= 12 mesi	> 1 anno
Prestiti e anticipazioni per i quali è stata offerta una moratoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prestiti e anticipazioni soggetti a moratoria (concessa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: a Famiglie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: garantiti da beni immobili residenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: a Società non finanziarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: a piccole e medie imprese	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informazioni nuovi prestiti/anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti in risposta alla crisi COVID-19

	Valore contabile lordo	Di cui esposizioni oggetto di misure di concessione	Importo massimo della garanzia che può essere considerato	Valore contabile lordo
			Garanzie pubbliche ricevute	Afflussi nelle esposizioni deteriorate
Nuovi prestiti e anticipazioni soggetti a schemi di garanzia pubblica	89.092.637	784.396	69.344.078	97.144
di cui: a Famiglie	4.291.589	-	-	4.501
di cui: garantiti da beni immobili residenziali	-	-	-	-
di cui: a Società non finanziarie	84.801.048	758.774	65.859.584	92.643
di cui: a piccole e medie imprese	54.320.199	-	-	-
di cui: garantiti da beni immobili non residenziali	-	-	-	-

I dati riportati riguardano la totalità delle richieste e dei prestiti soggetti a schemi di garanzia pubblica introdotti a partire dalla crisi Covid-19 alla data del 31 dicembre 2024.

CAPITOLO 6 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450 CRR)

Le informazioni che seguono descrivono l'applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2024 (di seguito anche "Politiche") di Credito Lombardo veneto S.p.A. approvate dall'Assemblea dei Soci in data 27 maggio 2024, come previsto dalla normativa applicabile in tema di obblighi di informativa al pubblico (art. 450 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 - *Capital Requirements Regulation*, CRR nonché dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia).

La Direzione, l'area Organizzazione e Personale, la funzione Risk Management e la funzione Compliance e Antiriciclaggio hanno collaborato, ciascuna per la propria competenza, alla declinazione delle politiche di remunerazione per l'anno 2024, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e coerentemente con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni Compliance e Antiriciclaggio e *Internal Audit*, ciascuna secondo le rispettive competenze, hanno verificato la rispondenza delle prassi di remunerazione adottate nel 2024 alle Politiche approvate dall'Assemblea e alla normativa emanata dalla Banca d'Italia. Dalle verifiche condotte dall'*Internal Audit* è emerso il corretto recepimento nel corso del 2024 delle Politiche di remunerazione ed incentivazione approvate dall'Assemblea, nonché il rispetto delle regole statuite dalle Politiche relativamente alle singole componenti delle remunerazioni declinate per il personale più rilevante, il personale dipendente e gli organi societari.

La Politica di remunerazione per l'anno 2024 ha mantenuto nel complesso contenuti e struttura in linea con quanto previsto nell'anno precedente, salvo alcune modifiche che hanno riguardato: (i) l'aggiornamento del processo di autovalutazione per l'identificazione del "Personale più rilevante" secondo i criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2021/923 del 25 marzo 2021; (ii)

con l'intento di preservare l'incidenza delle componenti variabili sull'utile d'esercizio in linea con quella dell'anno 2023 è stata prevista una ricalibrazione delle percentuali applicate: 5%, in caso di utile tra € 250.000 e € 1.000.000; 6,5%, tra € 1.000.000 e fino a € 1.500.000; 7,5%, per un utile superiore a € 1.500.000 fino all'importo massimo di € 2.500.000; (iii) previsione della possibilità di regolamentare un Piano welfare a carattere premiale con l'obiettivo di accrescere la motivazione e la fidelizzazione dei propri dipendenti con un Piano di welfare "on top"; (i) è stato infine previsto un correttivo da applicare al calcolo delle componenti variabili da esercitare nel caso in cui nell'esercizio si concludessero operazioni volte al rafforzamento del capitale sociale.

Secondo quanto disciplinato dalla Circolare 285 della Banca d'Italia¹⁷, la Banca fornisce all'Assemblea, almeno annualmente, le informazioni relative ai principali elementi della Politica di remunerazione per l'anno 2024 e relative modalità di attuazione. In particolare, la Banca fornisce all'Assemblea, in linea con quanto richiesto dall'art. 450 CRR e secondo i modelli e le istruzioni individuati nel Regolamento di esecuzione (UE) del 15 marzo 2021, n. 637, le informazioni in merito ai seguenti aspetti:

- i. Il processo decisionale seguito per la definizione della politica;
- ii. Il collegamento tra remunerazione e performance;

¹⁷ Parte prima, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione VI- Obblighi di informativa e di trasmissione dei dati.

- iii. Le principali caratteristiche del sistema di remunerazione e in particolare i criteri utilizzati per la valutazione delle performance, l'aggiustamento ai rischi, il differimento e i criteri di attribuzione della remunerazione variabile;
- iv. Il rapporto tra la componente fissa e variabile della remunerazione;
- v. I criteri di valutazione delle performance in base ai quali vengono concesse azioni, opzioni o altre componenti variabili della remunerazione (laddove applicabile);
- vi. I criteri per l'assegnazione della retribuzione variabile e di altre prestazioni non monetarie;
- vii. Le informazioni sulla remunerazione complessiva del Presidente, dell'organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell'organo con funzione di gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Vice Direttori Generali;
- viii. Le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, disaggregate per ruoli e funzioni e per aree di attività;
- ix. Il numero di persone remunerate con 1 milione di euro o più nell'esercizio 2024.

Informazioni sulle remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione assicura che i sistemi di remunerazione e incentivazione adottati siano coerenti con le scelte complessive della Banca, le strategie, gli obiettivi di lungo periodo, l'assetto di governo societario e dei controlli interni e la politica di gestione del rischio.

La Banca, in coerenza con il principio di proporzionalità, ha ritenuto, al momento, di non procedere alla costituzione del Comitato per le Remunerazioni, mantenendo in capo al Consiglio di Amministrazione le funzioni attribuite dalle Disposizioni al predetto Comitato.

Sulla base dello Statuto, l'Assemblea determina il compenso degli Amministratori e dei sindaci, in particolare, l'Assemblea determina un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria approva altresì:

- le politiche di remunerazione ed incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale (dipendenti e collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato);
- i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari (es. stock option);
- i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo

Gli **Amministratori** sono destinatari di un compenso definito in misura fissa.

La remunerazione del *Presidente del Consiglio di Amministrazione* tiene conto dei particolari incarichi che, in forza dello Statuto della Banca, gli sono attribuiti, oltre ai compiti propri di legale rappresentante della Banca attribuitigli dallo Statuto della Banca e dal Codice Civile ed è determinato ex-ante in misura, comunque, non superiore alla remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Per gli Amministratori che sono membri di Comitati è previsto il riconoscimento, per tali cariche, di un ulteriore compenso in misura fissa. Gli Amministratori non sono destinatari di alcuna remunerazione variabile o collegata ai risultati aziendali. Il compenso degli amministratori per l'esercizio 2024 è stato definito con delibera assembleare del 27 maggio 2024 che ha stabilito un importo complessivo totale di euro 280.000, poi ripartito dal Consiglio di Amministrazione sui singoli in funzione delle cariche ricoperte.

Il compenso dei **Sindaci** è stato determinato in misura fissa per il triennio 2022, 2023 e 2024, all'atto della loro nomina, dall'Assemblea tenutasi nel maggio 2022. È inoltre previsto un compenso per i componenti dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001. In ragione dei compiti affidati al Collegio Sindacale dalla legge e dallo Statuto, i compensi da erogare ai componenti di tale organo non prevedono né potranno prevedere parti variabili o collegate a risultati o performance aziendali.

Le remunerazioni di eventuali membri esterni partecipanti a comitati sono deliberate dal CdA nel rispetto dei limiti globali fissati annualmente dall'Assemblea.

Per l'esercizio 2024 non sono stati erogati compensi a membri esterni.

Nei confronti del **personale dipendente**, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dello Statuto, è titolare delle decisioni in materia di sistemi di remunerazione. Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021 n. 923 la Banca ha proceduto ad effettuare l'identificazione del personale più rilevante, ovvero le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul profilo di rischio della Banca.

Nell'anno 2024 al personale dipendente è stata corrisposta la parte fissa del trattamento economico secondo quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione e nel rispetto dei Contratti Collettivi del Lavoro applicati. Essa è definita sulla base dell'inquadramento contrattuale, del ruolo ricoperto, delle responsabilità assegnate, della particolare esperienza e competenza maturata dal dipendente.

Il trattamento economico riconosciuto al **Direttore Generale** e agli altri dirigenti è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, cui compete in via di delega, esclusiva senza facoltà per espressa previsione dello Statuto della Banca, la nomina e la determinazione delle relative attribuzioni. Le relative remunerazioni per l'anno 2024 sono state esclusivamente di natura fissa.

La retribuzione dei dirigenti e delle altre figure professionali è individuata nel rispetto della normativa vigente, dei principi delle politiche di remunerazione della Banca e in coerenza con la disciplina dei vigenti C.C.N.L. ("Per i Dirigenti dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali e per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali").

La componente fissa si compone di:

- retribuzione annua lorda che riflette il livello di esperienza professionale e anzianità del personale;
- indennità di ruolo o di carica - è prevista la possibilità di assegnare indennità di carica, che si sostanziano in un incremento della remunerazione erogato su base mensile e subordinato alla copertura di una posizione specifica; tale retribuzione è predeterminata, permanente fino a che il destinatario non cambi il ruolo per il quale gli è stata concessa, non fornisce incentivi all'assunzione di rischi, non è revocabile, non è discrezionale e riflette il livello di esperienza professionale e anzianità del personale. Essa pertanto è assegnata in virtù di criteri predefiniti;

- altri *benefits*, con la finalità di accrescere la motivazione e la fidelizzazione delle risorse e assegnati su base non discrezionale, di utilità personale e familiare concessi dalla Banca ai propri dipendenti, conseguenti la contrattazione nazionale e/o di secondo livello e/o derivanti da specifiche politiche interne di riferimento. I principali *benefit* riguardano l'ambito della previdenza integrativa e assistenza sanitaria;
- *fringe benefit* - tra le componenti della remunerazione fissa rientrano i *fringe benefit*, i quali tipicamente possono essere attribuiti a particolari categorie di personale in linea con la contrattazione e/o secondo specifici indirizzi aziendali. La Banca prevede possa essere prevista l'attribuzione di *benefits*, quali l'assegnazione di auto aziendale ad uso promiscuo, al personale dipendente appartenente alla categoria dei dirigenti e dei responsabili di area/funzione.

La componente variabile può prevedere le seguenti forme di erogazione:

- *Sistema incentivante annuale MBO*

Nelle Politiche di remunerazione ed incentivazione riferite all'esercizio 2024 non è stata prevista l'attivazione del sistema incentivante.

- *Erogazioni una tantum di importo significativo*

Tali erogazioni, da riconoscere a fronte di prestazioni meritevoli di riconoscimento, devono essere opportunamente documentate e motivate devono essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione. Tali gratificazioni sono da intendersi per un importo complessivo superiore a euro 15.000 o individuale superiore a euro 3.000.

Per l'esercizio 2024 non sono state riconosciute erogazioni una tantum di importo significativo.

- *Premio Aziendale*

Nel quadro della contrattazione di secondo livello Credito Lombardo Veneto ha istituito per l'anno 2024 il premio aziendale destinato a tutti i dipendenti appartenenti alla categoria dei dirigenti, dei quadri direttivi e delle aree professionali. Il premio aziendale rientra nella fattispecie dei premi di produttività previsti dall'art 48 del *CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali* e dall' art. 10 del *CCNL per i dirigenti* ed è oggetto di negoziazione con le Organizzazioni Sindacali. Il premio aziendale ha sostanzialmente una finalità distributivo-partecipativa, in quanto volto a premiare i dipendenti per il contributo fornito collettivamente al raggiungimento dei risultati dell'anno.

Per l'esercizio 2024 non è stato distribuito il Premio Aziendale poiché non si è realizzata la condizione di apertura relativa al valore minimo del risultato d'esercizio al lordo delle imposte per l'anno pari ad almeno euro 250.000.

- *Speciali gratificazioni una tantum di importo ridotto*

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, può deliberare l'erogazione di remunerazione variabile a favore del personale della Banca a fronte di prestazioni particolarmente meritevoli che si sono distinte nell'anno. Tali gratificazioni, nel limite complessivo massimo di euro 15.000 ed individuale di euro 3.000, saranno comunque sottoposte alle condizioni di *malus* e *claw back* descritte nella Politica.

Per l'anno 2024 sono stati approvati riconoscimenti economici una tantum, di natura discrezionale, per un importo complessivo di euro 2.000 a favore di un dipendente, gratificazione corrisposta nel mese di gennaio 2025.

- *Welcome Bonus*

Per favorire *l'attraction* di nuovo personale la Banca prevede la possibilità di ricorrere a *bonus* d'ingresso o *welcome bonus*. Tali *bonus* sono ammessi solo in casi eccezionali, in fase di assunzione di nuovo personale, limitatamente al primo anno d'impiego e non possono essere riconosciuti più di una volta al medesimo soggetto.

Per l'anno 2024 non sono stati riconosciuti importi a titolo di *welcome bonus*.

Le somme maturate di competenza dell'esercizio 2024 a titolo di remunerazione variabile sono state definite dal Consiglio di Amministrazione nel puntuale rispetto dei limiti previsti per le diverse categorie del personale dipendente, verificando il rispetto di tutti i parametri richiesti dalle politiche di remunerazione e delle condizioni di piena adeguatezza patrimoniale e della situazione di liquidità della Banca.

La funzione Risk Management ha proceduto alla verifica del rispetto dei parametri di rischio e degli indicatori previsti dalle politiche di remunerazione applicate nel corso dell'esercizio 2024 per la determinazione degli incentivi.

Con riferimento alle erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (*severance payments*) inclusi i cd. *golden parachutes*, pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro e *gli incentivi all'esodo*, erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, si segnala che nel corso dell'esercizio 2024 non sono state erogate componenti a titolo di *severance payments*.

La Banca seleziona e **conferisce incarichi professionali e di collaborazione** sulla base di criteri ispirati alla competenza, trasparenza e correttezza. In linea di principio, non avvalendosi allo stato attuale di una rete di promotori finanziari, agenti di assicurazione e agenti in attività finanziaria, la Banca ha privilegiato forme di retribuzione monetaria in misura fissa, collegate alla natura e alla durata della collaborazione ovvero della consulenza, rispetto a modalità di determinazione dei corrispettivi funzionalmente collegate al raggiungimento di specifici obiettivi quantitativi.

La Banca non si avvale di agenti in attività finanziaria, né di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

In accordo con quanto definito dalle Disposizioni di Vigilanza e con le Politiche di remunerazione in vigore con riferimento all'esercizio 2024, si riportano le informazioni quantitative riguardanti l'attuazione delle politiche di remunerazione.

Sistemi e prassi di remunerazione e incentivazione informazioni quantitative aggregate per tutto il personale della banca

Remunerazione riconosciuta per l'esercizio
--

Tabella EU REM1

Modello EU REM1: remunerazione riconosciuta per l'esercizio 2024						
			a	b	c	d
			Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
1	Remunerazione fissa	Numero dei membri del personale più rilevante	11		2	11
2		Remunerazione fissa complessiva	275.987		285.670	751.758
3		Di cui in contanti	275.987		285.670	751.758
4		(non applicabile nell'UE)				
EU- 4a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
5		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU- 5x		Di cui altri strumenti				
6		(non applicabile nell'UE)				
7	Remunerazione variabile	Di cui altre forme				
8		(non applicabile nell'UE)				
9		Numero dei membri del personale più rilevante	11		2	11
10		Remunerazione variabile complessiva	0		0	0
11		Di cui in contanti				
12		Di cui differita				
EU- 13a		Di cui azioni o partecipazioni al capitale equivalenti				
EU- 14a		Di cui differita				
EU- 13b		Di cui strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti				
EU- 14b		Di cui differita				
EU- 14x	Di cui altri strumenti					
EU- 14y	Di cui differita					
15	Di cui altre forme*					
16	Di cui differita					
17	Remunerazione complessiva (2 + 10)		275.987		285.670	751.758

Pagamenti speciali al personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

Tabella EU REM2

		a	b	c	d
		Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Altri membri dell'alta dirigenza	Altri membri del personale più rilevante
	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita				
1	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Numero dei membri del personale più rilevante	0		0	0
2	Premi facenti parte della remunerazione variabile garantita – Importo complessivo	0		0	0
3	Di cui premi facenti parte della remunerazione variabile garantita versati nel corso dell'esercizio che non sono presi in considerazione nel limite massimo dei bonus				
	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio				
4	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	0		0	0
5	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	0		0	0
	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio				
6	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Numero dei membri del personale più rilevante	0		0	0
7	Trattamenti di fine rapporto riconosciuti nel corso dell'esercizio – Importo complessivo	0		0	0
8	Di cui versati nel corso dell'esercizio				
9	Di cui differiti				
10	Di cui trattamenti di fine rapporto versati nel corso dell'esercizio non considerati nel limite massimo dei bonus				
11	Di cui l'importo più elevato riconosciuto a una singola persona				

Remunerazione differita

Tabella EU REM3

	a	b	c	d	e	f	EU-g	EU-h
Remunerazione differita e soggetta a mantenimento	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per periodi di prestazione precedenti	Di cui importi che maturano nel corso dell'esercizio	Di cui importi che matureranno negli esercizi successivi	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare nel corso dell'esercizio	Importo della correzione delle performance, effettuata nell'esercizio, sulla remunerazione differita che sarebbe dovuta maturare in successivi anni di prestazione	Importo complessivo delle correzioni effettuate nel corso dell'esercizio dovute a correzioni implicite ex post (ossia variazioni di valore della remunerazione differita dovute alle variazioni dei prezzi degli strumenti)	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta prima dell'esercizio, effettivamente versato nel corso dell'esercizio	Importo complessivo della remunerazione differita riconosciuta per il precedente periodo di prestazione che è stata maturata ma è soggetta a periodi di mantenimento
1 Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica								
2 In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Organo di amministrazione - funzione di gestione								
8 In contanti								
9 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti								
10 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti								
11 Altri strumenti								
12 Altre forme								
13 Altri membri dell'alta dirigenza								
14 In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Altri membri del personale più rilevante								
20 In contanti	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Azioni o partecipazioni al capitale equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Strumenti collegati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Altri strumenti	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Altre forme	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Importo totale	0	0	0	0	0	0	0	0

Remunerazione di 1 milione di EUR o più per esercizio

Tabella EU REM4

	a
EUR	Membri del personale più rilevante che hanno una remunerazione elevata ai sensi dell'articolo 450, lettera i), del CRR.
1 Da 1 000 000 a meno di 1 500 000	0
2 Da 1 500 000 a meno di 2 000 000	0
3 Da 2 000 000 a meno di 2 500 000	0
4 Da 2 500 000 a meno di 3 000 000	0
5 Da 3 000 000 a meno di 3 500 000	0
6 Da 3 500 000 a meno di 4 000 000	0
7 Da 4 000 000 a meno di 4 500 000	0
8 Da 4 500 000 a meno di 5 000 000	0
9 Da 5 000 000 a meno di 6 000 000	0
10 Da 6 000 000 a meno di 7 000 000	0
11 Da 7 000 000 a meno di 8 000 000	0

Informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)

Tabella EU REM5

Modello EU REM5: informazioni sulla remunerazione del personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'ente (personale più rilevante)										
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Remunerazione dell'organo di amministrazione			Aree di business						
	Organo di amministrazione - funzione di supervisione strategica	Organo di amministrazione - funzione di gestione	Totale organo di amministrazione	Banca d'investimento	Servizi bancari al dettaglio	Gestione del risparmio (asset management)	Funzioni aziendali	Funzioni di controllo interno indipendenti	Tutte le altre	Totale
1	Numero complessivo dei membri del personale più rilevante									24
2	Di cui membri dell'organo di amministrazione									
3	Di cui altri membri dell'alta dirigenza									
4	Di cui altri membri del personale più rilevante									
5	Remunerazione complessiva del personale più rilevante									
6	Di cui remunerazione variabile									
7	Di cui remunerazione fissa									

CAPITOLO 7 - DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 435, lett. e) ed f) DEL REGOLAMENTO UE n. 575/2013

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara ai sensi dell'art. 435, comma 1, lettere e) ed f) che:

- i) I sistemi di gestione dei rischi messi in atto dalla Banca oggetto di illustrazione nel documento "Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024" (cfr. Tavola 1) pubblicato dalla Banca stessa risultano adeguati con il profilo e la strategia della Banca;
- ii) Il Consiglio di Amministrazione ha definito la propensione al rischio della Banca per l'esercizio 2024 in termini di obiettivi di rischio (*risk appetite*) e di tolleranza al rischio (*risk tolerance*).

La Banca ha declinato i propri obiettivi e limiti di rischio scegliendo indicatori raggruppati in 11 tipologie omogenee: (i) adeguatezza patrimoniale; (ii) assorbimento patrimoniale; (iii) qualità del credito; (iv) liquidità; (v) rischio concentrazione e tasso; (vi) rischio mercato; (vii) redditività; (viii) produttività; (ix) operatività con soggetti collegati; (x) perdite operative significative; (xi) reputazionale, conformità e antiriciclaggio. Gli indicatori sono di natura sia normativa (ad esempio *total capital ratio* e *liquidity coverage ratio*), sia gestionale.

Il consiglio ha monitorato la propensione al rischio confrontando, su base trimestrale e per ciascun indicatore adottato, gli obiettivi di rischio rispetto ai corrispondenti valori rilevati. Da tale confronto è emerso, al 31 dicembre 2024, il grado di raggiungimento degli obiettivi di rischio adottati per l'esercizio, evidenziato di seguito per i principali indicatori.

DATI DI SINTESI		
GRANDEZZE PATRIMONIALI E RWA (Regime transitorio)	31/12/2024	31/12/2023
Common Equity Tier 1 (CET 1)	31.074.929	26.292.506
Fondi Propri	31.074.929	26.292.506
Attività ponderate per il rischio (RWA)	148.980.238	135.900.044
RATIOS PATRIMONIALI, DI LEVA FINANZIARIA, DI LIQUIDITA' E TASSO		
TCR Ratio (<i>phase – in</i>)	20,86%	19,35%
Leverage Ratio	6,81%	5,28%
Liquidity Coverage Ratio (LCR)	6,65	4,25
Net Stable Funding Ratio (NSFR)	1,58	1,46
Assorbimento Rischio Tasso di Interesse	8.258.517	3.344.572

Relativamente all'esposizione al rischio tasso, si ricorda che la Banca, anche al fine di adeguarsi alle più recenti Disposizioni di Vigilanza in materia, nel corso del 2024 ha abbandonato il modello comportamentale sulle poste a vista ed ha adottato il modello base contenuto nell'Allegato C della circolare 285. A seguito di tale decisione, il Consiglio di Amministrazione ha individuato delle azioni tese a mitigare i profili di rischio della Banca. L'attuazione delle azioni definite dalla Banca ha determinato un significativo contenimento dell'assorbimento da rischio tasso, il quale a fine marzo risulta pari a circa euro 5,9 mln. In ogni caso, la Banca intende proseguire nelle attività definite dal Consiglio di Amministrazione, al fine di rispettare la soglia normativa in materia.

Sulla base delle valutazioni effettuate, si ritiene che l'impianto RAF, nel suo complesso, è risultato essere efficace e adeguato a garantire il rispetto delle finalità strutturali del sistema stesso.

Considerando il livello attuale del profilo di rischio coerente con le strategie operative previste dal Piano Strategico/Budget, la Banca mostra un adeguato e conforme livello di adeguatezza patrimoniale, con un trend di evoluzione dei rischi appropriato e sostenibile nei prossimi esercizi, ferma restando la volontà della proprietà di valutare possibili operazioni straordinarie e di sostenere patrimonialmente la Banca qualora se ne rilevasse l'esigenza.

Il Consiglio di Amministrazione conferma che, al 31 dicembre 2024:

- I Fondi Propri (composti prevalentemente dal CETI) risultano adeguati rispetto ai requisiti patrimoniali obbligatori di Vigilanza;
- i margini patrimoniali prospettici siano sufficienti per operare nell'esercizio in corso, anche in condizioni di *stress*, considerando la volontà della proprietà di valutare possibili operazioni straordinarie e di sostenere patrimonialmente la Banca qualora se ne rilevasse l'esigenza.

ATTESTAZIONE SULLE POLITICHE E GLI OBBLIGHI DI INFORMATIVA AI SENSI DELLA PARTE OTTO, ART. 431 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.876/2019

Il sottoscritto, Giambattista Bruni Conter, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca "Credito Lombardo Veneto S.p.A."

ATTESTA

tenuto conto di quanto previsto dall'art. 431, comma 3, del Regolamento Europeo n. 876 del 20 maggio 2019, che il documento di Informativa al Pubblico al 31 dicembre 2024 è stato redatto in coerenza con la normativa di riferimento e conformemente alla politica formale ed ai processi, sistemi e controlli interni della Banca.

Brescia, lì 23 giugno 2025

Credito Lombardo Veneto S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Giambattista Bruni Conter